

ALLEGATO A

VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, n. 12 "LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" DEL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO. DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO DI ADOZIONE n. 14 del 29/7/2020

1 *Considerazioni generali*

1.1 Riferimenti procedurali

1.2 Contenuti principali e obiettivi dichiarati dal Piano

2 *Elementi di verifica regionale: conformità alla l.r. 12/05, rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale, coerenza con i criteri del PTR (l.r. 12/05, art. 15 - l.r. 32/15, art. 5, c. 4 -Intesa Regione e Città metropolitana)*

2.1a Conformità alla l.r. 12/05 - verifica dei contenuti art. 15

2.1b Considerazioni di carattere generale

2.2 Adeguamento del PTM alla L.R. 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione

2.3 Compatibilità con il Piano territoriale regionale - Coerenza con criteri e indirizzi del Documento di piano del PTR, § 1.8

2.4 Compatibilità con altri atti di programmazione e pianificazione regionale - contributi specialistici di coerenza con le politiche regionali settoriali

3 *Conclusione*

1 Considerazioni generali

1.1 Riferimenti procedurali

Il presente documento concerne la verifica regionale al Piano territoriale metropolitano (PTM) della Città metropolitana di Milano di conformità alle disposizioni contenute nella l.r. n. 12/05 “*Legge per il governo del territorio*”, nella l.r. n. 31/14 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*”, con particolare riferimento al rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, e di compatibilità dello stesso con gli atti di programmazione e pianificazione regionale, nel rispetto dei criteri e indirizzi per il PTM riportati nel Piano territoriale regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 32 del 12/10/15, art. 5¹.

Per le attività di verifica, coordinate dalla DG Territorio e Protezione Civile, Unità Organizzativa Urbanistica e Assetto del territorio, è stato coinvolto il *Gruppo di Lavoro Interdirezionale*, di cui al DDG n. 9491 del 4/8/20, a seguito dei lavori del quale sono stati raccolti i contributi espressi dalle seguenti Direzioni Generali: Ambiente e Clima; Politiche sociali, abitative e disabilità; Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; Sviluppo Economico; Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile; Autonomia e Cultura; Ricerca, innovazione, Università e Internazionalizzazione; dalle seguenti Unità Organizzative della stessa DG Territorio e Protezione Civile: Programmazione territoriale e paesistica; Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali; Protezione civile; e dalla Struttura Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico (UO Urbanistica e Assetto del territorio).

In conformità con quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della l.r. n. 12/05, il *GdL Interdirezionale* nell'iter procedurale ha operato in raccordo con la Città metropolitana di Milano: il 28/9/20 si è svolta una prima riunione plenaria, effettuata in videoconferenza (VDC), di presentazione dei contenuti del PTM; il 4/12/20 si è svolto, sempre in VDC, l'incontro conclusivo di valutazione degli esiti della verifica regionale.

1.2 Contenuti principali e obiettivi dichiarati dal Piano territoriale metropolitano

Premessa

Lo strumento vigente di cui è dotata la Città metropolitana di Milano è il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Milano approvato con D.C.P. n. 93 del 17/12/13, in data antecedente alla costituzione della Città metropolitana, di cui alla Legge 56/2014. Questa stessa legge regola le città metropolitane quale ente territoriale d'area vasta, impone alle stesse l'adozione del *Piano strategico triennale* e gli attribuisce finalità istituzionali con funzione fondamentale di *Pianificazione territoriale generale* (il PTM così denominato dalla l.r. 32/15). La l.r. 32/15 detta le “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della città metropolitana di Milano” e all'art. 5 stabilisce:

- “Nelle more della revisione della disciplina regionale in materia di governo del territorio, anche in attuazione della legge 56/2014, le disposizioni relative al PTCP di cui alla l.r. 12/2005 si intendono riferite al PTM”;

¹ **LR 32 del 12/10/15** “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)”. Il **PTR** è stato approvato con D.c.r. n. 951 del 19/01/10 e integrato ai sensi della l.r. 31 del 28/11/14, con D.c.r. n. 411 del 19/12/18 pubblicata sul BURL n. 11 Serie Avvisi e concorsi del 13/3/19. Ultimo aggiornamento annuale del PTR approvato D.c.r. n. 1443 del 24/11/20, pubblicato sul BURL SO n. 50 del 7/12/20. L'Adeguamento del PTR ai sensi dell'art. 22, c. 1 bis della l.r. n.12/05, è stato approvato con DGR n. 1882 del 9/7/19, pubblicata sul BURL, SO n. 29 del 15/7/19

- il PTM è redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal PTR (di cui all'Intesa approvata con D.g.r. n. 2288 del 21/10/19 e con delibera di consiglio metropolitano del 23/10/19);
- per il territorio della Città metropolitana gli insediamenti di portata sovracomunale di cui all'art. 15, comma 2, lett. g), della l.r. 12/05 “sono definiti come tali dal PTM, in luogo dei piani di governo del territorio, di seguito denominati PGT, dei comuni. Le indicazioni fornite dal PTM su tali insediamenti hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 12/2005”;
- gli ulteriori contenuti del PTM sono regolati nell'ambito della disciplina in materia di pianificazione territoriale di cui alla l.r. 12/05.

In riferimento alla l.r. 12/05 ne consegue che il PTM ha efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che hanno efficacia prevalente e vincolante, ai sensi della stessa l.r. 12/05 (rif. art. 2 e art. 18) nonché in base a quanto previsto dalla l.r. 32/15, art. 5, comma 4. Nel PTM sono definiti gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio *metropolitano* connessi ad interessi di rango *metropolitano* o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale (rif. art. 15).

Contenuti principali e obiettivi del PTM

Nel PTM, principi e obiettivi sono riportati nella *Relazione generale* e nelle *Norme di attuazione* all'art. 2. In coerenza con l'enunciazione dei principi (*per la tutela delle risorse non rinnovabili; di equità territoriale; inerenti al patrimonio paesaggistico-ambientale; per l'attuazione e la gestione del piano, inerenti alla semplificazione delle procedure, alla digitalizzazione degli elaborati, al supporto ai comuni e alle iniziative intercomunali*), sono individuati dieci obiettivi generali, di seguito elencati nell'ordine, ciascuno dei quali nel Piano viene declinato in linee di azione:

- *coerenzare le azioni del piano rispetto ai contenuti e ai tempi degli accordi internazionali sull'ambiente;*
- *migliorare la compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni;*
- *migliorare i servizi per la mobilità pubblica e la coerenza con il sistema insediativo;*
- *favorire in via prioritaria la localizzazione degli interventi insediativi su aree dismesse e tessuto consolidato;*
- *favorire l'organizzazione policentrica del territorio metropolitano;*
- *potenziare la rete ecologica;*
- *sviluppare la rete verde metropolitana;*
- *rafforzare gli strumenti per la gestione del ciclo delle acque;*
- *tutelare e diversificare la produzione agricola;*
- *potenziare gli strumenti per l'attuazione e gestione del piano.*

Il PTM stabilisce fin da subito che “*Tutte le proposte di integrazione che non siano già contenute negli elaborati del PTM devono essere coerenti con questi principi e obiettivi generali*”. A seconda poi della coerenza o meno al Piano metropolitano, le modifiche da apportare allo stesso seguono una diversa procedura, quella della variante ordinaria o quella con modalità semplificate come disciplinate dal PTM all'art. 5 delle NdA).

Gli aspetti innovativi del PTM (così come messi in evidenza ed illustrati nell'apposito capitolo 3. della *Relazione generale*) rispetto al PTCP vigente e considerate le novità legislative, riguardano:

- la tutela delle risorse ambientali non rinnovabili, in coerenza con i contenuti e i tempi degli accordi internazionali sull'Ambiente e gli impegni di Agenda 2030 (ob. generale 1 del PTM). Così come disposto dall'art. 16, il PTM “regola in particolare i consumi energetici da fonti non rinnovabili, il consumo idropotabile, il consumo di suolo e le emissioni inquinanti in atmosfera.

Rientrano tra le risorse tutelate dal PTM anche il paesaggio e gli ecosistemi naturali e seminaturali”;

- l’articolazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo al 2020, con riferimento ai contenuti dell’Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14;
- il tema della rigenerazione urbana e territoriale, ai sensi della l.r. 18/19;
- il tema degli insediamenti di rilevanza sovracomunale. In considerazione delle nuove competenze in materia assegnate al PTM dalla l.r. 32/15, art. 5, il PTM prevede:
 - “il miglioramento dell’offerta di aree per le attività produttive, potenziando i servizi offerti alle imprese e migliorando l’inserimento territoriale e ambientale” (qualifica di APEA);
 - “l’inserimento di criteri per la localizzazione degli insediamenti di logistica, per tenere conto degli impatti indotti sulla viabilità, e per le grandi strutture di vendita, prevedendo anche la perequazione intercomunale degli effetti di rilevanza sovracomunale”;
 - “il decentramento dei servizi di rilevanza sovracomunale nei poli urbani attrattori, decongestionando in questo modo la Città centrale e creando opportunità per la riqualificazione dei centri storici e urbani e delle aree dismesse nei comuni più esterni”.
- il progetto della rete verde metropolitana, rafforzando il valore strategico della rete verde del PTCP vigente;
- il potenziamento dei servizi di mobilità pubblica. “Localizzazione di funzioni e servizi compatibili e sinergici con il ruolo di interscambio modale per la mobilità nell’intorno delle fermate del TPL di rilevanza strategica (Luoghi Urbani per la Mobilità - LUM)”².

Inoltre, in relazione alla funzione di coordinamento territoriale di Città metropolitana, confermata e ampliata dalla Legge 56/2014 anche riguardo alle funzioni di supporto tecnico e amministrativo ai comuni, il PTM si è dotato per gli aspetti di pianificazione urbanistica e di area vasta, di strumenti per supportare i comuni, così come illustrati nel cap. 4. della *Relazione generale*. Tra le attività di supporto tecnico di Città metropolitana ai comuni rientrano l’elaborazione del PGT, o del Documento di piano o del Piano dei servizi, in forma associata tra due o più comuni, anche ai sensi dell’art. 13 c. 14 della l.r. 12/05; progetti riconosciuti di rilevanza sovracomunale o metropolitana; creazione e sviluppo nei comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, di sistemi informativi territoriali integrati.

Il PTM è costituito da elaborati dispositivi (*Norme di attuazione* e allegati cartografici); illustrativi (*Relazione generale, Rete verde metropolitana, Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali*); ricognitivi (relativi a ambiti e aree di degrado, ai vincoli e alle tutele, agli alberi di interesse monumentale, ai contenuti della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE) oltre a elaborati della VAS.

2 Elementi di verifica regionale: conformità alla l.r. 12/05, rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale, coerenza con i criteri del PTR (l.r. 32/15, art. 5, c. 4 -Intesa)

Come disciplinato dall’art. 17, comma 7 della l.r. 12/05, la verifica sugli atti di pianificazione di livello metropolitano viene condotta in relazione alla *conformità alla stessa l.r. 12/05, al rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, alla compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale*. Inoltre, ai sensi della l.r. 32/15, art. 5, comma 4, la verifica sul PTM viene condotta in relazione alla coerenza con i criteri e gli indirizzi del PTR così come definiti al § 1.8 del

² Illustrazione dei principali contenuti del PTM (slide presentazione del 28/9/20)

Documento di piano “*Criteri e indirizzi per il Piano Territoriale Metropolitano della Città metropolitana di Milano*”.

2.1a Conformità alla l.r. 12/05 - verifica dei contenuti art. 15

Come già indicato, la l.r. 32/15, all’art. 5, comma 5, dispone che gli ulteriori contenuti e gli effetti del PTM sono regolati nell’ambito della l.r. 12/05, “*ferma restando la necessaria valutazione di coerenza del PTM con il PTR*” . Tale valutazione è esposta più avanti nel presente documento al punto 2.3 Compatibilità con il Piano territoriale regionale - Coerenza con criteri e indirizzi del Documento di piano § 1.8, e a volte integra le considerazioni che seguono). Pertanto, in riferimento alla conformità del PTM alla l.r. 12/05, ed in particolare ai contenuti dell’art. 15, si rileva e si osserva quanto segue:

Nell’ambito della definizione del quadro conoscitivo del territorio metropolitano, come “*risultante dalle trasformazioni avvenute*” (comma 2, lett. a) si rileva che nel Rapporto Ambientale di VAS il tema è reso attraverso i capitoli che illustrano, sinteticamente, “*Il contesto di riferimento territoriale*” (caratteri e dinamiche del contesto sociale e del contesto territoriale; inquadramento infrastrutturale) e “*Il contesto di riferimento ambientale*”, mentre gli elaborati di Piano, ricognitivi e illustrativi, attengono perlopiù agli aspetti paesaggistici/vincoli e tutele, rete verde metropolitana, oltre alla ricognizione degli ambiti a rischio idrogeologico. L’art. 13 della normativa, specifica che “*Il sistema informativo territoriale della Città metropolitana di Milano raccoglie, elabora e aggiorna le informazioni relative al territorio metropolitano per la formazione del quadro conoscitivo degli atti di pianificazione e programmazione e per la gestione della fase di attuazione e di monitoraggio*” (a riguardo nella *Relazione* si legge che la gestione del Piano verrà passata gradualmente dal formato cartaceo a quello digitale e che a tale fine vengono sviluppate modalità web-gis per la consultazione on-line degli elaborati del PTM e delle banche dati conoscitive sugli aspetti territoriali).

Per quanto rilevato, con riferimento al quadro conoscitivo del territorio metropolitano “*come risultante dalle trasformazioni avvenute*”, si propone di specificare nella *Relazione* o nelle *Norme di attuazione* le banche dati che sono state utilizzate e di riportare un elenco dei link per facilitare gli utenti nella lettura (considerato anche che l’art. 13, comma 2, ultimo periodo recita: *L’elenco e i contenuti specifici delle banche dati sono definiti e aggiornati tramite apposita disposizione del Dirigente competente allo sviluppo e alla gestione del PTM*).

Inoltre considerato che le banche dati vengono aggiornate sarebbe opportuno indicare un riferimento temporale delle banche utilizzate (ad es. le trasformazioni avvenute rispetto all’adozione del PTM saranno diverse da quelle dell’approvazione del PTM).

A titolo puramente collaborativo, e al solo fine di riportare una informazione corretta nelle norme di Piano, si invita a verificare se nell’art. 4, come appare, gli elaborati riferiti alle lettere a. e b. richiamati al comma 2 del medesimo articolo, sono quelli della *Tav. 3 - ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica*, che includono però anche i quadri c. e d. (rif. art. 4, c. 2. “*Tutti gli elaborati sono disponibili in formato digitale sulla pagina dedicata al PTM all’interno del sito web istituzionale della Città metropolitana. Gli elaborati di cui alle lettere a. b. sono disponibili anche in formato cartaceo presso la sede della Città metropolitana*”).

Come indicato dallo stesso PTM (art. 9) i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale e metropolitano per la pianificazione comunale, e che devono essere previsti nei tre atti del PGT,

sono specificati dalla normativa stessa nelle *Parti II (Emergenze ambientali) e III (Sistemi Territoriali)*. Tra i diversi aspetti figurano, nell'ambito della trattazione della *"tutela e sviluppo degli ecosistemi"*, indirizzi e prescrizioni per i comuni in riferimento alla rete ecologica metropolitana (REM). Nel merito della REM si rileva che la stessa è definita nella tavola 4 - *Rete ecologica metropolitana*, e nelle *Norme di attuazione* (articoli da 61 a 65) sono date disposizioni e indirizzi di tutela riferiti agli elementi costitutivi della rete ivi rappresentati (gangli, corridoi ecologici, direttrici di permeabilità, varchi, barriere infrastrutturali) e dettata la relativa disciplina per la definizione della rete ecologica comunale. La tav. 4 individua anche quali elementi costitutivi della REM, le aree protette, le aree boscate, stagni, lanche e zone umide estese, cui corrispondono nelle norme disposizioni per la pianificazione comunale (articoli 66, 67, 68). Alcune disposizioni del PTM, quando riguardano gli elementi della RER (di cui la tavola individua gangli e corridoi ecologici) assumono efficacia prescrittiva. Infine, si rileva che la legenda di detta tavola riporta "RETE ECOLOGICA COMUNALE - COMUNE DI MILANO" e di questa le "infrastrutture verdi" e le "infrastrutture blu", esistenti e di progetto, rappresentate graficamente. A riguardo, si invita a chiarire nelle disposizioni del PTM se questi elementi citati costituiscono due elementi della REM e se eventuali indirizzi di tutela ad essi associati sono riferibili alla rete ecologica comunale del PGT di Milano. Si invita inoltre a chiarire in che modo il PGT del comune di Milano si rapporta con la disciplina per la definizione della rete ecologica comunale dettata dal PTM (ne è escluso?).

Con riferimento all'*art. 61, comma 5. lett. c)*, si suggerisce di integrare l'elenco degli atti cui i comuni si possono riferire con la D.g.r. n. 999 del 15/12/10 (*"Approvazione degli indirizzi e orientamenti per la pianificazione locale in riferimento a EXPO 2015 nell'ottica della sostenibilità"* - Strumento Operativo n. 41 del PTR) che al par. 4.5 fornisce indirizzi e orientamenti utili per la pianificazione comunale riguardo la realizzazione della rete ecologica, nonché con il testo di ERSAF *"Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale"* (consultabile sul sito istituzionale di Regione Lombardia).

In relazione ai contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali, di cui all'*art. 9* qui richiamato, si rimanda inoltre alle osservazioni esposte più avanti nel presente documento al punto 2.1b Considerazioni di carattere generale.

Con riferimento ai corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovracomunale, si segnala a titolo puramente collaborativo, che la relativa disciplina di cui all'*art. 39* della normativa di Piano, al comma 3 richiama una tavola senza il preciso riferimento e non rilevata nel PTM stesso.

Come affermato nelle norme di Piano, all'*art. 1, comma 4*, la Città metropolitana può individuare ambiti territoriali d'area vasta in cui sviluppare programmi e azioni. All'*art. 10, comma 6*, è definito che in fase di valutazione di compatibilità dei PGT, la Città metropolitana individua i comuni coinvolti da esternalità e ne promuove il coinvolgimento in un percorso di confronto per definire le azioni di coordinamento ai sensi dell'*art. 15, comma 7bis, l.r. 12/05*. Di fatto il PTM non individua degli ambiti territoriali per i quali si rende necessaria la definizione di azioni di coordinamento per l'attuazione del PTM bensì lega le azioni di coordinamento all'esternalità (caratteristica della rilevanza sovracomunale) e alle intese tra comuni e Città metropolitana (secondo la procedura definita all'*art. 10*). Considerato che ai sensi dell'*art. 15, comma 7bis, l.r. 12/05*, le azioni di coordinamento debbano prevedere forme di informazione pubblica e di comunicazione alla Regione in ordine all'intervenuta approvazione, si invita a chiarire, in sede di approvazione del PTM, quali siano gli ambiti territoriali che sono da assoggettare all'*art. 15, c. 7bis, l.r. 12/05*, nonché

di chiarire quali siano le “forme di informazione pubblica”, al fine di valutare la coerenza del PTM con i contenuti del suddetto art. 15, c. 7bis, qui richiamato. Ciò in quanto, dalla lettura delle norme di Piano si evince che gli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art. 15, c. 7bis, sono rappresentati da tutte le proposte insediative di rilevanza sovracomunale (gli interventi che generano esternalità ossia che hanno effetti che ricadono, anche solo in parte, nel territorio di altri comuni), che sono soggette a specifica intesa, e valutato che, in ordine alla procedura di detta intesa, l’art. 10 del PTM prevede che la proposta insediativa di PGT con potenziale rilevanza sovracomunale, viene messa a disposizione dei comuni individuati, ossia quelli “confinanti, o potenzialmente coinvolti dalle esternalità”, i quali possono inviare entro il termine massimo inderogabile di 30 giorni osservazioni alla Città metropolitana e al comune proponente”.

Infine, in relazione ai contenuti di cui all’art. 15, c. 7bis, l.r. 12/05, per completezza, si dà atto che nel PTM le azioni di coordinamento sono definite nell’ambito della intesa tra comune e Città metropolitana e che, ai sensi dell’art. 11, “Città metropolitana attraverso il PTM promuove azioni di coordinamento e l’adozione di forme di perequazione e compensazione nei seguenti ambiti territoriali di intervento: a. l’equa distribuzione tra i comuni dei vantaggi e svantaggi derivanti dalla realizzazione di insediamenti e infrastrutture che presentano significativi effetti sovracomunali; b. la realizzazione di interventi pubblici di rilevanza metropolitana e sovracomunale volti a mitigare le emergenze ambientali e migliorare il funzionamento delle reti e dei servizi per la mobilità; c. azioni finalizzate a garantire un adeguato flusso di servizi ecosistemici secondo i fabbisogni espressi a scala di area vasta”. Inoltre forme di perequazione territoriale possono anche essere sviluppate per condividere tra più comuni il raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui all’art. 5, c. 4 della l.r. 31/14.

2.1b Considerazioni di carattere generale

In relazione alla conformità del PTM alle disposizioni della l.r. 12/05, oltre a quanto sopra osservato, con riferimento alle *Norme di attuazione* del Piano si avanzano le seguenti osservazioni:

art. 5 (varianti e aggiornamenti)

Così come disposto in tale articolo le modifiche al PTM sono soggette a:

- “*variante ordinaria secondo la procedura prevista all’articolo 17, commi da 1 a 10 della LR 12/2005*” (comma 2);
- “*variante semplificata nei casi previsti dall’articolo 17, comma 11, della LR 12/2005*” (comma 3);
- “*procedura di aggiornamento ai sensi dell’articolo 17, comma 11, della LR 12/2005*” (commi 4 e 5).

Premesso che l’art. 17, comma 11, della l.r. 12/05 disciplina le c.d. varianti semplificate del PTCP/PTM, ma in realtà non usa mai il termine variante bensì (e più volte) il termine “modifiche”, si osserva che la normativa del PTM “sdoppia” la predetta disciplina, distinguendo, anche sul versante della procedura, talune modifiche che integrano una “variante semplificata” del PTM (comma 3) ed altre soggette invece a “procedura di aggiornamento” (commi 4 e 5).

Si rileva che la “variante semplificata” include la procedura di VAS, o la verifica di assoggettabilità a VAS, senza però prevedere il passaggio per la valutazione regionale.

Mentre, nella “procedura di aggiornamento”, che non prevede la VAS, o la verifica di assoggettabilità a VAS, il PTM ha dettagliato specifiche tipologie comportanti modifica al Piano, tra queste la correzione di *errori materiali* (lett. a) e *l’aggiornamento degli elaborati ricognitivi del PTM* (lett. b). Nel merito si osserva che queste stesse tipologie, rientrano anche nella fattispecie della “variante semplificata” del comma 3. creando dubbi su quando si applica l’una o l’altra procedura di modifica al PTM.

A riguardo, si evidenzia che la l.r. 12/05, all'art. 17, comma 11, richiede che il PTM disciplini modalità semplificate *“per l'approvazione di modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico, nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso previsti e gli aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del piano; le modifiche per consentire l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente, localizzati all'interno del tessuto urbano consolidato (TUC) o anche all'interno degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), rientrano sempre in tali modalità semplificate, purché non incidano sulle strategie generali del piano”*.

Il medesimo articolo 17, al comma 14, prevede che *“Le varianti al PTCP, diverse da quelle di cui ai commi 11 e 12, sono approvate con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, limitando l'informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati”*.

Pertanto, pur non rilevando un rilevante scostamento dalla disciplina sopra ricordata, si invita Città metropolitana a valutare la possibilità di una chiarificazione delle disposizioni in tema di modifiche “semplificate” al PTM, nell'ottica di una completa aderenza alla legge 12, nonché per una chiara ed immediata applicazione delle stesse da parte della stessa Città Metropolitana.

Per quanto concerne invece la disciplina dettata al comma 6, dell'art. 5 di cui trattasi, non risulta chiaro l'ambito di applicazione riferito a strumenti di programmazione negoziata comportanti variante al PTM. Tale comma, infatti, può ritenersi applicabile nel caso di strumenti di programmazione negoziata non comportanti interesse regionale, ma di livello locale, per i quali l'approvazione della variante al PTM da essi prevista, segue le procedure ordinarie o semplificate, richiamate ai commi precedenti, da 1 a 5, del citato art. 5. Nel caso di Accordi di Programma di interesse regionale, comportanti variante al PTM, l'approvazione della variante al PTM è disciplinata dalla l.r. 2/2003, art. 6, comma 11.1 e dalla l.r. 19/2019, art. 7, comma 9.

Per tali motivi il sopra citato comma 6 dell'art. 5 del PTM non si ritiene applicabile nei casi di Accordi di Programma di interesse regionale comportanti variante urbanistica. Le procedure di varianti al PTM previste da strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale sono disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente in materia (art. 34 del Dlgs 267/2000, l.r. 2/2003 e l.r.19/2019);

art. 8 (valutazione di compatibilità degli strumenti di pianificazione comunale)

comma 3 - riguardo alla sospensione dei termini prevista dal PTM nell'ambito della valutazione di compatibilità di cui alla l.r. 12/05, art. 13, comma 5 (centoventi giorni), si evidenzia che tale disposizione non è contemplata dalla stessa l.r. 12/05;

comma 9 - in riferimento alla verifica di compatibilità rispetto ai contenuti del PTR Navigli Lombardi, si segnala di correggere l'errato riferimento al comma 5, in quanto trattasi del comma 6, art. 20, l.r. 12/05;

art. 9 - contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali

In relazione ai contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali, rimandando anche ad eventuali considerazioni espresse nel merito dalle DDGG competenti per materia, si invita Città metropolitana a valutare quando le richieste di contenuti eccedono quelli richiesti dalla normativa regionale (come ad esempio il sistema di indicatori per il monitoraggio di cui all'art.12, comma 7), in particolare considerato che il PTM stesso, come già sopra evidenziato riguardo all'art. 8, prevede la sospensione dei termini se gli elaborati del PGT non soddisfano i contenuti minimi così come richiesti dall'art. 9. Ciò avrebbe infatti possibili ricadute per le Amministrazioni comunali circa il

rispetto dei termini stabiliti dalla l.r. 12/05 intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione del PGT o sua variante.

Sempre inerente alla richiesta di specifici documenti, pur se non in merito ai contenuti del PGT, visti i contenuti dello “studio di approfondimento” (di cui all'art. 10, c. 5) a corredo dell'istanza di proposta insediativa con potenziale rilevanza sovracomunale che il comune può presentare a Città metropolitana prima dell'adozione del PGT, si valuti che il supporto tecnico fornito dalla stessa Città metropolitana ai comuni (di cui all'art. 14) dovrebbe essere previsto anche senza specifica richiesta da parte del comune.

Si segnala infine di aggiornare nella normativa il termine “superficie lorda di pavimento” con “superficie lorda” al fine di allinearla alle “Definizioni Tecniche Uniformi” del Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.g.r. n. XI/695 del 24.10.2018.

2.2 Adeguamento del PTM alla L.R. 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione (UO Programmazione territoriale e Paesistica - mail del 10/12/20)

Premessa

La presente valutazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) viene formulata con riferimento ai disposti della l.r. 31/2014 (e s.m.i.), ai relativi provvedimenti attuativi approvati dalla giunta regionale (dd.gg.rr. n. X/5832 del 18/11/2016, n. XI/207 del 11/06/2018, n. XI/1141 del 14/01/2019, n. X/1372 del 11/03/2019)³, ai contenuti dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 (approvata con d.c.r. n. 411 del 19/12/2018, efficace dal 13/03/2019 a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Burl n. 11), nonché ai documenti e progetti condivisi nell'ambito del Gruppo di lavoro Province - Città metropolitana - Anci attivato nel 2015 da Regione Lombardia per l'attuazione della l.r. 31/2014. Si richiama inoltre l'Intesa tra Regione Lombardia e Città Metropolitana sottoscritta nel 2019 ai sensi della l.r. 32/2015, nei contenuti dell'Allegato 1 “Sviluppo delle azioni strategiche per gli ambiti prioritari di intervento” recepiti nel PTR attraverso l'aggiornamento annuale 2019.

In particolare, con riferimento ai disposti normativi, la verifica riguarda il rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo (art. 17 comma 7 della l.r. 12/2005, come integrato dalla l.r. 31/2014) e dei seguenti contenuti previsti all'art. 15 comma 2 della l.r. 12/2005 (come integrato dalla l.r. 31/2014) per i PTCP e per il PTM (come disposto dalla l.r. 32/2015 all'art. 5 comma 1):

- h bis) recepisce, in dipendenza dell'ambito territoriale omogeneo in cui è stato disaggregato il territorio provinciale o della città metropolitana, i criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR per contenere il consumo di suolo;
- h ter) stabilisce modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, da assumersi in seno ai PGT, coerentemente coi criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR;
- h quater) indica i criteri di valutazione della compatibilità dei PGT comunali, avuto riguardo al rispetto della soglia comunale di consumo di suolo nel rispetto dei contenuti del PTR.

³ Provvedimenti attuativi della l.r. 31/2014 approvati dalla giunta regionale:

- “Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico (art. 4, comma 9, l.r. 31/2014)”, approvati con DGR n. X/5832 del 18/11/2016.
- “Misure di semplificazione e incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio (art. 4, comma 2, l.r. 31/2014)”, approvate con DGR n. XI/207 del 11/06/2018.
- “Criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo (art. 2, comma 4, l.r. 31/2014)”, approvati con DGR n. XI/1141 del 14/01/2019.
- “Contenuti e modalità di restituzione delle informazioni relative al consumo di suolo nei piani di governo del territorio” (art. 5, comma 4, l.r. 31/2014, come modificato dalla l.r. 16/2017), approvati con DGR n. X/1372 del 11/03/2019.

Inoltre, con riferimento ai contenuti dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 (da qui in poi Integrazione PTR), la verifica riguarda in particolare la coerenza con i "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" (da qui in poi Criteri), che indicano per le Province e per la Città metropolitana le seguenti principali attività da sviluppare in sede di adeguamento dei PTCP e del PTM:

- recepiscono, ed eventualmente propongono di rettificare con adeguata motivazione, gli Ato - Ambiti territoriali omogenei, come riferimenti territoriali per le politiche di riduzione del consumo di suolo (si richiama in particolare quanto riportato nei Criteri al capitolo 2.1 punto 14);
- articolano la soglia provinciale per Ato, singolo Comune o insiemi di Comuni (si richiama in particolare quanto riportato nei Criteri al capitolo 2.2.2 - Articolazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello provinciale);
- definiscono obiettivi, strategie e politiche di rigenerazione territoriale del PTM e dei PTCP (si richiama in particolare quanto riportato nei Criteri al capitolo 5 - Criteri per la rigenerazione territoriale e urbana).

Infine, con riferimento alla sopracitata Intesa tra Regione Lombardia e Città Metropolitana, si richiamano in particolare i contenuti dei seguenti "ambiti prioritari di intervento", rispetto ai quali sono già state formulate con nota regionale del 25/05/2020 alcune prime indicazioni e valutazioni della proposta di PTM nell'ambito del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica:

- Raccordo Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)/Zone Omogenee (ZO) ai fini del PTM;
- Rigenerazione urbana e territoriale e consumo di suolo.

Contenuti della verifica

Come evidenziato negli atti del PTM, il recepimento dei contenuti dell'Integrazione PTR rappresenta una delle principali motivazioni alla base dell'elaborazione del primo PTM della Città metropolitana e, tra i nuovi contenuti e aspetti innovativi del PTM, vengono in particolare segnalati:

- L'articolazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo al 2020, partendo dalle indicazioni contenute nell'integrazione del PTR
- L'introduzione dei temi di rigenerazione urbana e territoriale

In riferimento ai suddetti contenuti, nonché rispetto all'impostazione del PTM, in termini generali di struttura del piano, obiettivi e modalità attuative, si rileva una sostanziale coerenza con la l.r. 31/2014 e con le novità introdotte dall'Integrazione PTR. Per alcuni aspetti tuttavia non sempre si ritrova un esplicito raccordo ai contenuti e strumenti proposti dall'Integrazione PTR. Si rende pertanto necessario introdurre alcune modifiche o integrazioni in particolare riferite alle tematiche di seguito riportate, al fine di garantire una attuazione coerente dei criteri regionali, che sia quanto più possibile omogenea e confrontabile rispetto alle altre pianificazioni provinciali, nonché riconoscibile e chiara per le pianificazioni comunali.

Ambiti territoriali omogenei (Ato)

Gli Ato, come disposto dalla l.r. 31/2014, sono stati individuati dalla Regione nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Integrazione PTR, previa concertazione e acquisizione di parere della Città metropolitana e delle Province. La finalità degli Ato è quella di identificare una scala territoriale intermedia tra Città metropolitana/Province e Comuni, affinché possa trovare attuazione la politica di riduzione del consumo di suolo in una logica di territorializzazione dei criteri, degli indirizzi e delle linee tecniche del PTR. In particolare, per la Città metropolitana, sono stati individuati i seguenti n. 6 Ato: Milano e cintura metropolitana, Nord Milanese*, Sempione e ovest

Milanese*, Sud Milanese, Est Milanese, Lodigiano e colline di San Colombano* (*Ato interprovinciali).

Negli elaborati del PTM, gli Ato vengono richiamati al capitolo 1.3 della Relazione, laddove si tratta dell'Intesa tra Regione Lombardia e Città metropolitana citata in premessa. In tale contesto, con riferimento allo sviluppo delle azioni strategiche previste dall'Intesa per l'ambito prioritario di intervento riferito al "Raccordo Ambiti Territoriali Omogenei (Ato)/Zone Omogenee (Zo) ai fini del PTM", viene formulata dalla Città metropolitana una proposta di modifica puntuale degli Ato, che prevede lo spostamento nell'Ato "Milano e cintura metropolitana" dei comuni di Cusago (dall'Ato "Sud milanese") e Paderno Dugnano (dall'Ato "Nord milanese").

Si rileva che la suddetta proposta di modifica degli Ato è finalizzata a garantire un raccordo, seppur parziale, con le Zone omogenee, e costituisce essenzialmente una mera rettifica dell'Ato "Milano e cintura metropolitana", trattandosi dello spostamento di soli due comuni. Pertanto, la proposta di modifica risulta coerente con quanto previsto nell'Intesa tra Regione Lombardia e Città metropolitana e in linea con quanto ammesso nei Criteri dell'Integrazione PTR ("Le Province e la Città metropolitana possono, sentiti i Comuni, eventualmente rettificare gli ATO, in sede di adeguamento dei PTCP e del PTM").

Tuttavia, a fronte della modifica proposta, gli Ato (ancorché modificati) non risultano essere stati di fatto assunti nell'ambito del PTM quali riferimenti territoriali per le politiche di riduzione del consumo di suolo. Si rileva in particolare che gli Ato e i criteri d'Ato dell'Integrazione PTR non sono stati considerati nel PTM ai fini dell'articolazione delle soglie metropolitane di riduzione del consumo di suolo e non risultano essere richiamati e considerati nelle Norme e negli altri elaborati di piano.

Pertanto, non si rilevano motivazioni e contenuti di piano sufficienti per valutare opportuna la modifica degli Ato proposta. Si potrà tuttavia rivalutare in seguito, eventualmente nell'ambito della verifica intermedia che il PTM prevede di sviluppare entro 5 anni dall'approvazione, qualora accompagnata da contenuti progettuali.

Consumo di suolo

Rispetto al tema del contenimento del consumo di suolo, si rileva, in particolare al capitolo 3.2 della Relazione e all'art. 18 delle Norme, che il PTM:

- assume le soglie di riduzione del consumo di suolo indicate nell'Integrazione PTR al 2020 e al 2025, senza ridefinirle e articularle per Ato, bensì articolandole per singoli comuni secondo criteri guida e criteri differenziali;
- per la funzione residenziale al 2020 persegue in particolare una riduzione complessiva a livello di città metropolitana del -30%, costituendo una riserva del -5% (rispetto all'obiettivo minimo del -25% assegnato dall'Integrazione PTR al 2020), cui ricorrere in fase di attuazione a beneficio dei comuni che dimostrino oggettive necessità straordinarie alla scala locale o che siano sede di interventi di scala sovracomunale;
- a fronte di quanto sopra, pur garantendo a livello metropolitano il rispetto delle diverse soglie assegnate per le funzioni residenziali e per le altre funzioni, consente ai comuni di rispettare la soglia di riduzione assegnata dal PTM considerando in modo indifferente le funzioni (residenziali e altre funzioni);
- nell'articolazione delle soglie al livello comunale, considera una serie di variabili (criteri guida e criteri differenziali) in linea con quelle proposte nell'Integrazione PTR per l'articolazione delle soglie a livello di Ato: indice di urbanizzazione, indice di suolo utile netto, previsioni insediative

non attuate (residuo), territorio incluso in parchi regionali o PLIS, funzione di polarità urbana o interscambio modale;

- utilizzando lo stesso metodo di ripartizione delle soglie, sviluppa anche lo scenario al 2025, che prevede sia applicato dai comuni nei PGT trascorsi 12 mesi dall'approvazione del PTM e che prevede sia oggetto di verifica e aggiornamento/ridefinizione entro 5 anni dall'approvazione;
- in aggiunta al rispetto delle soglie di riduzione, richiama ai comuni la necessità di rispettare i criteri di qualità di cui al capitolo 3 dei Criteri dell'Integrazione PTR, che il PTM integra con quanto riportato nelle Parti II e III delle Norme di attuazione;
- richiama inoltre ai comuni la necessità di redigere la Carta del consumo di suolo nel rispetto delle indicazioni di cui al capitolo 4 dei Criteri dell'Integrazione PTR;
- permette lo scambio tra comuni confinanti di parte delle soglie di riduzione del consumo di suolo, a condizione che i PGT dei comuni soddisfino nel loro complesso la sommatoria delle soglie assegnate a ciascun comune;
- prevede l'attribuzione di un diritto di priorità nelle graduatorie dei finanziamenti ai comuni che attuano nel PGT una riduzione del consumo di suolo doppia rispetto a quella assegnata dal PTM.

Si rileva inoltre, all'art. 12 delle Norme, che il PTM:

- prevede un programma di monitoraggio basato su un sistema di indicatori del PTM, per i quali richiama alcune definizioni del capitolo 2.1 dei Criteri dell'Integrazione PTR;

Con riferimento a quanto sopra evidenziato rispetto ai contenuti del PTM, si propongono in particolare le seguenti considerazioni e valutazioni:

Il PTM assume le soglie di riduzione del consumo di suolo indicate nell'Integrazione PTR al 2020 e al 2025, senza ridefinirle e articularle per Ato, essendo emerse (come indicato nella Relazione) alcune difficoltà applicative nel tentativo di procedere in tal senso e che hanno portato a preferire un metodo di ripartizione della soglia a livello comunale. Si rileva tuttavia che le **analisi e verifiche sviluppate** nella Relazione del PTM, evidenziano alcuni dati riferiti ai fabbisogni insediativi ovvero alla cosiddetta 'domanda' (scenari di incremento della popolazione per ciascun Ato), ma non rappresentano i dati riferiti all'offerta' (previsioni dei PGT) e il relativo confronto per Ato, rispetto al quale poter effettivamente verificare le soglie di riduzione del PTR. Si chiede pertanto di integrare la Relazione con i suddetti elementi utili all'analisi e verifica dei dati citati.

Il **sistema di articolazione delle soglie al livello comunale** considera le principali variabili di riferimento indicate nell'Integrazione PTR per l'articolazione delle soglie a livello di Ato e introduce opportunamente un margine di flessibilità, costituendo una riserva (del -5%), cui ricorrere in fase di attuazione a beneficio dei comuni che dimostrino oggettive necessità. In riferimento a quest'ultimo aspetto, ai fini di un completo raccordo con l'Integrazione PTR, è necessario che il PTM assuma, richiamandoli nelle Norme all'art. 18, i criteri di cui al capitolo 2.2.3 dell'Integrazione PTR, che ammettono, con alcuni limiti, il soddisfacimento su superficie agricola o naturale, dei fabbisogni dimostrati dai comuni laddove non possano essere altrimenti soddisfatti.

Inoltre, con riferimento alle **modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo da assumersi in seno ai PGT**, si chiede di esplicitare, al medesimo art. 18 delle Norme, che il PTM assume, senza introdurre ulteriori specificazioni, le modalità introdotte dall'Integrazione PTR per la stima degli obiettivi di sviluppo dei PGT, richiamando al proposito ai

comuni quanto indicato al capitolo 2.3 “Stima dei fabbisogni” dei Criteri dell’Integrazione PTR (già indicato al comma 11 dell’art.9 tra i contenuti minimi dei PGT).

E’ altresì necessario richiamare nelle Norme i “**Criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ato**” dell’Integrazione PTR, per offrire ai Comuni un riferimento univoco e coerente con quanto indicato nel PTR: “il PTR declina i criteri di contenimento del consumo di suolo alla scala d’ambito, con specifico riferimento agli elementi di caratterizzazione evidenziati nella fase di analisi. Le tavole 06 della revisione del PTR per l’adeguamento della l.r. 31/2014 costituiscono apparato documentale di riferimento per la declinazione dei criteri d’Ato da parte dei PTCP/PTM, ma anche dei PGT per il proprio specifico territorio, nel processo di adeguamento alla l.r. 31/2014.”

Rispetto all’applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo dello scenario regionale 2025, pur apprezzando lo sviluppo di questa indicazione, che si è rilevato essere stata inserita nel PTM in recepimento del parere motivato VAS, è necessario chiarirne e modificare alcuni aspetti integrando la normativa come di seguito indicato.

In particolare, si chiede di esplicitare anche in normativa quanto riportato nella Relazione del PTM, ovvero che la Città metropolitana, nello scenario 2025, persegue la riduzione complessiva del -45% assegnata dal PTR per la funzione residenziale, e valuta opportuno assumere per le altre funzioni la soglia del -20%, (mantenendola invariata rispetto allo scenario 2020 in considerazione delle “molte incertezze sull’evoluzione produttiva”, come riportato nella Relazione). Si chiede inoltre di precisare che il PTM dovrà recepire eventuali nuove indicazioni del PTR sugli obiettivi di riduzione a seguito dell’esito del primo monitoraggio concluso nel 2020’.

Allo stesso modo, si chiede di indicare anche nella Relazione, che la ridefinizione delle soglie al 2025, che il PTM prevede di predisporre entro 5 anni dall’approvazione, dovrà essere sviluppata anche con riferimento agli esiti del primo monitoraggio delle informazioni sul consumo di suolo nei PGT (i dati della cosiddetta “offerta PGT”) attivato ai sensi dell’art. 5 comma 4 della l.r. 31/2014 con le modalità definite nella DGR n. X/1372 del 11/03/2019, che Regione Lombardia sta completando in collaborazione con gli enti locali.

Infine, con riferimento al **monitoraggio del consumo di suolo**, si chiede di garantire il raccordo con il sistema di monitoraggio regionale e di richiamare nelle Norme, in particolare al comma 7 dell’art. 12 (Valutazione ambientale e Monitoraggio), i Criteri dell’Integrazione PTR (capitolo 6) che prevedono un set di dati e indicatori che “In sede di adeguamento alla l.r. 31/2014 e nelle successive fasi di variante dei PGT, i Comuni restituiscono, alle Province/CM e alla Regione”. È inoltre necessario evidenziare che i dati di monitoraggio verranno restituiti anche con riferimento agli Ato.

Rigenerazione urbana e territoriale

Rispetto al tema della Rigenerazione urbana e territoriale, si rileva nel PTM una sostanziale coerenza con i Criteri dell’Integrazione PTR, principalmente in considerazione dei seguenti contenuti (riportati in particolare al capitolo 3.2.3 della Relazione e all’art. 19 delle Norme) rispetto ai quali il PTM:

- assume il tema della rigenerazione tra i contenuti centrali del Piano, anche in riferimento e in continuità alle strategie già sviluppate dalla Città metropolitana nell’ambito dei progetti del Piano Strategico metropolitano 2019-2021, in particolare al progetto “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - Superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza”;

- definisce i casi nei quali le proposte di rigenerazione assumono rilevanza sovralocale oppure metropolitana, richiamando al proposito anche il riferimento agli “Areali di programmazione della rigenerazione territoriale” individuati alla tavola 05.D4 dell’Integrazione PTR. In particolare, definisce di rilevanza metropolitana “gli interventi che, ricadendo almeno in parte entro il perimetro dell’“Areale di programmazione della rigenerazione territoriale”, generano effetti che incidono su più zone omogenee o su aspetti essenziali per il funzionamento del sistema metropolitano o per la valenza regionale e sovraregionale della Città metropolitana”;
- riconosce gli interventi di rigenerazione territoriale di rilevanza metropolitana quali “Aree di rigenerazione di interesse di scala strategica” da portare all’attenzione del “Tavolo per la rigenerazione” di cui al capitolo 5 dei Criteri dell’Integrazione PTR;
- richiama ai comuni la necessità di individuare gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione e di definire strategie e modalità attuative per gli interventi, anche nel rispetto delle indicazioni di cui al capitolo 5.1 dei Criteri dell’Integrazione PTR;
- richiama inoltre ai comuni la necessità di individuare le aree della rigenerazione nella Carta del consumo di suolo, con riferimento alle indicazioni di cui al capitolo 4.1 e 5.1 dei Criteri dell’Integrazione PTR;
- fornisce ai comuni assistenza tecnica e alcuni strumenti operativi di supporto, quali il repertorio delle buone pratiche di rigenerazione (che include anche le migliori pratiche individuate da Regione in collaborazione con CMM) e la mappatura metropolitana della rigenerazione;

Con riferimento a quest’ultimo aspetto riguardante la **mappatura della rigenerazione**, si propone altresì di richiamare il coordinamento con le banche dati regionali, considerata in particolare la collaborazione di Città metropolitana nell’ambito dell’implementazione del progetto di rilevamento e monitoraggio delle “aree della rigenerazione”, che Regione Lombardia ha attivato a seguito dell’approvazione della DGR n. XI/207 del 11/06/2018 in attuazione della l.r. 31/2014.

Inoltre, con riferimento al criterio di individuazione degli interventi di rilevanza metropolitana di cui all’art. 19 comma 4 delle Norme, si rappresenta l’opportunità di introdurre anche gli Ato, come riferimento territoriale ulteriore oltre alle Zo.

Insedimenti di logistica

Nell’ambito dei contenuti del PTM riferiti alla logistica (capitolo 3.5.2 della Relazione e art. 29 delle Norme), che opportunamente orientano la localizzazione delle attività logistiche nella logica di minimizzazione del consumo di suolo e di rigenerazione delle aree dismesse, è necessario richiamare anche quanto disposto nei Criteri dell’Integrazione PTR al capitolo 2.2.3 (“Recepimento delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello comunale”): “Le varianti di cui all’art. 97 della l.r. 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT), a esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, sono da considerare quali componenti del fabbisogno di “altre funzioni urbane” e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo.”. A fronte di tale specificazione, è altresì opportuno richiamare i disposti dell’art. 5 comma 4 della l.r. 31/2014 per i quali “fino all’adeguamento di cui al comma 3 e, comunque fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo [...] i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge oppure del primo PGT se entrato in vigore successivamente a *tale data*”.

Segnalazione refusi

All'art. 24 comma 2 delle Norme, nonché al capitolo 3.4.1 della Relazione, si chiede di modificare l'indicazione ai contenuti dell'Integrazione PTR riferita agli Ato, sostituendo le parole "ambito territoriale ottimale Milano e cintura metropolitana" con le parole "ambito territoriale omogeneo Milano e cintura metropolitana".

All'art. 18 comma 1 delle Norme, si chiede di modificare l'indicazione ai contenuti dell'Integrazione PTR, sostituendo le parole "al titolo 2.1 comma 7 dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 e smi" con le parole "al capitolo 2.1 punto 7 dell'elaborato "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014".

All'art. 19 comma 1 delle Norme, si chiede di modificare l'indicazione ai contenuti dell'Integrazione PTR, sostituendo le parole "al punto 5.1" con le parole "al capitolo 5.1" (dell'elaborato "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014").

All'art. 19 comma 2 delle Norme, si chiede di modificare l'indicazione ai contenuti dell'Integrazione PTR, sostituendo le parole "ai punti 4.1 e 5.1" con le parole "ai capitoli 4.1 e 5.1" (dell'elaborato "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014").

Al paragrafo 1.1.3 della Relazione Generale, si chiede di modificare l'indicazione ai contenuti della DGR n. XI/1141 del 14/01/2019 ("Criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo (art. 2, comma 4, l.r. 31/2014)"), sostituendo le parole "Sono esclusi dal computo relativo al rispetto delle soglie *gli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale* e *gli interventi di rilevanza sovracomunale*" con le parole "Sono esclusi dal computo relativo al rispetto delle soglie *gli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale*".

2.3 Compatibilità con il Piano Territoriale Regionale - Coerenza con criteri e indirizzi definiti al § 1.8 del Documento di piano

DG Territorio e Protezione Civile

U.O. Programmazione territoriale e paesistica (e-mail del 10/12/20)

Il **Piano Territoriale Regionale**, come recita l'art. 19 della l.r. 12/2005, "*costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province*". Inoltre, come ulteriormente specificato al successivo art. 20, "*Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia*". Si ricorda infine che, come specificato al paragrafo 3.1 del Documento di Piano del PTR, "*ciascun atto che concorre a vario titolo e livello al governo del territorio in Lombardia deve confrontarsi con il sistema di obiettivi del PTR.*" e che "*L'assunzione degli obiettivi di PTR all'interno delle politiche e delle strategie dei diversi piani deve essere esplicita e puntualmente riconoscibile con rimandi diretti.*"

Il sistema di obiettivi del PTR si compone di 24 obiettivi generali, dettagliati in obiettivi tematici e in obiettivi specifici per i 6 sistemi territoriali che il Piano riconosce all'interno del territorio regionale. Gli obiettivi tematici e per i sistemi territoriali sono, poi, declinati in linee di azione.

Per il Piano territoriale metropolitano questo quadro strategico generale è stato ulteriormente precisato a seguito dell'Intesa, prevista dall'art. 5, c. 2 della l.r. 32/2015 e siglata tra Regione Lombardia e Città metropolitana nel 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri e indirizzi del Piano Territoriale Regionale (PTR) per la redazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM). I contenuti dell'Allegato 1 "Sviluppo delle azioni strategiche per gli ambiti prioritari di intervento" all'Intesa sono stati introdotti - attraverso l'aggiornamento annuale approvato con D.C.R. n. 766 del 26/11/2019 - nel PTR, che attualmente individua al cap. 1.8 "Criteri e indirizzi per il Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Milano" criteri e indirizzi specifici per il PTM, riferiti a dieci ambiti strategici di intervento.

Il PTM, al capitolo 1.2 "Riferimenti programmatici" della Relazione, riporta correttamente i riferimenti al Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato nel 2010 unitamente al Piano Paesaggistico Regionale e i riferimenti all'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014, approvata con DCR n. 411 del 19 dicembre 2018. Al capitolo 1.3 "Intesa tra Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano" vengono, poi, correttamente riportati i contenuti dell'Intesa prevista dalla l.r. 32/2015 e i dieci ambiti prioritari di intervento per l'attuazione del PTM sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal PTR.

Gli ambiti prioritari di intervento e lo sviluppo delle relative azioni strategiche trovano, poi, una loro declinazione in approfondimenti presenti principalmente nella Relazione Generale e nelle Norme di Attuazione.

A tal proposito, si ritiene opportuno soffermarsi in modo particolare su quanto riportato nell'Intesa in merito agli "insediamenti di portata sovracomunale" per i quali si prevede che *"Le previsioni di insediamenti di livello metropolitano, in termini di eccellenza delle funzioni insediate, di bacini di utenza, di condizioni di accessibilità, di ricadute e impatti non circoscrivibili al solo territorio comunale, **costituiscono un contenuto specifico e caratterizzante del PTM**, da associare ad adeguate forme di attuazione in chiave perequativa. La l.r. 32/2015 rafforza il ruolo della Città Metropolitana stabilendo che **sia il PTM a definire gli insediamenti di portata sovracomunale e a fornire indicazioni aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT. La scelta localizzativa degli insediamenti di portata sovracomunale avviene mediante l'individuazione, principalmente a livello di Zone Omogenee, di possibili ambiti strategici, derivati da una lettura e un'analisi delle trasformazioni significative, previsti dai PGT comunali ma per i quali non è ancora stata avviata l'attuazione.**"*

Sebbene il Piano Territoriale Metropolitano assuma la **perequazione territoriale** come strumento per garantire l'equa ripartizione delle utilità generate dalle trasformazioni di rilevanza sovracomunale e metropolitana (in particolare l'art. 10 delle norme di Piano "Riconoscimento della rilevanza sovracomunale e metropolitana" individua quali interventi di rilevanza sovracomunale gli interventi che generano esternalità nel territorio di altri Comuni, mentre sono individuate di rilevanza metropolitana le esternalità sovracomunali che incidono su componenti essenziali per il funzionamento del sistema metropolitano), tuttavia esso **non individua tali interventi all'interno del Piano ma ne demanda la valutazione e la successiva proposta insediativa in capo alle singole Amministrazioni comunali** nella fase di revisione del proprio PGT o di altro strumento di pianificazione urbanistica soggetto a verifica di compatibilità, assoggettandone l'attuazione a specifica intesa tra Comune e Città metropolitana.

La valutazione della valenza sovracomunale o metropolitana delle suddette proposte insediative è definita sulla base dei criteri definiti nella Parte III Titolo I delle norme di Piano, in relazione alle diverse tipologie insediative: poli produttivi di rilevanza sovracomunale (art. 27), insediamenti di logistica (art. 29), grandi strutture di vendita (art. 31), medie strutture di vendita (art. 32).

In particolare, l'art. 27 "Poli produttivi di rilevanza sovracomunale" dispone che le nuove attività produttive industriali vengano localizzate nei poli produttivi di rilevanza sovracomunale, nuovi o esistenti, caratterizzati da predeterminati requisiti relativi a dotazione di servizi, accessibilità e compatibilità rispetto alle diverse componenti ambientali. **La stessa norma tuttavia rimanda ad un successivo atto la definizione dell'elenco delle aree produttive esistenti, in grado di soddisfare i requisiti essenziali definiti per i poli produttivi sovracomunali.** Il rimando all'individuazione di tali aree ad una successiva fase pianificatoria può di fatto comportare una traslazione temporale nell'applicazione della stessa perequazione.

Coerenza con i criteri del PTR - Documento di piano § 1.8 "Criteri e indirizzi per il Piano Territoriale Metropolitano della Città metropolitana di Milano"

Come già indicato, la l.r. 32/15, all'art. 5, comma 2, ha disposto che il PTM venga redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal PTR, previa specifica Intesa, approvata con D.g.r. n. 2288 del 21/10/2019 e finalizzata a raccordare programmazione regionale e pianificazione strategica metropolitana. I criteri e gli indirizzi regionali individuano per il PTM dieci ambiti strategici di intervento, come sotto elencati, rispetto ai quali si riportano le considerazioni espresse nel merito dalle competenti DDGG: Territorio e Protezione civile; Ambiente e Clima; Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; Sviluppo Economico; Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile.

- Raccordo Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)/Zone Omogenee (ZO) ai fini del PTM;
- Rigenerazione urbana e territoriale e consumo di suolo;
- Insediamenti di portata sovracomunale;
- Difesa del suolo (dissesto idrogeologico e invarianza idraulica);
- Tutela e valorizzazione del paesaggio;
- Infrastrutture, trasporti, mobilità;
- Parchi ed ecosistemi a scala metropolitana;
- Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- Qualità dell'ambiente;
- Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e resilienza

Rispetto agli ambiti strategici di intervento "Raccordo Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)/Zone Omogenee (ZO) ai fini del PTM" e "Rigenerazione urbana e territoriale e consumo di suolo", oltre a quanto riportato di seguito per quest'ultimo, si richiamano anche le considerazioni espresse nell'ambito della verifica di adeguamento del PTM alla l.r. 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione, di cui al punto 2.2 del presente documento.

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE E CONSUMO DI SUOLO

DG Territorio e Protezione Civile - UO Urbanistica e Assetto del territorio

L'ambito strategico di intervento del PTR riferito alla *Rigenerazione urbana e territoriale e consumo di suolo*, recita che "*Il PTM incentiva il recupero delle aree urbane e delle situazioni di degrado esistenti, mediante politiche di rigenerazione e riqualificazione urbana e sociale, anche a scala di Zone Omogenee, nel rispetto dei principi della l.r. 31/14 [...] con riferimento a quanto previsto nei*

Criteri dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 ed in sintonia con il quadro normativo promosso dal PdL regionale in corso di approvazione...” (si consideri ora Legge regionale 26 novembre 2019, n. 18)⁴. Pertanto, in relazione al PTR la verifica di conformità sul PTM, anche rispetto alla l.r. 12/05, riguarda le modifiche introdotte nella stessa l.r. 12/05 dalla l.r. 18/19 in tema di rigenerazione e recupero del patrimonio edilizio.

A riguardo, si rileva che nel PTM la l.r. 18/19 è contemplata, quale riferimento normativo, nella *Relazione generale* al par. 1.1.5 dove vengono evidenziate le principali novità in relazione alle modifiche introdotte dalla stessa l.r. 18/19 nella l.r. 12/05 che incidono a livello metropolitano e comunale. In particolare, all'interno di tale *Relazione* nell'ambito della trattazione dei temi inerenti alla *rigenerazione urbana e territoriale* (par. 3.2.3) e alla *perequazione territoriale* (par. 5.1), viene esplicitata l'assunzione nel PTM dei contenuti dell'art. 11, comma 2 ter, della l.r. 12/05. Nello sviluppo del tema relativo alle *attività produttive* (par. 3.5.1) il riferimento alla l.r. 18/19 è esplicitato in relazione alla riduzione degli oneri di urbanizzazione (nel senso che nelle norme di Piano all'articolo 27 si richiamano le disposizioni dell'art. 43, comma 2 quater, della l.r. 12/05).

In relazione alla l.r. 18/19, nei termini sopra richiamati e in generale, nelle *Norme di attuazione* del PTM si rileva pertanto quanto segue:

- **art. 5 (Varianti e aggiornamenti)**

al comma 3, il PTM recepisce la disposizione regionale dell'art. 17, c. 11, ossia la norma regionale che include tra le modifiche con modalità semplificata del PTM, in luogo della variante ordinaria, le modifiche per consentire l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente, localizzati all'interno del tessuto urbano consolidato o anche all'interno degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione di cui all'art. 8, c. 2, *lett. e quinquies*, della l.r. 12/05 (si precisa, anche gli ambiti qualora individuati con la modalità speditiva di cui all'art. 8 bis, c. 1, della medesima l.r. 12/05);

al comma 4, in relazione all'assunzione di una deliberazione derogatoria da parte della Città metropolitana, si prende atto che nella norma del PTM della “procedura di *aggiornamento*” rientrano le modifiche concernenti le “*deroghe conseguenti all'attivazione degli interventi di rigenerazione interni al tessuto urbano consolidato nei casi previsti dalla LR 18/2019 che ha modificato la LR 12/2005 e smi*”;

- **art. 11 (Strumenti per la perequazione territoriale)**

in relazione al tema della perequazione, compensazione e dei diritti edificatori, la disciplina esplicita il riferimento all'art. 11, della l.r. 12/05, comma 4 e comma 2 ter (rispetto a quest'ultimo, il comma 6, elenca i casi nei quali la gestione unitaria del fondo per la perequazione territoriale è affidata alla Città metropolitana di Milano al fine di sviluppare progetti e attuare interventi di rilevanza sovracomunale);

- **art. 19 (Rigenerazione urbana e territoriale)**

al comma 1, si evidenzia l'errato riferimento all'art. 8 bis, della l.r. 12/05, in quanto questo articolo della legge regionale non prevede che il Documento di piano del PGT debba definire “*le strategie, le modalità attuative e le misure di mitigazione per gli interventi di rigenerazione urbana*”;

al comma 3, si dà atto che nel “*repertorio delle buone pratiche di rigenerazione al quale i comuni fanno riferimento per la definizione degli interventi di rigenerazione di rilevanza locale*”,

⁴Legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 “*Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali*”

sviluppato e tenuto aggiornato dalla Città metropolitana, è incluso anche il repertorio delle *“migliori pratiche che Regione, in collaborazione con Città metropolitana, individua per le finalità di cui all’articolo 8 bis comma 2 della LR 12/2005 e smi.”*;

- **art. 27 (Poli produttivi di rilevanza sovracomunale)**

al comma 5 - richiama le disposizioni dell’art. 43, c. 2 quater, l.r. 12/05, in relazione alle nuove destinazioni funzionali insediabili successivamente alla dismissione del sito produttivo;

al comma 2 - si riferisce all’art. 8, c. 2, lett. e sexies, l.r. 12/05, che prevede che il documento di piano del PGT individui le aree da destinare ad attività produttive e logistiche da localizzare prioritariamente negli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale. Questo stesso riferimento alla l.r. 12/05 si riscontra nell’**art. 29**, comma 4, che disciplina gli insediamenti di logistica.

Nelle considerazioni espresse a titolo collaborativo nell’ambito del procedimento di VAS del PTM (rif. prot. 2786 del 25/5/20) erano state richiamate in particolare alcune delle disposizioni della l.r. 18/19 (riferite nella l.r. 12/05 **all’art. 11, commi 5, 5 ter, 5 sexies, 5 septies; all’art. 17, comma 11; all’art. 40 bis; all’art. 40 ter e all’art. 51 bis**)⁵ al fine di porre attenzione all’interno del PTM di tutte quelle disposizioni che potevano risultare ostative agli interventi di recupero e rigenerazione a livello comunale nei termini previsti dalla l.r. 18/19 e, nell’ottica di limitare per quanto possibile, sia l’assunzione di delibere derogatorie da parte di Città metropolitana che le modifiche allo stesso PTM in modalità semplificata, si invitava a valutarne una eventuale rimozione/rettifica. In particolare erano state richiamate per una valutazione le norme del PTM riferite al recupero delle aree dismesse (*art. 20, comma 2*) e agli insediamenti produttivi (*art. 27, comma 4*)⁶, nonché i contenuti dell’art. 5, *comma 3* in relazione alla disciplina di modalità semplificata del PTM.

Rispetto **all’art. 27, comma 4**, che consente nelle aree produttive esistenti unicamente *“gli ampliamenti connessi con le esigenze produttive e tecniche delle aziende insediate al momento dell’approvazione del PTM”*, si riscontra che è stato accolto il suggerimento di integrare la norma con la specifica di *“aree non dismesse”* (si ricorda che la specifica era stata suggerita al fine di non creare dubbi nel caso in cui ci si fosse trovati ad agire su aree produttive esistenti anche solo parzialmente dismesse, ma comunque meritevoli di interventi di rigenerazione). Mentre, sempre rispetto a quanto osservato nel contributo reso in ambito di VAS, nella norma in questione continua a leggersi lo stesso impedimento agli interventi di cui ai commi 5, 5 ter e 5 sexies, della l.r. 12/05 e di conseguenza la verosimile sistematica assunzione di delibere derogatorie da parte dell’ente competente alla approvazione del PTM.

Anche per via di una applicazione di norme intrecciate, non è immediato riuscire a valutare se le disposizioni date nel PTM vanno effettivamente nell’ottica di favorire gli interventi di recupero e rigenerazione senza un sistematico ricorso a delibere derogatorie. Rimane il dubbio sollevato nel

⁵ LR 12/05: art. 11 commi 5, 5 ter, 5 sexies e 5 septies: per la risoluzione di eventuali contrasti con disposizioni limitative presenti nei piani territoriali sovraordinati che impediscono di usufruire del diritto edificatorio aggiuntivo attribuito ai sensi dei commi 5, 5 ter e 5 sexies, il comma 5 septies prevede la possibilità della assunzione di una deliberazione derogatoria da parte dell’ente competente alla approvazione del piano sovraordinato, sulla base di una istanza comunale; art. 40 ter: la disciplina, volta al recupero degli edifici rurali esistenti che versano in stato di dismissione o abbandono dall’uso agricolo, prevede al comma 4 che: *“Nel caso in cui l’intervento di recupero edilizio sia assoggettato anche a previsioni impeditive dello stesso, contenute in piani territoriali di enti sovracomunali, l’efficacia della deliberazione comunale di cui al comma 3 è subordinata all’assunzione di una deliberazione derogatoria del piano territoriale da parte dell’organo dell’ente sovracomunale competente alla sua approvazione”*; art. 51 bis, volto a favorire gli usi temporanei nell’ambito del recupero e valorizzazione di edifici dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati e art. 40 bis che disciplina il recupero degli immobili dismessi ad elevata criticità

⁶ a riguardo si rileva che nel contributo di VAS è stato erroneamente riportato il comma 2 dell’art. 27

contributo di VAS e si porta l'esempio dell'art. 20, comma 2 che richiama la disposizione dell'art. 21, comma 5, dove è previsto che *“Gli interventi di riuso delle aree dismesse produttive o commerciali dovranno garantire una quantità di superficie permeabile non inferiore a quella esistente, anche prevedendo dove necessari interventi di de-impermeabilizzazione delle superfici pavimentate e sostituzione con sistemazioni a verde”*. La norma così rigida di *“superficie permeabile non inferiore a quella esistente”*, con valore di disposizione *“direttiva”*, sembra rappresentare un caso di ricorso alla modifica del Piano con modalità semplificate e/o di deroga.

INSEDIAMENTI DI PORTATA SOVRACOMUNALE (e art. 15, comma 2, lett. g, l.r. 12/05)

DG Territorio e Protezione Civile - UO Urbanistica e Assetto del territorio

L'ambito strategico di intervento del PTR riferito agli *Insedimenti di portata sovracomunale*, recita che *“...la l.r. 32/2015 rafforza il ruolo della Città Metropolitana stabilendo che sia il PTM a definire gli Insediamenti di portata sovracomunale e a fornire indicazioni aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT”*.

Riguardo alla definizione degli insediamenti di portata sovracomunale, il PTM definisce la rilevanza sovracomunale e metropolitana per gli interventi, e le disposizioni, della pianificazione comunale (art. 10), non individua tali interventi all'interno del Piano, ma definisce i criteri per riconoscere la rilevanza sovracomunale e metropolitana delle proposte insediative⁷ rinviano ai comuni l'individuazione di eventuali ricadute sovracomunali.

La rilevanza è definita sovracomunale quando si *“generano esternalità, ossia effetti che ricadono, anche solo in parte, nel territorio di altri comuni”*, è definita metropolitana quando le esternalità sovracomunali incidono su componenti essenziali per il funzionamento del sistema metropolitano. Il PGT che contiene almeno una proposta insediativa con potenziali ricadute sovracomunali deve essere assoggettato per gli aspetti sovracomunali a specifica intesa tra comune e Città metropolitana.

Il PTM definisce i criteri per i “poli produttivi di rilevanza sovracomunale” (art. 27) nei quali, sia nuovi che esistenti, vengono localizzate le nuove attività produttive. I poli sono caratterizzati dall'elevata ed efficiente dotazione di servizi rivolti alle imprese insediate; dall'accesso diretto alla rete infrastrutturale primaria; dalla compatibilità con le diverse componenti ambientali. Il PTM elenca i criteri per riconoscere un'area produttiva come polo (tra cui la dimensione degli insediamenti, il numero di addetti, la dotazione infrastrutturale) e con apposito atto la Città metropolitana definirà l'elenco delle aree produttive esistenti che soddisfano i requisiti essenziali per i poli produttivi sovracomunali. Il riconoscimento di polo produttivo sovracomunale avviene anche su istanza del comune.

Il PTM tratta i servizi di rilevanza sovracomunale, legati al tema del decentramento dei servizi (articoli 24, 25, 26). Al fine di favorire l'organizzazione policentrica del territorio metropolitano sono individuate:

- la *Città centrale*, costituita dai comuni inclusi dell'ambito territoriale ottimale di Milano e cintura metropolitana, come definito dal PTR (Milano + 24 comuni). Qui sono di norma localizzate le nuove funzioni metropolitane che hanno rilevanza alla scala regionale e sovraregionale, che contribuiscono a caratterizzare il sistema metropolitano milanese nel contesto nazionale e internazionale;

⁷ rif. PTM - *Norme di attuazione* Parte III - Sistemi Territoriali, Titolo I - Sistema insediativo: Capo I - Insediamenti e servizi di rilevanza sovracomunale. Capo II - insediamenti produttivi e commerciali)

- i *Poli urbani attrattori* per l'organizzazione dei servizi di area vasta, classificati in base a rilevanza metropolitana (4 comuni) e sovracomunale (9 comuni);
- i *luoghi urbani per la mobilità* (LUM) in corrispondenza delle fermate, esterne a Milano, del trasporto pubblico di rilievo metropolitano e sovracomunale. Nell'intorno dei LUM si concentrano in via preferenziale i servizi che contribuiscono a rafforzare i bacini di attrazione di area vasta delle fermate.

Il PTM detta poi i criteri per individuare e localizzare i servizi (tipologie elencate all'art. 26, c. 3):

se di rilevanza sovracomunale, vengono di norma localizzati nei comuni della Città centrale (dalla *Relazione* si evince "unicamente quelli dedicati ai comuni che fanno parte della Città centrale") e nei comuni che svolgono ruolo di polo urbano. Possono anche essere localizzati nei comuni che ospitano i LUM o, in alternativa, nei comuni con questi confinanti a condizione che sia garantita adeguata accessibilità pedonale, ciclabile e con mezzi di trasporto pubblico alla fermata di interscambio modale; se servizi di rilevanza metropolitana vengono di norma localizzati nei comuni della Città centrale e nei comuni polo urbano di rilevanza metropolitana.

Riguardo alla scelta localizzativa degli insediamenti di portata sovracomunale, come già evidenziato, il PTM *"non localizza geograficamente gli insediamenti, la conformazione dei suoli è infatti competenza propria del livello comunale, ma definisce i criteri per riconoscere la rilevanza sovracomunale, o anche metropolitana, delle proposte insediative"*⁸.

Di fatto nel PTM si rileva che:

- non sono individuati i poli produttivi di rilevanza sovracomunale, come sopradescritti, e indicati dal Piano quali ambiti per l'insediamento di nuove attività produttive. Come già evidenziato Città metropolitana definirà a margine del PTM l'elenco delle aree produttive esistenti che hanno le caratteristiche per essere definiti dei poli produttivi sovracomunali. Per i nuovi poli produttivi, l'indicazione del PTM, come per la nuova logistica, è quella di localizzarli prioritariamente negli ambiti di rigenerazione individuati nel PGT ai sensi della l.r. 12/05, art. 8, comma 2 e-sexies;
- non sono individuati gli insediamenti di logistica (art. 29), ma dettate le indicazioni per la localizzazione dei nuovi insediamenti, ossia:
 - quelli superiori a 25.000 mq. di superficie lorda possono essere collocati unicamente nell'ambito di poli produttivi sovracomunali riconosciuti come aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)⁹;
 - quelli compresi tra 10.000 - 25.000 mq., localizzati di norma "entro una distanza non superiore a 3 km di percorrenza dagli svincoli delle autostrade o delle tangenziali", fermo restando che è sempre consentita la localizzazione della logistica nell'ambito dei poli produttivi sovracomunali riconosciuti come APEA.

Come per tutte le previsioni che generano esternalità, l'inserimento nei PGT della previsione degli insediamenti di logistica è soggetto all'intesa tra Città metropolitana e comune e prevista altresì la perequazione territoriale degli effetti di rilevanza sovracomunale;

- nei poli produttivi sovracomunali riconosciuti come APEA dovranno essere localizzati anche gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nuovi o rilocalizzati (art. 30);

⁸ rif. PTM Relazione generale - par. 3.4 Insediamenti e servizi di rilevanza sovracomunale

⁹ I requisiti per soddisfare la qualifica APEA sono definiti dall'art. 28, c. 2, Le aree con la qualifica di APEA sono soggette, in occasione della revisione del Documento di piano, a verifica del mantenimento di detti requisiti che, nel caso di esito positivo, costituisce requisito essenziale per l'inserimento nel polo sovracomunale di nuove attività produttive, o per la sostituzione di quelle esistenti.

- in relazione alle grandi strutture di vendita (art. 31) il PTM prevede che le stesse “*vengono localizzate e autorizzate nell’ambito dell’apposita conferenza dei servizi ai sensi del D.lgs 114/1998, applicando le disposizioni regionali di settore e i criteri di cui alla DGR 1193/2013*”. Il parere espresso da città metropolitana (in sede di valutazione di compatibilità art. 13, comma 5, l.r. 12/05) sulla localizzazione delle grandi strutture di vendita è formulato sulla base delle indicazioni contenute nella normativa nazionale e regionale e rispetto a ulteriori criteri, aggiuntivi rispetto alla normativa regionale (ad esempio la localizzazione prioritaria nei comuni polarità urbana e nei comuni della Città centrale) dettati dal PTM quale disposizione con valore di *direttiva*. Per le grandi strutture di vendita è prevista altresì la perequazione territoriale degli effetti di rilevanza sovracomunale.

Sono invece individuati, nella tav. 2 “*Servizi urbani e linee di forza per la mobilità*”:

- gli ambiti di trasformazione su aree edificate presenti nei PGT ma non ancora attuate, di dimensione maggiore di 100.000 mq. che sono da valutare prioritariamente per la localizzazione di insediamenti di rilevanza sovracomunale (art. 20, c. 4, disposizione di carattere “*orientativo*”). L’elenco di tali aree rappresentate nella tav. 2 viene aggiornato su segnalazione dei comuni;
- i luoghi urbani per la mobilità (LUM) esistenti e previsti. Il PGT definisce alla scala di maggiore dettaglio il perimetro del LUM che in prima approssimazione il PTM individua come le zone comprese entro una distanza dagli impianti della fermata di 400 metri per le fermate di rilevanza metropolitana, e di 200 metri per le fermate di rilevanza sovracomunale (art. 35).

Per quanto sopra rilevato, si avanzano le seguenti osservazioni:

- richiamata la l.r. 32/15, art. 5, c. 4, considerato che il PTM non individua geograficamente possibili ambiti strategici per la localizzazione di insediamenti di portata sovracomunale, ad eccezione degli ambiti di trasformazione di cui alla tav. 2 sopra richiamata, mentre specifici criteri definiscono le caratteristiche per gli insediamenti produttivi sovracomunali, si invita Città metropolitana a rivedere le disposizioni nel merito, in particolare quelle riferite all’art. 27 per i motivi di seguito descritti, considerato che il PTM ha facoltà di dettare indicazioni con efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT solo in relazione agli insediamenti di portata sovracomunale definiti come tali dal PTM (art. 5, c. 4, l.r. 32/15) e sui temi ai sensi dell’art. 18, della l.r. 12/05, quindi non anche sulle attività produttive che non hanno rilevanza sovracomunale:

- art. 27 (Poli produttivi di rilevanza sovracomunale) - al comma 1 il PTM prescrive che la localizzazione delle nuove attività produttive industriali siano all’interno dei poli produttivi sovracomunali, non ancora definiti o proposti, tale prescrizione (P) vincola tutte le nuove attività produttive industriali, anche quelle che non rientrano tra le rilevanze sovracomunali.

Tale richiamo viene fatto anche in riferimento al *comma 4* che prescrive che “*all’interno delle aree produttive esistenti non dismesse che non hanno la qualifica di polo produttivo di interesse sovracomunale possono essere previsti unicamente gli ampliamenti connessi con le esigenze produttive e tecniche delle aziende insediate al momento dell’approvazione del PTM*”.

Pertanto a PTM approvato si producono effetti prescrittivi sugli atti di PGT riguardo alle attività produttive industriali esistenti, nelle cui aree non è più possibile che si insedi una nuova attività produttiva, prevista invece solo nei poli produttivi sovracomunali, senza però che questi siano stati individuati dal PTM; sulla base di quanto sopra esposto, si invita Città metropolitana a considerare le possibili ricadute (anche di carattere giuridico-amministrativo) dovute alla applicazione di norme prescrittive su aree produttive esistenti nelle more della definizione dei poli produttivi di carattere sovracomunale.

- nei diversi commi dell'articolo 27 i riferimenti sono: *“attività produttive industriali”, “nuove attività industriali e artigianali”, “aree produttive esistenti”*: si invita a chiarire se nella normativa tali distinzioni sono volute (provvedendo però a chiarire le motivazioni) e se al comma 1, sono escluse le attività artigianali.
- In relazione alle indicazioni date nel PTM per localizzare gli interventi di logistica, si rileva che le stesse sono in linea con i criteri del PTR che specificano di privilegiare quali possibili ambiti strategici gli *“ambiti ad alta accessibilità”* e le *“aree già edificate e/o quelle da rigenerare”*. Infatti, come già annotato, per il PTM:
 - una caratteristica dei poli produttivi sovracomunali è rappresentata dall'accesso diretto alla rete infrastrutturale primaria (art. 27.1);
 - la nuova logistica, compresa tra 10.000-25.000 mq. di SL, è di norma localizzata *“entro una distanza non superiore a 3 km di percorrenza dagli svincoli delle autostrade o delle tangenziali”* (art. 29.2);
 - come più volte richiamato nel presente documento, le disposizioni del PTM orientano la localizzazione delle nuove attività logistiche, così come quella dei poli produttivi, in una logica di minimizzazione del consumo di suolo e di rigenerazione delle aree dismesse, ossia nelle aree individuate dai comuni per avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, ai sensi dell'art. 8, c. 2, lett. e sexies della l.r. 12/05 (art. 29.4).
- Come già evidenziato, il PTM individua gli ambiti di trasformazione, di dimensione maggiore di 100.000 mq. su aree edificate presenti nei PGT, ma non ancora attuati, che sono da valutare prioritariamente per la localizzazione di insediamenti di rilevanza sovracomunale, ciò in linea con quanto indicato dai criteri del PTR, ossia che *“la scelta localizzativa degli insediamenti di portata sovracomunale avviene mediante l'individuazione, principalmente a livello di Zone Omogenee, di possibili ambiti strategici derivati da una lettura e un'analisi delle trasformazioni significative, previsti dai PGT comunali ma per i quali non è ancora stata avviata l'attuazione”*.
- Riguardo le indicazioni fornite dal PTM sugli insediamenti di portata sovracomunale con efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT ai sensi dell'art. 18, l.r. 12/05 e l.r. 32/15, art. 5, comma 4, considerato che in generale le disposizioni del PTM, e quindi anche quelle che attengono agli insediamenti e servizi sovracomunali,¹⁰ sono distinte con valore di orientamento, indirizzo, direttiva, prescrizione, si rileva che quando la disposizione è prescrittiva ai sensi dell'art. 18, della l.r. 12/05 e della l.r. 32/15, art. 5, c. 4, ciò è specificato nella norma stessa e questo si riscontra per:
 - la collocazione di nuovi insediamenti di logistica superiori a 25.000 mq di SL (art. 29);
 - le aree produttive esistenti non dismesse che non hanno la qualifica di polo produttivo di interesse sovracomunale: qui *“possono essere previsti unicamente gli ampliamenti connessi con le esigenze produttive e tecniche delle aziende insediate al momento dell'approvazione del PTM, a condizione che siano compatibili con il contesto urbano e territoriale di riferimento, secondo i criteri elencati all'articolo 20 comma 1”* (art. 27.4);
 - i luoghi urbani per la mobilità (LUM): nel senso che i comuni che ospitano sul proprio territorio almeno una delle fermate (come descritte all'art. 35.1) *“introducono nel PGT*

¹⁰ Come già richiamato nel documento rif. NdA Parte III - Sistemi Territoriali, Titolo I - Sistema insediativo: Capo I - Insediamenti e servizi di rilevanza sovracomunale. Capo II - insediamenti produttivi e commerciali

disposizioni per organizzare nell'intorno della fermata funzioni e servizi compatibili e sinergici con il ruolo di interscambio modale per la mobilità" (art. 35.6).

Mentre, quando la disposizione ha valore di prescrizione (P), ma senza specifica, all'interno del *Titolo I - Sistema insediativo*, la si riscontra in relazione:

- alle nuove attività produttive industriali, che vengono localizzate nei poli produttivi di rilevanza sovracomunale, nuovi o esistenti (art. 27.1);
- agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 30, comma 2 e 3);
- alle grandi strutture di vendita (art. 31.4: *"Non è consentita la localizzazione di aree commerciali all'interno dei siti di Rete Natura 2000, parchi naturali, riserve naturali regionali, monumenti naturali, parchi regionali ad esclusione delle zone IC del Parco della Valle del Ticino, parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)"*).

Lascia il dubbio, e si invita pertanto Città metropolitana a chiarire, quando le indicazioni dettate nel PTM riferite agli insediamenti di rilevanza sovracomunale assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT ai sensi dell'art. 18, della l.r. 12/05, ossia a chiarire se, solo quando è indicato espressamente nella norma, o anche quando la disposizione ha valore di prescrizione (contrassegnata dalla lettera P).

Infine, in relazione agli **insediamenti produttivi e commerciali**, la **DG Sviluppo Economico** (con nota e-mail del 1/12/20), a seguito della descrizione di quanto riscontrato nel merito nel PTM, ha espresso le considerazioni che seguono.

Gli indirizzi del PTM relativi al settore commerciale, presenti nella Relazione Generale di Piano, e in particolare nelle Norme di Attuazione, ove sono individuati obiettivi specifici, e indicazioni per ciascuna forma distributiva (GSV, MSV e EV), risultano coerenti con gli indirizzi della programmazione regionale di settore costituita dalla DCR n.187/2013 e dalla DGR.n.1193/2013.

Per quanto concerne le Attività produttive gli indirizzi del PTM, presenti nella Relazione Generale e delle NTA, da un punto di vista generale, perseguono obiettivi di razionalizzazione dell'assetto insediativo e infrastrutturale, di contenimento del consumo di suolo e di interventi di rigenerazione urbana e territoriale.

Inoltre si ritengono di particolare interesse i nuovi contenuti e gli aspetti innovativi del PTM articolati sulla base degli Ambiti Prioritari di Intervento descritti nello schema dell'Intesa tra Regione Lombardia e Città Metropolitana.

DIFESA DEL SUOLO (DISSESTO IDROGEOLOGICO E INVARIANZA IDRAULICA)

DG Territorio e Protezione Civile - UO Urbanistica e Assetto del Territorio - Struttura Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico (e-mail del 3/12/20)

Con riferimento a quanto precedentemente rappresentato nella nota sui contenuti del Piano Territoriale Metropolitano (nota regionale prot. 2786 del 25/5/20) ai sensi dell'intesa tra Regione e Città Metropolitana, sottoscritta il 15 ottobre 2019, si evidenziano le seguenti osservazioni.

Contenuti generali

Si prende atto che è stata redatta la tematica afferente ai progetti strategici di sottobacino e inserita all'interno del § 4.2.10 della Relazione generale e all'articolo 78. delle norme di attuazione.

Non è stato viceversa raccolto l'invito a considerare la possibile presenza del fenomeno degli "occhi pollini" nel territorio della Città Metropolitana e a prevedere, anche in futuro, l'individuazione delle aree suscettibili a tale problematica.

Per quanto riguarda la valutazione della compatibilità dei PGT al PTM, rispetto all'attuazione della pianificazione di bacino nel settore urbanistico, sono stati inseriti gli opportuni riferimenti ai Comuni

al comma 3 dell'art. 78 delle N.T.A., ma non si è dato risalto al ruolo della Città Metropolitana, così come indicato nella Parte 4 della d.g.r. 2616/2011.

Cartografia

Con riferimento alla Tav. 7 “Difesa del suolo e ciclo delle acque”, per quanto concerne la trasposizione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) si osserva quanto segue:

- le imprecisioni nelle tracciature dei limiti di fascia PAI, relative ai Fiumi Ticino, Lambro e Adda, non sono state modificate: si ricorda in particolare che, in presenza di limiti di fascia coincidenti, in carta deve essere indicato il più esterno;
- l'area di frana contenuta nel quadro del dissesto PAI (interessante unicamente il Comune di Trezzo d'Adda) è stata inserita in legenda ma non in carta (oppure non è distinguibile);
- è stata correttamente riportata l'area a rischio idrogeologico molto elevata del Torrente Bozzente (070-LO-MI) nei Comuni di Rho e Lainate, mentre quella del Fiume Olona in Comune di San Vittore Olona (071-LO-MI) è stata riportata molto parzialmente.

Con riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), si è operata la scelta di redigere una tavola specifica denominata “Ricognizione dei contenuti della Direttiva alluvioni 2007/60/CE - Revisione 2019”, in recepimento anche delle precedenti osservazioni relative all'assenza di distinzione tra le perimetrazioni delle aree allagabili per gli ambiti Reticolo Principale (RP) e Reticolo Secondario di Pianura (RSP) e a quella delle aree a rischio.

Nel merito della tracciatura delle perimetrazioni del PGRA si osserva che le perimetrazioni sono riportate correttamente, ma il graficismo usato per la distinzione tra le aree a pericolosità P2 e P3 del Reticolo Principale è di lettura assai difficoltosa e induce spesso in errore. Si evidenzia, a tal proposito, che le aree allagabili del Reticolo Principale sono quelle di maggior rilevanza ai fini della pianificazione e si riterrebbe opportuno rappresentarle con una campitura di tipo areale come nell'originale, che presenta il vantaggio di una rappresentazione più precisa.

Stante la cogenza dei contenuti di questa nuova tavola, si chiede inoltre di valutare il suo inserimento tra gli elaborati dispositivi.

Considerato che per le mappe del PGRA vengono previsti dalla direttiva 2007/60CE e dalle norme del PAI aggiornamenti frequenti, si suggerisce di individuare un meccanismo che garantisca la possibilità di conseguenti periodici aggiornamenti della tavola 7, oppure una norma specifica che rinvii alla versione aggiornata così come pubblicata sul Geoportale della Lombardia.

Norme di attuazione

Le richieste di integrazione e aggiornamento dei riferimenti normativi, da apportare agli articoli 51, 78 e 79 sono state recepite.

DG Territorio e Protezione Civile - UO Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali Struttura Programmazione interventi di Difesa del Suolo (e-mail del 9/12/20)

Ai sensi dell'Intesa tra Regione e Città Metropolitana, sottoscritta il 15 ottobre 2019, si evidenziano di seguito alcune richieste di modifica del Piano Territoriale Metropolitano, al fine di renderlo coerente con i contenuti di cui al r.r. 7/2017 e s.m.i.

Norme di attuazione

Art. 9 Contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali

a) Al comma 5 si chiede di sostituire la frase:

“I comuni nelle scelte pianificatorie devono rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell'articolo 58 bis comma 3 della LR 12/2005 e smi e devono predisporre la documentazione sull'invarianza idraulica prevista nel medesimo articolo 58 bis.”

con la seguente:

“I comuni nelle scelte pianificatorie devono rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell'articolo 58 bis della LR 12/2005 e smi e del r.r. 7/2017 e s.m.i. e devono predisporre la documentazione sull'invarianza idraulica prevista dall'art. 14 del r.r. 7/2017 e s.m.i.”

Art. 21 Invarianza idraulica

- b) Al comma 1 si chiede di sostituire le parole “agli interventi stessi” (barrate nel comma 1 riportato di seguito per comodità) con le parole “all’urbanizzazione”, in quanto l’attuale scrittura è errata.

“1. (I) Il PTM persegue l’adattamento al cambiamento climatico favorendo la gestione corretta e sostenibile delle acque meteoriche. A tale fine i comuni applicano i principi di invarianza idraulica e idrologica, e di drenaggio urbano sostenibile, ai sensi dell’articolo 58-bis della LR 12/2005, a tutti gli interventi edilizi, stradali e ai parcheggi, che comportino una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione preesistente ~~agli interventi stessi~~, integrando a tale fine il regolamento edilizio, sulla base delle indicazioni del regolamento regionale n.7/2017 e smi.”

- c) Al comma 2 si chiede di sostituire la parola “percolazione” (barrata nel comma 2 riportato di seguito per comodità) con la parola “infiltrazione”, in quanto più adeguata al contesto.

“2. (I) La tavola 7 e il capitolo 4.3.2 della relazione del PTM forniscono, sulla base dei principali fattori geografici e antropici, indicazioni ai PGT sulle soluzioni di drenaggio da adottare tra le tipologie di ~~percolazione~~, di invaso, e di allontanamento. Il PGT declina alla scala di maggiore dettaglio le soluzioni di drenaggio sostenibile tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Relazione generale del PTM, classificate in base alle caratteristiche e agli usi dei suoli, e alla soggiacenza della falda. In tutti i casi ove sia tecnicamente fattibile il PGT assegna alle soluzioni di drenaggio sostenibile anche ulteriori funzioni al fine di contribuire all’attuazione della rete ecologica, della rete verde, e alla mitigazione degli effetti delle isole di calore.”

- d) Relativamente al comma 3 (in particolare alla frase sottolineata nel comma 3 riportato di seguito per comodità), si ribadisce quanto già affermato nel parere trasmesso in aprile e cioè che si concorda sull’opportunità di effettuare la ricognizione dei tratti di reticolo minore attualmente dismessi o interrotti, nonché il loro potenziamento, ma si ricorda che i volumi ottenuti potranno essere utilizzati per la gestione delle acque meteoriche al fine di risolvere le criticità evidenziate nello Studio comunale di gestione del rischio idraulico, di cui all’art. 14 del r.r. 7/2017 e s.m.i. e non per l’applicazione dell’invarianza da parte delle singole nuove trasformazioni. Tali interventi potranno essere funzionali alla gestione delle criticità idrauliche solo se non sarà prevista la riconnessione dei tratti dismessi al reticolo attivo o se l’eventuale riconnessione non comporta un aggravio in termini di portate al reticolo attivo.

“3. (I) La Città metropolitana, in collaborazione con l’Ufficio d’ambito della Città metropolitana di Milano (Ambito Territoriale Ottimale – ATO), sviluppa e aggiorna la banca dati del reticolo idrico minore a partire dai dati messi a disposizione dai comuni. Viene inoltre effettuata la ricognizione dei tratti non più utilizzati. Mediante apposita programmazione dei lavori il reticolo idrico viene ripristinato nei tratti dismessi o interrotti e viene potenziato al fine di incrementare i volumi di invaso per la laminazione delle acque meteoriche. Le azioni di ripristino e potenziamento devono, dove applicabile, contribuire alla realizzazione degli obiettivi della rete verde e della rete ecologica metropolitana. I costi per la raccolta e gestione dei dati, per gli studi e per gli interventi previsti dal programma lavori vengono finanziati con i proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per l’erogazione dell’acqua potabile.”

e) Nel comma 6 non si ritiene corretto il riferimento al r.r. 7/2017 e sm.i. che nulla dice in merito all'argomento trattato; si chiede pertanto di stralciare tale riferimento (come evidenziato nel comma 6 riportato di seguito)

"6. (D) Negli interventi che interessano territori non urbanizzati dovrà essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile adeguata ~~secondo gli indirizzi del Regolamento Regionale 7/2017 e smi sull'invarianza idraulica~~, della quale la parte preponderante dovrà essere realizzata con sistemazioni a verde, mentre la restante parte dovrà essere realizzata applicando tecniche e materiali tali da garantire un'elevata permeabilità."

f) Al comma 7 si chiede di sostituire la prima frase:

"Il progetto di invarianza idraulica e idrologica di cui all'art 10 del Regolamento regionale n.7/2017 e smi individua le soluzioni di drenaggio con riferimento all'intero territorio comunale, necessarie per mettere in sicurezza il territorio edificato esistente e, dove necessario, anche il territorio agricolo."

con la seguente:

"Il *Documento semplificato del rischio idraulico comunale* nonché lo *Studio comunale di gestione del rischio idraulico*, di cui all'art. 14 del r.r. 7/2017 e s.m.i. individuano le soluzioni di drenaggio con riferimento all'intero territorio comunale, necessarie per mettere in sicurezza il territorio edificato esistente e, dove necessario, anche il territorio agricolo."

Art. 50 Corsi d'acqua

g) Relativamente alle frasi sottolineate nei commi 1 e 2 riportati di seguito vale quanto detto alla lettera d). Per quanto riguarda le lettere a e b del comma 2, inoltre, non appare corretto il riferimento agli obiettivi di invarianza idraulica.

Comma 1

"Nelle tavole del PTM è rappresentato il reticolo dei corsi d'acqua da assumere quale prioritario riferimento per le politiche di qualificazione in relazione agli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica, di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, di progettazione e realizzazione della rete verde."

Comma 2

In relazione agli obiettivi di invarianza idraulica e mitigazione dei cambiamenti climatici, ai corsi d'acqua di cui al punto 1 si applicano i seguenti indirizzi:

a. favorire il naturale evolversi dei fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi, eliminando le situazioni critiche e le limitazioni del deflusso causate da tombature;

b. migliorare la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque, valutando la possibilità di realizzare aree di espansione e spagliamento delle acque, al fine indirizzare verso zone controllate le ondate di piena;

c. verificare la possibilità di riattivare i corsi d'acqua interrotti o di recuperare paleo-alvei concorrendo alla formazione di aree di accumulo delle acque piovane.

Art. 79 Ciclo delle acque

h) Al comma 2 si chiede di eliminare il riferimento al r.r. 7/2017 e s.m.i. (stralciando le parole barrate di seguito) in quanto non corretto.

Comma 2

"In relazione agli obiettivi riguardanti la tutela delle risorse idriche, i comuni prevedono misure finalizzate a:

a. prevedere soluzioni progettuali che regolino il deflusso dei drenaggi urbani verso i corsi d'acqua, ~~nel rispetto della normativa riguardante l'invarianza idraulica~~, individuando aree in

grado di fermare temporaneamente le acque nei periodi di crisi e bacini multifunzionali fitodepuranti, anche in accordo con altri comuni;”

Relazione generale

- i) Al paragrafo 3.3.2 Invarianza idraulica è ancora riportata la vecchia versione dell’articolo 1 del r.r. 7/2017 e s.m.i.; si chiede pertanto di inserire la versione vigente di tale articolo.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

DG Territorio e Protezione Civile - UO Programmazione territoriale e Paesistica

(e-mail del 10/12/20)

Le considerazioni che seguono riguardano gli aspetti di compatibilità e coerenza del PTM con il Piano paesaggistico regionale e con il Piano Territoriale d’Area Navigli Lombardi

Valutazione Paesaggistica

Premessa

Il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) è stato analizzato sotto il profilo paesaggistico tenendo conto di quanto indicato dalla l.r. 12/2005, dalla D.g.r. n. 6421 del 27 dicembre 2007 “Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei PTCP” ed in particolare da quanto previsto dalla normativa del Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.c.r. n. 951 del 19 gennaio 2010.

I dispositivi soprarichiamati comportano ricadute immediate sull’intero impianto del PTM e devono pertanto venire assunti quale riferimento per una attenta declinazione delle indicazioni relative ad ambiti e sistemi di dichiarata prioritaria attenzione regionale.

Al fine di qualificare il PTM come “atto a maggior definizione” del PPR, occorre siano verificate alcune condizioni relative sia alla rappresentazione cartografica che agli elaborati descrittivi e normativi; pertanto la valutazione di congruità e coerenza paesistica della proposta di PTM con il PTR/PPR non può prescindere dalla verifica della complessiva rispondenza, sia formale che sostanziale, degli atti ed elaborati proposti ai contenuti del Piano Regionale.

In particolare, si evidenzia che ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Normativa del PPR, il PTM deve perseguire prioritariamente la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, in modo da tutelare le preesistenze significative e i relativi contesti, oltre che contribuire a migliorare la qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio.

Considerazioni paesaggistiche generali

Il territorio della Città Metropolitana appartiene, nella distinzione operata dal Piano Paesaggistico Regionale, agli ambiti geografici caratterizzati da specifiche unità tipologiche di paesaggio; appartiene per gran parte alla fascia dell’alta pianura e nella parte a sud alla fascia della bassa pianura lombarda, inoltre, significativa, per dimensioni, risulta l’appartenenza a contesti indicati come paesaggi urbanizzati: questi ambiti riguardano il polo urbano milanese e la periferia metropolitana, con un rilevante peso nella realtà del territorio.

La classica distinzione tra alta pianura asciutta e bassa pianura irrigua, con la posizione di Milano nella fascia intermedia fra queste due importanti regioni agrarie, aveva determinato in passato il vero assetto del paesaggio, con le forme dell’insediamento (accentrate e lineari nella pianura asciutta, disperse e apparentemente casuali in quella irrigua), quelle culturali e anche quelle economiche. Tale segno distintivo, di fronte alla macroscopica espansione metropolitana, non è

oggi più avvertibile in quanto altri segni, altri elementi dominanti, di esito più o meno discutibile, caratterizzano il paesaggio del Milanese.

Il paesaggio dell'alta pianura lombarda è oggi un territorio intensamente coinvolto nei processi evolutivi che si presenta edificato per larghissima misura e caratterizzato dalla ripetitività anonima degli artefatti (grandi supermercati, stabilimenti industriali, sedi terziari etc..). Nel paesaggio della bassa pianura emergono invece elementi caratterizzati dalle divagazioni dei fiumi, generalmente aree poco urbanizzate e da sempre strumenti di produzione agricola, che restituiscono scenari ad alta sensibilità percettiva stante la vastità degli orizzonti, dove risulta fondamentale la tutela delle sistemazioni tradizionali del territorio agricolo e della struttura insediativa storica.

Gli indirizzi di tutela del PPR indicano per l'alta pianura la necessità di tutelare le residue aree naturali e preservare la continuità degli spazi aperti, nonché la riabilitazione dei complessi monumentali che spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato. L'eccessiva urbanizzazione tende infatti a compromettere il sistema naturale di drenaggio delle acque nel sottosuolo ed il carattere addensato dei centri e nuclei storici e la loro matrice rurale comune che costituisce un segno storico, in via di dissoluzione, per la diffusa tendenza attuale alla saldatura degli abitati e per le trasformazioni interne ai nuclei stessi.

Per la tutela della bassa pianura vi è la necessità di salvaguardare il mantenimento delle partiture poderali, della rete irrigua e dei manufatti che ancora oggi ne permettono l'uso e che comunque caratterizzano fortemente i diversi elementi della rete. La tutela deve essere inoltre orientata ad evitare l'inurbamento lungo le fasce fluviali, a conservare la configurazione morfologica delle aree golenali e a salvaguardare le naturali discontinuità del suolo per le lavorazioni agricole.

Di particolare interesse paesaggistico risultano i caratteri di naturalità dei corsi d'acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento, particolare attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di arginatura o convogliamento delle acque, constatando la generale indifferenza degli interventi più recenti al dialogo con i caratteri naturalistici e ambientali.

Contenuti della verifica

Il PTM conferma l'impianto del PTCP per quanto riguarda la tutela del paesaggio, tuttavia la proposta è costruita a partire da un consistente ed articolato sistema di analisi di tutte le componenti che connotano il territorio della Città Metropolitana, emerge un'attenta lettura del quadro territoriale e la conseguente individuazione degli obiettivi di piano.

L'approfondimento delle analisi contenute ed indicate nel PPR è stato condotto non limitandosi al semplice "passaggio di scala" ma definendo specifiche relazioni tra strategie di piano e articolato normativo, si apprezza soprattutto l'adeguatezza ed il recepimento degli obiettivi e delle misure generali di tutela paesaggistica dettati dal PTR e dagli indirizzi e prescrizioni del PPR che si riscontrano sia nella Relazione generale (Allegato 17) che nelle Norme di Attuazione (Allegato 1).

A partire dall'Intesa tra Regione Lombardia e Città Metropolitana, nella quale è stato definito lo schema di accordo sui criteri ed indirizzi del PTR per la redazione del PTM (l.r. 32/2015), all'interno degli ambiti prioritari di intervento è stato individuato il tema della Tutela e valorizzazione del Paesaggio, che trova ampio spazio e relazione nei 6 ambiti di Policy individuati dal Piano, e più nello specifico all'interno dei 10 macro progetti di rilevanza strategica che a loro volta individuano 24 progetti di carattere più operativo.

In particolare, emerge il progetto di rete verde metropolitana, di rete ecologica ed in linea generale di sostenibilità ambientale che abbraccia diverse tematiche dedicate alle emergenze ambientali

quali: consumo di suolo e altre risorse non rinnovabili, emissioni in atmosfera, resilienza ai cambiamenti climatici, consolidamento ai servizi ecosistemici, nonché intese con i parchi regionali per il raccordo delle diverse competenze ambientali e paesaggistiche.

Particolare approfondimento è stato svolto nella progettazione della Rete Verde Metropolitana che, a partire dall'attuazione dell'art. 24 del PPR, costituisce il sistema integrato di tutti gli spazi verdi finalizzato alla qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione del paesaggio.

Si evince una stretta relazione tra la Rete Verde Metropolitana e la Rete Ecologica Metropolitana, vengono inglobate ampie tematiche che concorrono alla determinazione del "metaprogetto" e sono individuate le Unità di Paesaggio e Ambiente (UPA) nelle quali vengono evidenziate le priorità di pianificazione delle strategie per il miglioramento degli aspetti paesaggistici, naturalistici e storico-culturali.

La RVM prevede di migliorare il Paesaggio e l'Ambiente attraverso azioni da attuarsi tramite le Nature Based Solutions (NBS), finalizzate ad articolare e realizzare l'infrastruttura verde metropolitana. L'Abaco delle NBS consente di avere una visione aperta su studi ed approfondimenti di casi, nazionali ed esteri, specifici per la riqualificazione e la valorizzazione dei territori interessati dalla Rete Verde.

A tal proposito si suggerisce, al fine di ampliare la proposta delle soluzioni progettuali relative alle "buone pratiche" di intervento sul territorio, di integrare i collegamenti bibliografici anche con i riferimenti alla d.g.r. n. 495/2013 "Linee guida per il recupero delle cave in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale" e alla d.g.r. n.8837/2008 "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle Infrastrutture della mobilità", parti integranti del PPR vigente, in quanto fanno specifico riferimento a soluzioni progettuali concrete di miglioramento degli aspetti paesaggistici e ambientali.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, si constata lo specifico riferimento agli articoli delle NTA del PPR, relativi al TITOLO III - disposizioni immediatamente operative - e agli elementi qualificanti il paesaggio riconosciuti a livello regionale.

Tuttavia non emergono i riferimenti al riconoscimento della viabilità storica di interesse paesaggistico (art.26 del PPR), tracciati viari storici che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo regionale. Si fa riferimento ad esempio al tracciato di interesse storico culturale *Greenway del Ticino e del Naviglio Grande Milanese (strada alzaia)*, alla *Pista ciclabile del Naviglio della Martesana*, alla *Greenway Milano Varzi*, alla *SS412 della Val Tidone*, alla *Greenway della valle dell'Adda*, al *Sentiero del Giubileo*, alla *SS526 Est Ticino*.

Si chiede pertanto di integrare, anche ai fini dell'implementazione della RVM, la documentazione cartografica e l'apparato descrittivo e normativo (art. 59) con i suddetti tracciati guida e strade panoramiche, riconosciuti a livello regionale. La viabilità in questione rientra nella rete fondamentale dei tracciati che collegano i principali centri urbani ma anche quella parte di territorio connotata da elementi di carattere naturalistico, pertanto possono rientrare a far parte delle linee di forza per la mobilità, individuate nella TAV 2 del Piano, ed in stretta relazione con la TAV 9, che individua la rete ciclabile metropolitana.

Gli aspetti relativi agli ambiti tutelati in forza al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs.42/2004, sono riscontrabili nell'Allegato 23 "Repertorio dei vincoli e delle tutele", dove si rilevano gli elenchi dei riferimenti normativi ed i link per la visualizzazione della tutela.

Risulta di estremo valore la corretta indicazione delle aree tutelate in quanto si riferiscono a normative nazionali e regionali, fondamentali per lo sviluppo della pianificazione comunale, per la predisposizione dei PGT, per la salvaguardia e riconoscibilità del territorio e per la gestione delle eventuali trasformazioni dello stesso.

Pertanto risulterebbe opportuno predisporre un riscontro immediato delle tutele attraverso una cartografia o una tabella di sintesi, che consentano di leggere i precisi riferimenti alle tutele paesaggistiche dettate dagli artt. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La consultazione dell'Allegato 23, consentirà poi di approfondire dette tematiche attraverso i link di collegamento ai sistemi informativi territoriali regionali e provinciali.

Il tema del degrado è stato ampiamente sviluppato, anche in riferimento all'art. 28 del PPR e agli obiettivi ed indirizzi dettati dai commi che lo compongono. Il corretto riferimento alla parte IV del PPR - *RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E CONTENIMENTO DEI POTENZIALI FENOMENI DI DEGRADO* - ha permesso di individuare i gradi di intervento e gli indirizzi necessari al recupero delle aree degradate nel più ampio contesto paesaggistico. Il Capo VI della Normativa del PTM (artt. 75, 76 e 77) detta indirizzi, disposizioni e prescrizioni finalizzate al recupero dei territori interessati da situazioni che hanno compromesso la riconoscibilità dei luoghi, nello specifico, nell'Allegato 24, è individuata la ricognizione degli ambiti e delle aree di degrado con precisi riferimenti e link di collegamento a fonti regionali e provinciali.

A tal proposito si sottolinea la necessità di un continuo e costante monitoraggio per l'aggiornamento dei dati, al fine di permettere al meglio l'utilizzo degli stessi soprattutto nella pianificazione locale, attraverso i PGT, quali piani di maggior definizione sul territorio.

PTRA Navigli Lombardi

Per quanto riguarda il tema della coerenza del PTM con il PTRA Navigli Lombardi, si specifica quanto segue.

Il PTRA Navigli, in sintesi, si pone come obiettivo principale la tutela e la valorizzazione del "sistema Navigli", riconosciuto come elemento di identità storico-culturale della Lombardia.

In quest'ottica, il Piano promuove azioni di riequilibrio territoriale, inteso come qualificazione dell'ambito dei Navigli dal punto di vista della tutela del paesaggio naturale, culturale e della sua valorizzazione turistica, per una fruizione sostenibile del territorio. Le "aree tematiche prioritarie" di intervento individuate dal PTRA sono: il PAESAGGIO, il TERRITORIO e il TURISMO. In tali ambiti il Piano declina obiettivi e azioni che concorrono alla valorizzazione del "Sistema Navigli" in coerenza con la visione strategica della programmazione generale e di settore.

Gli obiettivi principali del PTRA sono:

- Navigare da Locarno a Venezia e da Lecco a Milano: ripristinare le grandi vie d'acqua dai laghi Maggiore e Lario a Milano e da Milano al Po attraverso il sistema dei Navigli;
- L'antica cerchia dei Navigli a Milano: ripristinare la memoria della cerchia cittadina, che ha rappresentato nel passato l'anello di congiunzione tra Naviglio Grande, Pavese e Martesana.
- Riqualificazione e restauro delle sponde, dei manufatti idraulici e dei sistemi di attraversamento del sistema navigli: attenta conservazione dei manufatti e delle sponde dei canali, nonché delle conche e dei ponti storici, che contribuiscono alla complessa immagine estetico/culturale;
- Tutela delle aree libere: previsione di uno specifico obiettivo del piano che ne limiti l'edificazione delle aree libere in una fascia di 100 metri di profondità dalle sponde dei navigli, laddove non sia già presente un apposito decreto di vincolo paesaggistico;

- Navigli in bicicletta: creazione di una gerarchia di rete regionale che connetta il sistema dei canali con i punti di attrattività storico culturale ed ambientale sfruttando le reti verdi, ed i luoghi del lavoro o la connessione con il TPL. Dalla rete così disegnata si diramano tutte le reti locali creando una rete ramificata e diffusa in grado di connettere Ticino, Adda e Po;
- Valorizzazione turistica del sistema navigli: il sistema dei navigli rappresenta un naturale itinerario turistico, che attraversa il cuore della Lombardia, ricco di storia e di natura, da cogliere attraverso una visione lenta, grazie a sistemi di mobilità sostenibile che permettano di cogliere tutte le sue peculiarità.

Per quanto riguarda i documenti del PTM, nella relazione generale del piano sono richiamati i contenuti dell'intesa sottoscritta tra Regione Lombardia e Città Metropolitana relativa ai criteri ed indirizzi del PTR per la redazione del PTM.

Per quanto riguarda il PTR Navigli, nella declinazione dell'ambito prioritario di intervento "Parchi ed ecosistemi a scala metropolitana", la relazione generale riporta quanto contenuto nell'intesa ovvero che *"il PTR Navigli approvato dal Consiglio Regionale nel 2010 definisce specifiche linee di azioni finalizzate a valorizzare il sistema rurale-paesistico-ambientale dei territori posti lungo le sponde dei navigli lombardi. In particolare introduce una fascia prescrittiva di inedificabilità di 100 mt. lungo le sponde dei canali e una fascia di tutela di 500 mt. avente valore di indirizzo per la valorizzazione delle rilevanze paesaggistiche, di ricomposizione dei contesti rurali, di individuazione di ambiti per la Rete Verde regionale e per la Rete ecologica, elementi che potrebbero essere approfonditi nel PTM per la sistematizzazione delle politiche attinenti i temi in oggetto."*

Nel piano adottato il tema della Rete Verde viene declinato in maniera puntuale, con l'individuazione degli elementi costitutivi della RVM tra i quali è presente il sistema dei navigli e la fascia dei 500 metri individuata nel PTR.

Nella parte della relazione relativa agli ambiti ed elementi di prevalente valore storico e culturale, inoltre, si dà atto che *"Nei comuni il cui territorio è interessato dal Piano Territoriale d'Area dei Navigli Lombardi (PTR Navigli), devono essere applicati i limiti e i vincoli dettati dallo stesso PTR, fatte salve le eventuali indicazioni più restrittive già presenti negli strumenti di pianificazione sottordinati."*

Per quanto riguarda le **Norme di Attuazione** del piano, il PTR Navigli è richiamato in diversi articoli, nei quali si richiama la prevalenza rispetto ad altri strumenti di pianificazione, la prescrittività di alcuni contenuti ed il rinvio alle azioni di piano.

In particolare:

Art. 7 Raccordo con gli altri strumenti di pianificazione

Al comma due è previsto che *"Le disposizioni e i contenuti del Piano Territoriale Regionale d'Area (PTR) dei Navigli Lombardi, nei territori dei comuni interessati, hanno efficacia prevalente rispetto alla pianificazione territoriale di area vasta e comunale."*

Art 53 Sistemi dell'idrografia artificiale

Al comma 3 è previsto che *"Per i sistemi dell'idrografia artificiale valgono le seguenti prescrizioni, aventi efficacia prevalente ai sensi del precedente articolo 44, comma 3:*

a. entro la fascia di tutela di 100 metri del Piano Territoriale d'Area dei Navigli Lombardi (PTR Navigli) e limitatamente ai comuni e alle aree poste all'interno del perimetro d'ambito del PTR Navigli hanno efficacia prescrittiva le disposizioni contenute nella Sezione 2 – Area tematica prioritaria "Territorio", in funzione delle relative Azioni di piano a cui si rinvia;

b. entro la fascia di 10 metri lungo le rive dei Navigli storici, di cui all'articolo 21 delle NdA del PPR, sono ammessi i soli interventi per la gestione e la manutenzione del corso d'acqua e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione del verde, fatti salvi interventi di opere pubbliche che dovranno garantire contestuali interventi di riqualificazione delle sponde e delle alzaie. Sono altresì ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti pubblici e privati regolarmente assentiti se effettuati in conformità alle apposite regole di tutela, d'inquadramento e di compatibilità con il paesaggio e il contesto stabilite nella sezione 2 - Area tematica prioritaria "Paesaggio" del PTR A Navigli;

c. rispetto delle modalità e criteri di intervento contenuti nella sezione 2 - Area tematica prioritaria "Paesaggio" - del PTR A Navigli per le opere di manutenzione e restauro dei manufatti afferenti ai Navigli (strade, alzaie, chiuse e canali);

.....
g. realizzare attraversamenti o altri manufatti in modo da garantire la possibilità di navigazione lungo tutta l'idrovia lombarda, ossia anche lungo l'itinerario Locarno-Milano (comprendente un tratto del Fiume Ticino, il Canale Industriale, il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese) e lungo l'idrovia Lario-Adda-Milano-Po (comprendente il Naviglio di Paderno e il Naviglio della Martesana), coerentemente con gli obiettivi del PTR A Navigli relativi allo sviluppo della navigazione, anche per tratti, e della mobilità sostenibile sui tratti lombardi di tali itinerari".

Art 69 Rete Verde Metropolitana

Al comma 1 dell'articolo si prevede che "Il PTM, in attuazione dell'articolo 24 del PPR, dettaglia alla scala metropolitana le disposizioni della rete verde regionale La Rete Verde Metropolitana (RVM) si relaziona in modo stretto con la Rete Ecologica Metropolitana, che assume, in tal senso, specifico valore paesaggistico, unitamente agli elementi del Piano d'Indirizzo Forestale, ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, agli ambiti di tutela faunistica di cui al Piano faunistico-venatorio, alle greenway e alle mitigazioni verdi dei corridoi infrastrutturali. In osservanza al Piano Territoriale Regionale d'Area "Navigli Lombardi" (d'ora in avanti richiamato con l'acronimo PTR A), contribuisce inoltre alla definizione della RVM la "fascia di tutela di 500 m" dalle sponde dei Navigli".

Art 77 Indirizzi per la pianificazione comunale in presenza di situazioni di degrado e compromissione paesaggistica

Al comma 4 dell'articolo si prevede che "Nell'ambito interno al perimetro del PTR A "Navigli Lombardi" i comuni nel cui territorio ricadono aree dismesse e degradate segnalate nel PTR A stesso (sez. 2 – Territorio e riportate nella tavola 5 "Aree dismesse e in trasformazione" del PTR A stesso), per la loro condizione di criticità, devono individuare, recepire e meglio dettagliare nei PGT tali aree, definendone le idonee misure di recupero urbanistico e paesistico."

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile (nota prot. S1.2020.0031600 del 16/12/2020)

Gli elaborati relativi al PTM sono stati esaminati verificandone gli aspetti di conformità normativa e di compatibilità rispetto alla programmazione regionale di settore. Le osservazioni che seguono compendiano le osservazioni già espresse con nota n. S1.2020.0017589 del 16.7.2020 nell'ambito del procedimento VAS e risultate non o solo parzialmente recepite negli atti adottati, nonché la valutazione sui contenuti di nuovo ingresso.

1. Valutazioni di carattere generale

Per i profili attinenti al tema della mobilità anche di rango regionale, il P.T.M. adottato si caratterizza principalmente per l'attenzione agli aspetti della valorizzazione delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto come parte strutturale dei processi di sviluppo del territorio metropolitano e del rafforzamento degli strumenti di analisi propedeutici alla valutazione di sostenibilità degli impatti da questi generati sull'efficienza dell'offerta, con particolare riguardo al governo delle trasformazioni di portata sovracomunale.

A fronte di questi punti qualificanti, e comunque nel quadro di una sostanziale compatibilità con i principali obiettivi della programmazione di settore sovraordinata, in termini generali si conferma che:

- ✓ lo strumento non fornisce indicazioni sulla priorità degli interventi in esso previsti, come potrebbe invece risultare utile/opportuno in particolare rispetto ai prolungamenti delle linee metropolitane;
- ✓ permane marginale il coinvolgimento delle strutture Regionali nei processi decisionali, di pianificazione e nei tavoli di confronto con il territorio, specialmente nel caso delle grandi trasformazioni di scala metropolitana o superiore (attuate di norma con strumenti di programmazione negoziata, e, in particolare, con Accordi di Programma); queste non risultano infatti oggetto di una disciplina specifica bensì 'intercettate' e gestite all'interno delle valutazioni di compatibilità dei P.G.T., secondo un approccio che appare riduttivo rispetto alla portata e alla complessità delle implicazioni di area vasta proprie di questi processi;
- ✓ riguardo all'obiettivo dichiarato - sia pure '*di prospettiva*' - di trasformare le linee suburbane 'S' da sistema ferroviario a metropolitano ¹¹⁾, la riscontrata riproposizione di riferimenti alle previsioni di riorganizzazione del servizio mutate del P.U.M.S. di Milano non restituisce un quadro corretto delle competenze e delle funzioni attribuite dalla vigente normativa nazionale e regionale a Comuni, Città metropolitane e Regioni, in particolare per quanto concerne la programmazione del Servizio Ferroviario Regionale e delle relative strategie da implementare sulla rete. Tale fraintendimento, si sottolinea, rischia di compromettere la validità stessa dello strumento a sostegno e riscontro delle proposte di sviluppo della rete di trasporto metropolitano in rapporto agli scenari in esso delineati;
- ✓ sempre dal confronto con la proposta di P.T.M. valutata in ambito VAS, si ribadisce l'opportunità che, con riferimento all'obiettivo di miglioramento dei servizi per la mobilità pubblica in coerenza con il sistema insediativo, il Piano venga integrato con apposite direttive affinché le previsioni urbanistiche dei P.G.T. siano correlate a specifici interventi finalizzati, in particolare, a:
 - assicurare corridoi preferenziali (corsie di svincolo e asservimenti semaforici) ai sistemi di trasporto di massa rispetto al traffico veicolare privato;
 - garantire l'ampliamento della rete delle corsie riservate ai mezzi del trasporto collettivo e, più in generale, il miglioramento delle caratteristiche di percorribilità dei corridoi del trasporto pubblico nonché dei corridoi di accesso alle strutture e ai nodi di interscambio, consentendo di incrementare le *performance* e l'appetibilità del trasporto pubblico stesso rispetto al traffico privato;
 - assicurare l'accessibilità al sistema di trasporto pubblico agli utenti disabili e a ridotta mobilità;

¹¹⁾ rif. *Relazione generale*, 3.6 'Infrastrutture e mobilità'. Ved. in dettaglio punto 2.a) del presente documento.

- garantire la transitabilità e accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico nei centri storici;
- ✓ in materia di sistemi per la navigazione, il Piano permane privo di riferimenti al progetto di riapertura del Naviglio Martesana e della Cerchia interna; si ricorda che per quest'ultima il Comune di Milano ha attivato interlocuzioni con la Regione, i Comuni lambiti e la stessa CMM, facendo presente che la coerenza con la pianificazione territoriale rappresenta una delle condizioni di ammissibilità per il riconoscimento di eventuali finanziamenti stanziati dall'Unione Europea.

2. Proposte di modifica

Sulla base di quanto illustrato in premessa, con riferimento ai singoli elaborati costitutivi della proposta di Piano si formulano i seguenti rilievi.

Elaborati testuali

a) Relazione generale

• 3.6 *'Infrastrutture e mobilità'*

si invita a rimuovere dal Piano riferimenti all'obiettivo che le linee 'S' possano evolvere *'in prospettiva da sistema organizzato secondo modalità ferroviarie a sistema con caratteristiche metropolitane urbane'*, ricordando che la competenza sulla pianificazione del Servizio Ferroviario Regionale è di Regione Lombardia e nella consapevolezza che, sul piano della reale perseguibilità:

- ✓ tale scenario implicherebbe, tra l'altro, la riconfigurazione impiantistica e normativa degli assi ferroviari, con tecnologie finalizzate ad una gestione di tipo metropolitano delle tratte impegnate dalle linee suburbane;
- ✓ le linee di un sistema con caratteristiche di metropolitana urbana non risulterebbero compatibili con la circolazione mista di servizi merci (o più 'lenti' rispetto al servizio metropolitano) o regionali/nazionali (più 'veloci').

• 3.6.1 *'Infrastrutture della rete viaria'*

Rispetto agli obiettivi di rafforzamento della S.P. 40 'Binaschina', si dà atto che, in sostanziale accoglimento di quanto richiesto nel citato parere precedente di questa Direzione, la formulazione proposta in fase di adozione circa gli scenari di intervento da valutare prefigura opportunamente una posizione di maggiore apertura di CMM al confronto di merito sulle risultanze del *Documento di fattibilità sulla riqualificazione/il potenziamento della SP 40 "Binaschina"* predisposto da Regione Lombardia e condiviso con i principali *stakeholder* in specifici momenti di confronto sostenuti ad aprile e novembre 2020. A seguito dell'ufficializzazione del suddetto Documento di fattibilità da parte di I.L. S.p.A., avvenuta ad inizio dicembre, tutti i soggetti istituzionali coinvolti sono ora in possesso degli elementi di conoscenza utili per valutare i principali pro e contro di ciascuna macroalternativa di intervento, e possono pertanto concorrere a definire con maggiore consapevolezza la strategia di azione da adottare (tra cui è certamente compresa la riqualificazione senza potenziamento della direttrice, che peraltro gli esiti della parte relativa all'analisi costi-benefici invitano a valutare con attenzione in ragione dei possibili profili di efficacia socio-economica). Alla luce di quanto sopra, si ravvisa l'opportunità di perfezionare ulteriormente il testo adottato sul tema sostituendo la locuzione *'studiando una soluzione meno impattante di quella evidenziata nello studio di fattibilità della Regione, che contenga il consumo di suolo e la formazione di aree intercluse'* con *'approfondendo e perfezionando la soluzione riportata nel Documento di fattibilità predisposto*

dalla Regione con l'obiettivo di ridurre gli impatti, contenendo, in particolare, il consumo di suolo e la formazione di aree intercluse'.

- **3.6.2 'Servizi di mobilità e trasporto pubblico'**

Rispetto alla proposta di Piano valutata in VAS, si riscontra positivamente l'accoglimento di larga parte delle osservazioni espresse. Tra quelle non esplicitamente recepite, si ritiene anche in questo caso di riproporre, per l'importanza dell'argomento, l'utilità di affinare ulteriormente il testo allo scopo di richiamare con maggiore evidenza che l'assetto normativo attuale assegna alle Regioni la competenza esclusiva in materia di pianificazione ferroviaria proprio in virtù della necessità di mantenere una stretta relazione tra la pianificazione del servizio, la compatibilizzazione della capacità con i sistemi nazionali e lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria in forma coerente con le esigenze del servizio stesso. In questo senso, come già sottolineato, la scelta di assumere le indicazioni del P.U.M.S. di Milano in luogo di un più esplicito raccordo con la programmazione regionale ad esso sovraordinata finisce per produrre effetti distorsivi che, alla scala propria dello strumento del P.T.M., appaiono evidenti nella contraddizione tra gli obiettivi di accorciamento VS rafforzamento dei servizi suburbani verso i capoluoghi delle province confinanti, perseguiti rispettivamente in antitesi dallo strumento locale e da quello metropolitano. Per questi motivi occorre ribadire, in particolare, che la proposta di aggiungere alle linee suburbane 'S' nuove fermate attualmente non previste dalla programmazione regionale ¹²⁾ necessita di essere quantomeno supportata preventivamente da uno studio effettuato dal gestore della capacità nazionale (RFI) che dimostri la sostenibilità di orario di tali interventi in relazione alla configurazione dei vincoli di ingegneria del sistema di trasporto, con specifico riguardo al mantenimento dei nodi di corrispondenza esterni al sistema e dei corridoi di equidistanza lungo le tratte ed in ingresso al Nodo di Milano.

Un affondo merita inoltre la previsione del collegamento che, relazionandosi con la ferrovia Garbagnate-Lainate (all'altezza del sito ex Alfa Romeo) interessi gli ambiti di Rho-Fiera, MIND, Roserio/Certosa. Il tema trova riscontro nel presente paragrafo della Relazione (oltre che, a livello grafico, nella Tavola 2), ove vengono richiamate le opportunità di collegare MIND con Arese, Lainate, Garbagnate e Rho e di attivare sinergie tra il medesimo comparto MIND e, in particolare, le aree destinate al comparto Città della Salute a Sesto San Giovanni. Rispetto a questa formulazione si rimarca, da una parte, l'assenza di riferimenti alle connessioni di MIND con le polarità di Roserio/Certosa, e, contestualmente, la presenza di un richiamo a correlazioni tra MIND e Città della Salute che, se pure condivisibili in termini generali, non risultano ad oggi corrispondere a previsioni di nuovi collegamenti infrastrutturali. Rispetto, inoltre, all'indicazione che l'attuazione del P.T.M. (ovvero il P.U.M.S. della CMM) possa assicurare lo sviluppo di studi di approfondimento dedicati al tema delle connessioni di MIND precedentemente citate, si ricorda che, per quanto riguarda i collegamenti tra il comparto ex Alfa Romeo, Rho-Fiera, l'area MIND e le polarità di Certosa e Roserio, è stato recentemente sottoscritto (anche da Regione e CMM) un protocollo per la redazione, entro il 2021, di un documento di fattibilità. Si chiede, pertanto, che contenuti del paragrafo in argomento siano perfezionati in coerenza con tutto quanto sopra.

¹²⁾ Si richiama, ad esempio, che le fermate di Poasco e di Opera previste sulla linea Rogoredo-Pavia (linee 'S2' e 'S13') non fanno parte del progetto definitivo di quadruplicamento attualmente assoggettato a procedura VIA nazionale.

Rispetto, infine, all'elenco degli interventi sulla rete ferroviaria indicati a pag. 96, si rimanda alle osservazioni in seguito riportate per l'Allegato 4 delle Norme di Attuazione.

b) Norme di Attuazione

- *Art. 5 – ‘Varianti e aggiornamenti’*

il P.T.M. prefigura una significativa estensione delle possibilità di modificare lo strumento attraverso procedure di c.d. ‘variante semplificata’, comportanti, tra l'altro, il non assoggettamento del procedimento a valutazione Regionale. Nei termini disciplinati nel presente articolo, tuttavia, le fattispecie di ricorso a tale istituto non risultano rientrare tra quelle consentite dall'art. 17 l.r. 12/2005 e vanno pertanto ricondotte a coerenza con il disposto legislativo.

- *Art. 12 – ‘Valutazione ambientale e monitoraggio’*

al comma 7., verificata l'insufficienza – sul punto – del rimando disciplinare ai Criteri P.T.R. sulla riduzione del consumo di suolo, introdotto in fase di adozione, si ripropone la necessità di definire più specificamente le modalità con cui viene sviluppata l'attività di monitoraggio del P.T.M., e, in particolare, il sistema di indicatori di stato e di risposta, che dovrebbero essere presentati insieme al loro valore ‘base’ e ai valori *target* di riferimento utili per verificare l'effettiva efficacia delle iniziative previste dallo strumento.

- *Art. 34 – ‘Reti infrastrutturali’*

al termine del comma 5., riguardante il valore di indirizzo delle ‘ipotesi allo studio’ di cui al comma 2. lett. d) dello stesso articolo, si propone di apportare la seguente integrazione, che, per le opere di mobilità richiamate anche dal P.T.R., appare maggiormente coerente con i disposti del § 3.2 del Documento di Piano dello strumento regionale stesso: ‘(...) Per questi tracciati la pianificazione comunale deve garantire la possibilità di conseguire gli obiettivi di connettività, *concorrendo, in particolare, a mantenere impregiudicati i requisiti di realizzabilità tecnica degli interventi secondo i progetti di riferimento per essi indicati all'Allegato 4 delle Norme di attuazione*’.

Al comma 6. si segnala che, a seguito dell'entrata in vigore dei corridoi di salvaguardia infrastrutturali di cui al novellato art. 102 bis l.r. 12/2005, avvenuta con la pubblicazione dell'Aggiornamento 2020 del P.T.R.¹³⁾, per gli interventi qualificati nel P.T.R. stesso come ‘Obiettivi prioritari infrastrutturali di interesse regionale e sovregionale’ il riferimento alla d.g.r. VIII/8579 del 3.12.2008 non ha più ragion d'essere e va pertanto rimosso dal dispositivo, essendo ora i criteri di dimensionamento del vincolo definiti all'interno del Piano regionale (sezione Strumenti Operativi);

- *Art. 35 – ‘Luoghi urbani per la mobilità (LUM)’*

si rinnova l'esigenza di prevedere in modo più esteso il coinvolgimento di Regione Lombardia e degli operatori del SFR e dell'Agenzia del TPL nella scelta e nell'attuazione delle iniziative correlate ai Luoghi Urbani per la Mobilità di rilevanza strategica metropolitana, in particolare rispetto al tema dell'accessibilità alle stazioni del SFR. A tal fine il comma 2. sia così integrato: ‘Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città metropolitana dettaglia le dotazioni e i servizi aggiuntivi necessari affinché le fermate di cui al comma 1. assumano il ruolo programmato nel P.T.M. *in coordinamento con Regione, l'Agenzia per il TPL del Bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e*

13) rif.: d.c.r. n. XI/1443 del 24.11.2020 ‘Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020’, pubblicata sul BURL n. 50 S.O. del 7.12.2020.

Pavia e i gestori dell'infrastruttura ferroviaria, tranviaria e metropolitana (...). Si ripropone altresì l'utilità di istituire un tavolo comune con Regione per giungere ad un progetto condiviso sul dimensionamento delle strutture periferiche di interscambio secondo una logica di progressività dimensionale e di politica gestionale proporzionale alla distanza dal capoluogo (parcheggi più piccoli e a pagamento al confine con Milano; parcheggi molto capienti e gratuiti sulle stazioni più distanti da Milano).

Al comma 6., relativamente alla dimensione di superficie dei L.U.M., si segnala, nel quinto periodo, l'erronea inversione nell'ordine dei termini 'sovracomunale' e 'metropolitana' riferiti all'area del cerchio minimo di identificazione.

Al comma 7., in coerenza con l'obiettivo specifico di *'Assicurare che tutto il territorio metropolitano benefici di eque opportunità di accesso alla rete su ferro e organizzare a tale fine le funzioni nell'intorno delle fermate della rete di trasporto'* ¹⁴⁾, sia aggiunta la seguente frase al termine del periodo del punto a1.: *'I parcheggi di interscambio localizzati nei L.U.M. devono essere destinati in maniera indifferenziata agli utenti del trasporto pubblico e accessibili a titolo gratuito e senza limitazioni di orario'*.

Elaborati cartografici e Allegato 4 N.d.A.

a) Tavole

I contenuti della *Tavola 1 – Sistema infrastrutturale* e/o della *Tavola 2 – Servizi urbani e linee di forza per la mobilità* devono essere verificati in relazione alla mancanza/incompletezza di rappresentazione e/o all'inesatta qualificazione dei seguenti interventi:

1. Opere qualificate nel P.T.R. come *Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale* ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. 12/2005:
 - *Potenziamento e riorganizzazione del nodo di Milano Bovisio*: occorre evidenziare, in particolare, l'intervento di potenziamento infrastrutturale (nuovi binari, interscambio con metrotranvia interperiferica nord) e il potenziamento fino a Quarto Oggiaro con nuovi binari di attestamento per servizi provenienti da Porta Garibaldi FS;
 - *Metrotranvia Milano–Limbiato*: da rappresentare – in colore grigio – l'ipotesi di passaggio in Varedo FNS;
 - *Prolungamento M5 a Monza*: evidenziare anche l'alternativa metrotranviaria con prolungamento della linea 31 fino a Nova Milanese in connessione con la metrotranvia Milano-Seregno
2. Opere di cui all'Allegato 3' alla Relazione di monitoraggio del P.R.M.T.:
 - *Raccordo A4-A51*;
 - *A4 – Ammodernamento Novara est-Milano - Lotto di completamento '2.3' (da barriera di Milano Ghisolfi sino a fine competenza)*: opere in corso di costruzione e con aree occupate;
 - *Potenziamento del Sistema Gottardo: riqualificazione del terminal intermodale di Milano Smistamento*
3. Altri interventi in programmazione regionale:
 - *Variante alla ex S.S. 233 'Varesina'* (opera connessa all'autostrada Pedemontana, cod. TRVA13-14, che interessa il territorio di Rescaldina);

¹⁴⁾ rif.: Norme di attuazione, art. 2, comma 2. Obiettivo 3.

- *Ferrovia Garbagnate-Arese*: da integrare con il prolungamento fino a Lainate (Via delle Alpi);
- *Metrotranvia interperiferica nord* (l'ipotesi segnata nel P.T.M. non intercetta il SFR a Sesto San Giovanni. Prevedere diramazione verso Sesto FS).

Con riferimento specifico alla *Tavola 2*, inoltre, si suggerisce di verificare nuovamente i contenuti dell'elaborato in relazione alle previsioni urbanistiche e alla perimetrazione di alcune aree ivi identificate come dismesse, riscontrandosi, ad esempio, che permangono rappresentati come tali i sedimi corrispondenti alla vecchia e alla nuova Fiera di Milano, l'area della Manifattura Tabacchi a Milano e il c.d. 'Polo dei distretti produttivi' a Locate Triulzi (comparti che sono già stati assoggettati a progetti di riconversione e sono al momento in completamento quando non già realizzati e attivi). Permangono altresì non rappresentati alcuni ambiti interessati da Accordi di Programma già sottoscritti e con superficie territoriale maggiore di 100.000 mq: tra questi, l'area di Cascina Merlata in Milano e l'ambito 'ex Auchan' a Cinisello Balsamo. Per il comparto di Milano Santa Giulia, inoltre, non risulta riportata la previsione di prolungamento della metrotranvia. Si rinnova, inoltre, l'utilità di accompagnare le informazioni contenute nel tematismo con una specificazione delle principali caratteristiche tipologiche e dimensionali degli Ambiti di Trasformazione con superficie superiore a 100.000 mq (superficie territoriale, indici assegnati e funzioni pubbliche e private da insediare).

Rispetto alla rappresentazione del corridoio TPL che collega la frazione di Bariana al polo di Rho-Fiera interessando i territori di Arese e di Rho, si rileva, in coerenza con quanto già evidenziato nell'ambito delle osservazioni al § 3.6.2, che essa riscontra solo parzialmente l'esigenza di connessioni richiamata nel precedente parere regionale (lasciando scoperto il tema delle connessioni verso Roserio/Certosa passando per l'ambito di MIND) e, contestualmente, che il segno grafico utilizzato appare indicare in modo eccessivamente circostanziato la giacitura del collegamento, tenuto conto che, come detto, il documento di fattibilità per la valutazione delle possibili alternative di intervento non è ancora stato avviato. Pertanto, nelle more degli esiti di questa prima fase di progettazione, si ritiene più opportuno che la previsione sia restituita nella tavola con un graficismo differente che non richiami contenuti localizzativi.

Nella *Tavola 9 – Rete ciclabile metropolitana* si ripropone la richiesta di rettificare la legenda indicando 'Tracciati percorsi ciclabili P.C.I.R. del P.R.M.C.' - e non già del P.R.M.T. - in quanto i P.C.I.R. sono propriamente individuati dal Piano Regionale della Mobilità Ciclabile e solo recepiti come tali dal P.R.M.T. Si suggerisce, inoltre, di integrare l'elaborato e la relativa legenda richiamando il progetto della ciclovia di interesse nazionale VENTO, che all'interno del territorio della Città metropolitana interessa il tratto dalla Darsena di Milano ai confini con la provincia di Pavia sovrapponendosi al P.C.I.R. n. 5 e il cui Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30.1.2020.

b) Allegato 4 alle Norme di attuazione ('Elenco dei progetti infrastrutturali', Art. 34 Nda)

All'interno della colonna 'Altro atto "pianificatorio" di riferimento' sia aggiunto apposito richiamo agli interventi che sono anche qualificati '*Obiettivi prioritari infrastrutturali di interesse regionale e sovraregionale (art. 20 comma 4 l.r. 12/2005)*' nel P.T.R.

L'elaborato va inoltre aggiornato inserendo, ove necessario, i riferimenti alle opere sopra citate come mancanti o incomplete nella restituzione cartografica delle Tavole 1 e 2 (ad esempio, tra gli interventi infrastrutturali della rete ferroviaria non viene richiamato il Progetto di Fattibilità

Tecnica ed Economica di ammodernamento e potenziamento del Nodo di Bovisa, approvato con d.g.r. n. 2657 del 16.12.2019).

Si segnalano, inoltre, i seguenti elementi:

- **Rete stradale**

occorre aggiornare gli avanzamenti progettuali relativi agli interventi di potenziamento della ex S.S. 35 'dei Giovi' (tratta Milano – Meda) e della S.P. 40 'Binaschina'. Segnatamente:

- 31s - *Riqualificazione/potenziamento terza corsia della ex S.S. 35 Milano-Meda tra Milano e Cesano Maderno*: aggiornare la *release* della fonte progettuale di riferimento da 'Studio di fattibilità in corso di redazione per conto di I.L. S.p.A. (aggiudicazione incarico a gennaio 2018)' a 'Studio di fattibilità redatto da I.L. S.p.A. (luglio 2019)';
- 44s - *Riqualificazione in sede S.P. 40 'Binaschina'*: aggiornare la fonte progettuale di riferimento in 'Documento di fattibilità redatto da A.R.I.A. S.p.A. (novembre 2019)'

- **Rete ferroviaria**

- 23f – *Interventi tecnologici e infrastrutturali per lo sviluppo del SFR lungo la direttrice Milano-Monza*: l'azione 'F19' del P.R.M.T., cui il prospetto rimanda, riguarda interventi infrastrutturali e tecnologici su nodi regionali che non siano il nodo di Milano. Tra questi è compresa la descrizione degli interventi nel nodo di Bovisa, che non vengono citati da Città metropolitana, mentre per quanto riguarda il nodo di Monza viene indicata la riconfigurazione delle fermate di Monza Città e il ridisegno dei servizi delle linee della Brianza. La caratterizzazione dell'intervento nel P.T.M. parrebbe invece rimandare agli interventi tecnologici sui PRG di Monza e Sesto San Giovanni, in parte realizzati e in parte in corso, che tuttavia non sono appunto ascrivibili all'azione 'F19' del Piano Regionale;
- 14f – *Potenziamento linea RFI Rho-Gallarate 1° lotto (quadruplicamento Rho-Parabiago con nuova stazione di Nerviano, messa a PRG stazione di Rho, riqualifica stazione di Vanzago e prima fase raccordo Y RFI-FNM a Busto Arsizio)*: si segnala che il progetto comprende la riqualificazione di tutte le stazioni della linea (e non solo quella di Vanzago) e, per il PRG di Rho, la prima fase (non indicata); contrariamente a quanto riportato, l'intervento relativo al c.d. 'Raccordo Y' non prevede fasi. Inoltre tra i Comuni interessati risultano compresi anche Canegrate e Legnano, non indicati nel prospetto;
- 26af *Potenziamento linea Milano Asso (terzo binario Milano Affori-Cormano/Cusano)*: si segnala che a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento, avvenuta con d.g.r. del 19.6.2017 (si segnala il refuso), in data 29.6.2018 è stato validato anche il progetto esecutivo. I cantieri relativi al sottopasso di Via Oroboni a Milano sono stati avviati il 17.2.2020;
- 28af e 28bf – *Quadruplicamento linea RFI Milano-Pavia, 1° e 2° lotto*: si segnala che per entrambi gli interventi il progetto definitivo è stato completato ed è stato avviato l'iter di approvazione (è in corso la procedura di VIA nazionale);
- 29f – *Ammodernamento RFI Cintura di Milano (nuove fermate Milano Tibaldi, P.ta Romana)*: la fermata Tibaldi è in fase di realizzazione, con attivazione prevista per il 2023. Per la fermata Romana è stata avviata la progettazione definitiva di una soluzione condivisa nel dicembre 2019 dal Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma 'Scali Ferroviari Milano'. La realizzazione dell'interventotraguarda la fine del 2025 perché la fermata si trova in prossimità e a servizio dell'area in cui sarà realizzato il Villaggio Olimpico per Milano-Cortina 2026;

- *15f – Potenziamento linea RFI Rho-Gallarate II° lotto (triplicamento Parabiago-Gallarate con riquifica stazioni di Canegrate, Legnano e Busto Arsizio e completamento raccordo Y RFI-FNM a Busto Arsizio):* si segnala che il progetto presentato non comprende il completamento del ‘Raccordo Y’ ma del PRG di Rho. L’intervento è stato proposto per una *project review* in relazione ai recenti sviluppi dei collegamenti con Malpensa associati alla realizzazione del collegamento ‘T2-Gallarate’ e allo sviluppo dei servizi correlati alla nuova configurazione infrastrutturale;
- *26cf Potenziamento linea Milano Asso (terzo binario Cormano/Cusano-Varedo):* a differenza di quanto indicato nel prospetto, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica non risulta ancora depositato né peraltro l’intervento è finanziato;
- *27f – Potenziamento linea RFI Milano-Mortara (raddoppio Albairate/Vermezzo-Parona L. e interrimento stazione di Abbiategrasso):* l’intervento consiste nel raddoppio della linea a semplice binario da Albairate a Mortara, suddiviso in un 1° Lotto (riguardante la tratta Parona-Mortara, da realizzare, e la tratta Albairate-Rogoredo, già attuata ad esclusione delle sopra citate fermate di Tibaldi e Romana) e in un lotto di completamento da Albairate a Parona. E’ opportuno precisare nel prospetto che quest’ultimo progetto è stato approvato dal CIPE nel 2006 soltanto in linea tecnica, con prescrizione di interrimento della linea nel tratto da Abbiategrasso e Vigevano. Anche questo intervento, come il precedente 15f, è in corso di *project review*, al fine di individuare una soluzione condivisa di raddoppio a raso da realizzare per fasi successive;
- *28cf – Nuova fermata Sesto Ulteriano-Poasco lungo la linea RFI Milano-Pavia:* è opportuno richiamare nel prospetto che, come detto in precedenza, la fermata non è prevista nel progetto definitivo del quadruplicamento della linea;
- *29cf – Ammodernamento RFI Cintura di Milano (nuove fermate Milano Istria, Dergano, Stephenson):* in aggiornamento di quanto attualmente riportato nel prospetto, si richiama che nell’ambito delle attività previste dal citato Accordo di Programma ‘Scali Ferroviari Milano’ RFI ha condotto nel 2019 uno studio dell’inserimento delle fermate in argomento. La fermata Stephenson, con la fermata MIND, è stata inoltre oggetto di un Protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Comune di Milano, RFI e Arexpo S.p.A. sottoscritto il 27.5.2019, finalizzato a garantire l’accessibilità TPL agli ambiti MIND e Stephenson;
- *29df – Ammodernamento RFI Cintura di Milano (nuove fermate Milano Canottieri Olona, Toscana, Puglie, Zama, Ortica, Padova, Bovisasca):* si segnala che nella descrizione dell’intervento ‘F18’ del P.R.M.T., cui il prospetto rimanda, sono inserite solo le ipotesi delle fermate Canottieri e Zama;
- *34f – Nuova fermata Opera Zerbo sulla linea RFI Milano-Pavia:* come il precedente 28cf, la fermata non è prevista nel progetto definitivo del quadruplicamento della linea Milano-Pavia;
- *36f – Hub d’interscambio Segrate-Porta Est, con rilocalizzazione dell’attuale fermata ferroviaria sulla linea Milano-Treviglio:* si fa presente – lasciando eventualmente facoltà di precisarlo nel prospetto - che l’intervento comprende anche nuovi binari di attestamento a Pioltello per la riorganizzazione dei servizi sulla nuova stazione di porta;
- *37f – Nuova stazione Milano Merlata-MIND lungo la linea RFI Milano-Rho:* si rimanda a quanto già segnalato nel precedente intervento 29cf.

- **Rete di forza del trasporto pubblico locale**

- *17am - 1° lotto Comasina-Varedo della riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiato: occorre fare riferimento al progetto nella sua completezza Milano Comasina-Limbiato ospedale - I e II lotto.* I riferimenti progettuali sono i medesimi e si riferiscono ad entrambi i lotti. Per il I lotto, inoltre, va aggiornato il riferimento al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica trasmesso dal Comune di Milano nell'ambito della Conferenza di Servizi preliminare indetta il 13.6.2019 ai sensi della L. 241/90;
- *12cm - Prolungamento della linea metropolitana M3 da Comasina a Paderno Dugnano (alternative di tracciato):* fonte progettuale di riferimento da aggiornare in: 'fase 1 - parte 1 del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica predisposto nell'ottobre 2019';
- *13cm - Estensione del servizio di trasporto pubblico sull'asta M5 Settimo Milanese-A50 Tangenziale Ovest-Cornaredo-Magenta (alternative tipologiche e di tracciato):* come per il precedente, la fonte progettuale di riferimento è da aggiornare in: 'fase 1 - parte 1 del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica predisposto nell'ottobre 2019';
- *14am- Prolungamento della linea metropolitana M1 da Bisceglie al quartiere Olmi/A50 Tangenziale Ovest:* fonte progettuale di riferimento da aggiornare in: 'Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica trasmesso dal Comune di Milano nell'ambito della Conferenza di Servizi preliminare indetta il 29.11.2019';
- *10 cm – Collegamento M4 Linate-Segrate-Porta Est (alternative tipologiche e di tracciato):* fonte progettuale di riferimento da aggiornare in: 'Accordo tra gli Enti per l'affidamento ad MM della Fase 2 del PFTE sottoscritto il 2.9.2020. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica in fase di predisposizione.';
- *11 am + 11 bm - Estensione del servizio di trasporto pubblico sull'asta Cologno Nord M2-Brugherio-Vimercate (alternative tipologiche e di tracciato):* fonte progettuale di riferimento da aggiornare in: 'Fase 1 del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica predisposta nel settembre 2019 e successivi aggiornamenti (febbraio e novembre 2020)';
- *12 am + 12 bm - Estensione del servizio di trasporto pubblico sull'asta S. Donato M3-San Donato Milanese Est-Paullo (alternative tipologiche e di tracciato):* fonte progettuale di riferimento da aggiornare in: 'Fase 1 del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica conclusa nel novembre 2020';
- *21 m - Collegamento rapido Rho-Fiera M1-Arese-Lainate (alternative tipologiche e di tracciato):* fonte progettuale di riferimento da aggiornare con: 'Accordo per la redazione della prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico di collegamento tra l'area ex Fiat-Alfa Romeo, Arese, il nodo di interscambio Rho/Fiera, l'area MIND e Milano sottoscritto il 16.11.2020';
- *28 m – Nuova metrotranvia aree Falck di Sesto San Giovanni:* fonte progettuale di riferimento da aggiornare con: 'Accordo per la redazione della prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del potenziamento infrastrutturale dei sistemi di trasporto pubblico a servizio dell'ambito oggetto dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca e del P.I.I. "Aree ex Falck e Scalo Ferroviario" nel comune di Sesto San Giovanni', sottoscritto il 18.11.2020.

AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO

DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (nota prot. M1.2020.0244540 del 09/12/2020)

Lo schema di Intesa tra Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano, approvato con D.g.r. n. 2288 del 21/10/2019 e finalizzato a raccordare programmazione regionale e pianificazione strategica metropolitana, pone tra gli ambiti prioritari di intervento gli Ambiti destinati all'attività

Agricola di interesse Strategico (di seguito AAS). In particolare, viene operata una distinzione tra la perimetrazione degli AAS ricadenti all'interno dei Parchi Regionali, e quelle esterne.

Nel primo caso il Piano ha individuato quali AAS le aree che i Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) dei Parchi stessi destinano prevalentemente all'attività agricola, mediante un'interpretazione coordinata delle previsioni dei vigenti PTC dei singoli Parchi, attribuendo tuttavia a tali perimetrazioni un valore di proposta, fino alla definizione di specifici accordi con i rispettivi enti parco, nell'ambito delle azioni di coordinamento previsti dall'articolo 15 comma 7 della LR 12/2005 e smi. Nel caso invece degli AAS esterni al perimetro dei Parchi regionali, la perimetrazione proposta riprende sostanzialmente l'individuazione contenuta nel PTCP vigente, con alcune modifiche cartografiche a seguito delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni comunali.

Nel prendere atto di tale perimetrazione, effettuata secondo i criteri di cui alla DGR ai sensi della d.g.r. n. VIII/8059 del 19/9/2008, si segnalano i seguenti punti di attenzione riguardanti la normativa relativa agli AAS:

- L'articolo 42 detta, al comma 1, le norme di valorizzazione, di uso e di tutela degli AAS, che ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. 12/05 i Comuni sono tenuti a recepire; allo stesso modo, nel comma 2, sono elencate le disposizioni *“con valore prescrittivo ai sensi dell'articolo 44 comma 3, negli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica individuati alla tavola 3, sia esterni che interni agli AAS”*; si rileva, tuttavia un'incongruenza con quanto successivamente indicato al comma 3 dello stesso art. 42, laddove, a proposito delle norme per gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica si dice che *“I comuni, nei propri atti di pianificazione,(omissis) .. sviluppano nel Piano delle Regole la disciplina di tutela e valorizzazione con riferimento agli indirizzi di cui al comma 2”*. Si chiede, pertanto, di risolvere tale incongruenza allineando il comma 3 ai due precedenti;
- il medesimo art. 42, al comma 1, stabilisce che *“Agli AAS di cui all'articolo 41 comma 1 si applicano i “Criteri di tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici” di cui al punto 3.2 del documento “Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” della variante integrativa del PTR in attuazione della LR 31/2014 approvata con DCR n. 411 del 19/12/2018”*. Il paragrafo 3.2 del documento citato contiene, tuttavia, criteri di tutela del sistema rurale molto ampi e diversificati, anche in termini di strumenti di pianificazione a cui fa riferimento (a titolo esemplificativo, contiene infatti, anche indicazioni per le aree agricole in generale, in funzione dei diversi sistemi territoriali del PTR). Sarebbe pertanto opportuno, per una migliore leggibilità, estrapolare (o farne esplicito riferimento) le parti di tale paragrafo che si intende rendere effettivamente prescrittive per i Comuni in riferimento alla tutela degli AAS;
- per quanto riguarda l'art. 41, comma 2, che ammette negli AAS la realizzazione di alcuni interventi di interesse pubblico, elencati nel comma stesso, si chiede, per maggiore chiarezza, di specificare che la realizzazione degli stessi non comporta una variazione della perimetrazione degli AAS e della relativa normativa di riferimento.

Si ribadisce, infine, per quanto riguarda l'art. 54 (insediamenti rurali di interesse storico) delle Norme di Attuazione, quanto già evidenziato in fase di procedura di Vas, circa l'opportunità, al fine di una maggiore chiarezza, di distinguere tra edifici esistenti (e tra questi, tra edifici dismessi e/o abbandonati di cui all'art. 40 ter della l.r. 12/05, e edifici ancora in uso) e nuove edificazioni, e fare riferimento, per queste ultime, se in aree agricole, ai disposti dell'art. 59 della l.r. 12/05.

STRATEGIE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E RESILIENZA

DG Ambiente e Clima (nota prot. T1.2020.0060473 del 14/12/2020)

La suddetta Direzione ha fornito un contributo nell'ambito del percorso di VAS del PTM trasmesso con nota regionale (prot. V1.2020.2786 del 25/5/2020). Per la definizione del parere regionale ai termini della l.r.12/2005 di cui all'art. 17 e l.r.32/2015 art. 5, si fornisce ora il contributo seguente riferito alle materie di competenza della Direzione:

1. Siti contaminati e interventi di bonifica
2. Rumore
3. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
4. Qualità dell'aria e energia
5. Natura e biodiversità
6. Attività estrattive
7. Economia circolare, recupero materia e gestione rifiuti

1. Siti contaminati e interventi di bonifica

1.1 ELEMENTI INTRODUTTIVI

Nei documenti di piano si riscontrano limitati riferimenti al tema in argomento, pur strettamente connesso alle importanti e necessarie azioni di rigenerazione urbana, che si riportano di seguito.

Negli elaborati ricognitivi si ravvisa un unico riferimento alla tematica nel documento *“Ricognizione degli ambiti e delle aree di degrado - Titolo IV - Paesaggio e sistemi naturali; Capo VI - Aree e ambiti a rischio di degrado e compromissione paesaggistica delle Norme di attuazione del PTM”*: tra le *“Aree e ambiti di degrado paesaggistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”* (Documento Indirizzi di tutela del PPR/Parte IV *“Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado”*) – *“Aree e ambiti di degrado e/o compromissione paesistica o a rischio di degrado e/o compromissione provocato dai processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, diffusione di pratiche e usi urbani del territorio aperto”* sono annoverati tra gli elementi *“Aree e ambiti di degrado della Città metropolitana di Milano”*:

- *Siti bonificati e contaminati: Aree degradate caratterizzate da fenomeni di contaminazione del suolo e/o della falda e ambiti bonificati, per i quali si è concluso il procedimento con l'avvenuta certificazione di bonifica o di messa in sicurezza permanente (fonte: Regione Lombardia – Geoportale)*
- *Altri siti contaminati: Aree degradate caratterizzate da fenomeni di contaminazione del suolo e/o della falda (fonte: Regione Lombardia - Elenco dei siti contaminati sul territorio lombardo).*

Nel Rapporto Ambientale per la coerenza esterna del PTM rispetto a Piani/programmi sovraordinati, sviluppata nel capitolo *“5 Verifica di coerenza con il Quadro programmatico di riferimento”*, non vi è alcun riferimento al Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinare.

Si sottolinea che, tra le finalità enunciate e perseguite dal Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinare, di seguito PRB, vi è la riqualificazione ambientale e urbanistica delle aree contaminate in una prospettiva di sviluppo socio-economico delle comunità locali interessate e di riduzione del consumo di suolo di qualità.

Con tale premessa, si ritiene corretta l'asserzione (paragrafo "6.2 Valutazione degli obiettivi del PTM") che segue la matrice di valutazione della coerenza tra i 10 obiettivi generali del PTM e il sistema di obiettivi di sostenibilità definiti del:

consumo di suolo e rigenerazione: *il contenimento del consumo di suolo, già perseguito nel PTCP approvato nel 2003 e successivamente perfezionato nel PTCP 2013, che stabiliva, con un sistema di criteri quali-quantitativi, soglie ammissibili di consumo di nuovo suolo, rimane uno dei contenuti più importanti del PTM, strumento deputato alla articolazione delle soglie e dei criteri di riduzione del consumo di suolo, introdotti dal PTR in adeguamento alla LR31/2014. (...) Il tema della rigenerazione impone come prioritaria la localizzazione delle funzioni in aree dismesse, abbandonate o degradate. Le trasformazioni urbane, in un'ottica di progressivo annullamento del consumo di suolo, dovranno essere sempre più caratterizzate da modalità di riuso, riciclo e rinnovamento della città esistente, che non può essere basato solo sui grandi interventi, ma deve diffondersi anche alla piccola e media scala, al recupero delle molte aree dismesse di dimensioni medie e piccole, puntando ad integrare capillarmente gli interventi nel più ampio tessuto urbano; (...).*

D'altro canto, si riscontra che nel Rapporto ambientale non vi sono riferimenti alla tematica dei siti contaminati, nemmeno nel capitolo "3 Il contesto di riferimento ambientale": nei paragrafi "3.3 Uso del suolo" e "3.6 Il sistema delle acque" non è trattata la tematica di contaminazione delle matrici suolo e acqua e, al contempo, nemmeno il tema dei *plumes* di contaminazione.

Nel sistema di principi e di obiettivi generali definiti per guidare l'attuazione del PTM, dichiarato nella "Relazione generale" di Piano (capitolo "2. Principi e obiettivi generali del PTM") in linea con i temi della qualità dell'ambiente e della rigenerazione, si annoverano:

- a. *Principi sulla tutela delle risorse non rinnovabili (suolo, acqua, aria, energia da fonti fossili):*
 - a1. *trasmissione alle generazioni future delle risorse non riproducibili a garanzia di eguali opportunità di benessere e di un flusso adeguato di servizi ecosistemici;*
 - a2. *invarianza delle risorse non rinnovabili, bilanciando nei piani i nuovi consumi con equivalenti azioni di risparmio;*
 - a3. *utilizzo di risorse rinnovabili in tutti i casi in cui esistano alternative tecnicamente fattibili;*
 - a4. *limitazione e mitigazione delle pressioni sull'ambiente e sul territorio e compensazione degli effetti residui non mitigabili delle trasformazioni;*
 - a5. *mitigazione e compensazione del carico aggiuntivo sulle componenti ambientali e territoriali, preventivamente all'attuazione delle previsioni insediative;*
 - a6. *priorità al recupero delle situazioni di abbandono, sottoutilizzo e degrado e alle azioni finalizzate alla rigenerazione urbana e territoriale;*
 - a7. *Rafforzamento della capacità di resilienza del territorio rispetto ai mutamenti climatici.*

obiettivo 1 – Coerenzare le azioni del piano rispetto ai contenuti e ai tempi degli accordi internazionali sull'ambiente. Contribuire per la parte di competenza della Città metropolitana al raggiungimento degli obiettivi delle agende europee, nazionali e regionali sulla sostenibilità ambientale e sui cambiamenti climatici. Individuare e affrontare le situazioni di emergenza ambientale, non risolubili dai singoli comuni in merito agli effetti delle isole di calore, agli interventi per l'invarianza idraulica e ai progetti per la rete verde e la rete ecologica. Verificare i nuovi interventi insediativi rispetto alla capacità di carico dei diversi sistemi ambientali, perseguendo l'invarianza idraulica e idrologica, la riduzione delle emissioni nocive e climalteranti in atmosfera, e

dei consumi idrico potabile, energetico e di suolo. Valorizzare i servizi ecosistemici potenzialmente presenti nella risorsa suolo.

obiettivo 2 – Migliorare la compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni. Verificare le scelte localizzative del sistema insediativo assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela dell'attività agricola e delle sue potenzialità. Favorire l'adozione di forme insediative compatte ed evitare la saldatura tra abitati contigui e lo sviluppo di conurbazioni lungo gli assi stradali. Riqualficare la frangia urbana al fine di un più equilibrato e organico rapporto tra spazi aperti e urbanizzati. Mappare le situazioni di degrado e prevedere le azioni di recupero necessarie. (...)

obiettivo 4 – Favorire in via prioritaria la localizzazione degli interventi insediativi su aree dismesse e tessuto consolidato. Definire un quadro aggiornato delle aree dismesse e individuare gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione di rilevanza strategica metropolitana e sovracomunale. Assegnare priorità agli interventi insediativi nelle aree dismesse e già urbanizzate. Supportare i comuni nel reperimento delle risorse necessarie per le azioni di rigenerazione di scala urbana. (...)

obiettivo 8 – Rafforzare gli strumenti per la gestione del ciclo delle acque. Orientare i comuni nella scelta di soluzioni territoriali e progettuali idonee secondo il contesto geomorfologico locale, per raggiungere gli obiettivi di invarianza idraulica previsti dalle norme regionali in materia. Sviluppare disposizioni per la pianificazione comunale volte a tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrico potabile, salvaguardando le zone di ricarica degli acquiferi, e a recuperare il reticolo irriguo, anche i tratti dismessi, per fini paesaggistici, ecologici e come volume di invaso per la laminazione delle piene. Sviluppare alla scala di maggiore dettaglio le indicazioni del piano di bacino e della direttiva alluvioni.

Nel principio e negli obiettivi suddetti non si ritrova un riferimento specifico alla tematica di contaminazione delle matrici suolo e acqua, che è invece citata, nello stesso documento, al paragrafo “3.3 Cambiamenti climatici” (capitolo “3. Nuovi contenuti e aspetti innovativi del PTM), ove si sottolinea che *“Nella regione milanese e lombarda la pressione antropica ha generato minacce ambientali anche a livello locale, tra cui le più significative sono: (...)*

- l'inquinamento dello strato superficiale del suolo e la tutela della falda e della risorsa idrica, soprattutto quella potabile un tempo abbondante e attualmente in questa zona sempre più limitata e da utilizzare con parsimonia.”*

Nello sviluppo successivo del paragrafo, però, non si ha traccia della tematica di contaminazione delle matrici suolo e acqua.

Seppur mai richiamata, la tematica della contaminazione delle matrici ambientali è strettamente connessa alla dismissione di siti, così come al loro recupero ambientale e urbanistico.

Per quanto riguarda il disegno di piano, nella relazione e nelle cartografie allegate (neppure nella Tavola 7 “Difesa del suolo e ciclo delle acque”) non si riscontra alcun riferimento e/o individuazione dei siti contaminati/bonificati.

Per le “Norme di attuazione”, si riscontra all'articolo 20 “Recupero delle aree dismesse” il seguente riferimento:

1. (D) Il riuso delle aree dismesse per funzioni diverse da quella produttiva è soggetto alla verifica delle matrici ambientali compromesse e alle indagini di caratterizzazione ambientale previste dal

Titolo V del D.lgs. 152/2006 e smi. ove ci si aspetterebbe l'affondo sulla contaminazione delle matrici suolo e acqua.

Nel merito, si ritiene non corretta la frase “*per funzioni diverse da quella produttiva*”, dal momento che la verifica ai sensi del Titolo V del D.lgs. 152/2006 è da effettuare qualsiasi sia la destinazione funzionale prevista.

Infine, per quanto riguarda l'area del SIN Rodano-Piolto, nei documenti di Piano non si riscontra alcun riferimento nella relazione, nelle norme e nella cartografia. Si ritiene che tale area, oltre alle problematiche ambientali, presenti potenzialità strategiche di rigenerazione a livello regionale, potenzialità che dovrebbero essere evidenziate nella pianificazione della Città metropolitana di Milano.

1.2 OSSERVAZIONI

Con riferimento a quanto sopra, si esprimono le seguenti osservazioni.

Nei documenti adottati non è trattata la tematica di contaminazione delle matrici suolo e acqua e, al contempo, nemmeno il tema dei *plumes* di contaminazione delle acque sotterranee. Per quest'ultimo aspetto, si sottolinea che la situazione di inquinamento diffuso delle acque sotterranee di alcuni comuni è un elemento rilevante ai fini dell'inquadramento ambientale e programmatico e potrebbe incidere su alcuni aspetti della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento a eventuali previsioni che possano interessare le acque sotterranee.

- Si ritiene, pertanto, opportuno integrare il quadro ambientale sia nella “Relazione generale” del PTM che nel “Rapporto ambientale” di VAS, approfondendo i seguenti aspetti:
 - o elencazione dei siti contaminati e potenzialmente contaminati (fonte: banca dati regionale AGISCO);
 - o sintetica analisi dello stato dei procedimenti (distinzione tra siti contaminati, potenzialmente contaminati, bonificati);
 - o sintetica analisi delle matrici ambientali impattate e principali contaminanti riscontrati;
 - o affondo sui *plumes* di contaminazione che interessano il territorio della Città metropolitana di Milano.
- Nei documenti adottati, non si fa riferimento al “Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata” e non è indicato il riferimento ai **siti prioritari da bonificare di livello 1 individuati dal PRB stesso**, ubicati nella Città metropolitana di Milano (elenco disponibile all'Allegato 9 al PRB e successive modifiche).
- Nei documenti adottati, non sono indicate le “**Misure di risanamento dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee**” da attuare per l'area vasta comprendente i comuni di Brugherio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Milano, Monza, Nova Milanese, Sesto San Giovanni (art. 239, comma 3 del D.lgs. 152/2006)” approvate con D.G.R. n. 6737 del 16/06/2017 (disponibile sul sito istituzionale di Regione). Con tale Deliberazione, Regione Lombardia ha formalmente delimitato un'area della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza Brianza come affetta da inquinamento diffuso delle acque sotterranee, dettando al contempo la relativa disciplina ai sensi dell'art. 239, comma 3 del D.lgs. 152/2006 (Allegato 2 alla sopra citata D.G.R. 6737/2017) da attuare nelle aree in oggetto.

Al fine di controllare e contrastare tale forma di inquinamento, gli atti emanati dalla Regione hanno previsto (e approvato) uno specifico programma di misure, che tra l'altro fa parte del Programma Regionale di Tutela e Uso delle Acque (D.G.R. 6990/2017), come interventi a tutela della falda interessata da tale forma d'inquinamento.

La delimitazione delle aree a inquinamento diffuso, a diversi livelli di concentrazione potrebbe, tra l'altro, influire su alcuni aspetti della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento a eventuali previsioni che possano interessare le acque sotterranee.

Si ritiene pertanto necessario che tali aspetti siano integrati nei documenti di Piano e negli allegati cartografici.

- Nei documenti adottati, non si rileva un richiamo al tema della bonifica connessa alla rigenerazione urbana e territoriale. Come già richiamato nelle premesse e facendo riferimento ai contenuti della l.r. 18/19 e dei relativi criteri attuativi approvati, si ritiene opportuno almeno richiamare la tematica laddove si trattino le **strategie della rigenerazione**.
- **Nell'articolo 20 "Recupero delle aree dismesse" delle "Norme di attuazione"**, si chiede di eliminare al comma 1 la frase "*per funzioni diverse da quella produttiva*", dal momento che la verifica ai sensi del Titolo V del D.lgs. 152/2006 è da effettuare qualsiasi sia la destinazione funzionale prevista.
- Si ricorda che, ai sensi del D.lgs. 152/2006, nelle Tavole dei vincoli dei PGT comunali è necessario individuare tutte le aree da bonificare e bonificate, al fine di indicare lo stato qualitativo delle matrici ambientali ovvero il grado di rischio dell'area e rendere noti i vincoli esistenti sulla stessa, per una sua futura fruizione o modifica dello stato dei suoli. Si sottolinea, pertanto, l'importanza di distinguere tra aree da bonificare e bonificate. Si specifica che, fatte salve le definizioni della normativa nazionale o regionale, valgono le seguenti definizioni:
 - o aree da bonificare: aree in cui è stato accertato il superamento delle soglie di contaminazione o di rischio previste dalla normativa;
 - o aree bonificate: aree per le quali sono stati raggiunti gli obiettivi di bonifica previsti dal progetto presentato e approvato. Si specifica che successive modifiche dello stato dei suoli o delle destinazioni funzionali comporteranno una necessaria verifica degli obiettivi di bonifica raggiunti.

Si suggerisce, pertanto, di dedicare uno specifico riferimento nel documento "Norme di attuazione".

Considerando che l'elenco dei siti da bonificare e bonificati è in evoluzione, si valutino modalità, eventualmente semplificate, per tenere conto nel Piano degli aggiornamenti che interverranno.

- È altresì opportuno esplicitare, nelle "Norme di attuazione", le **misure di eco-sostenibilità** in riferimento al tema della bonifica legata alla rigenerazione delle aree (es. applicazione di tecnologie innovative di bonifica). In tema di sostenibilità ed economia circolare, si ritiene fondamentale la scelta delle opportune tecnologie di bonifica secondo i criteri che mirano a raggiungere il miglior rapporto costi-benefici (abbattere i costi e contemperare i tempi per la bonifica e per la rigenerazione).
- Infine, per quanto riguarda **l'area del Sito di Interesse Nazionale di Rodano-Pioltello**, si sottolinea che sarebbe opportuno che il Piano considerasse, nelle strategie e nei propri documenti, la valenza strategica di rigenerazione a livello regionale dell'area, anche a supporto delle pianificazioni dei Comuni coinvolti nella perimetrazione del SIN.

2. Rumore

Con riferimento alla disciplina vigente in merito all'impatto acustico, il PTM non contiene riferimenti alle infrastrutture stradali gestite da Città metropolitana, che costituiscono assi stradali principali ai

sensi della direttiva 2002/49/CE e del d.lgs. 194/2005, ed agli adempimenti in termini di mappatura acustica e di piano d'azione. Mancano inoltre riferimenti agli interventi in capo a Città metropolitana inseriti nel piano d'azione dell'agglomerato Milano-Monza (approvato con DGR 8/4/2019 N.1511) definito ai sensi del d.lgs. 194/2005 da Regione Lombardia e del quale quest'ultima è autorità responsabile. Si ricorda, peraltro, che dovrà essere fornita informazione a Regione Lombardia circa l'avanzamento degli interventi in capo a Città metropolitana inseriti nel piano d'azione dell'agglomerato Milano-Monza, ai fini del monitoraggio del piano stesso.

Non si ritrova inoltre nessun riferimento agli adempimenti in termini di piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui alla legge 447/95 e ss.mm. e ii. e dm 29/11/2000 ed in particolare alla individuazione delle infrastrutture stradali per le quali si verifichi il superamento dei limiti di rumore e della pianificazione ed attuazione degli interventi previsti in corrispondenza di dette infrastrutture per conseguire il rispetto dei limiti di rumore.

3. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Con riferimento all'art.30 delle NTA, nella definizione degli elementi vulnerabili rispetto agli stabilimenti RIR si dovrà tenere conto delle indicazioni del d.m. 29 maggio 2001 e della DGR 3753 del 11/7/2012.

4. Qualità dell'aria e energia

In merito agli aspetti di qualità dell'aria si richiamano in via generale le osservazioni sul Piano espresse nell'ambito del procedimento di VAS, con la nota sopra richiamata.

Per quanto riguarda le modifiche apportate nel Piano adottato, si esprimono le seguenti ulteriori osservazioni, entrambe relative all'art. 17 delle Norme di Attuazione (Contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera).

Si valuta positivamente il recepimento della raccomandazione relativa all'eliminazione del calcolo di emissioni di ozono e la sostituzione con gli NOx quali precursori più significativi per le tipologie di interventi oggetto del Piano.

Si ritiene invece controproducente, sia in termini di qualità dell'aria sia per gli aspetti connessi agli obiettivi in materia di energia, la modifica apportata alle soglie minime di significatività dimensionale, sotto le quali il bilancio degli inquinanti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili non è richiesto, e si ritiene necessario che venga reintrodotta anche la soglia minima assoluta prevista nella versione iniziale del PTM, valutata in fase di VAS.

La versione precedente del comma 1 recitava infatti:

“In applicazione del principio di invarianza del consumo delle risorse non rinnovabili di cui all'articolo 16, in aggiunta a quanto già previsto dalle norme vigenti in materia di consumo energetico ed emissioni in atmosfera, i comuni predispongono appositi bilanci previsionali... ..

nei casi in cui i PGT o i piani attuativi e i progetti includono previsioni insediative destinate a residenza, servizi, terziario e commercio, con una superficie lorda di pavimento espressa in m2 superiore ad almeno una delle due condizioni:

- a. SLP (in m2) > 5 x numero abitanti nel comune*
- b. SLP > 10.000 m2”*

e la seconda parte è stata così modificata:

“nei casi in cui i PGT o i piani attuativi e i progetti includono previsioni insediative destinate a residenza, servizi, terziario e commercio, con una superficie lorda (SL) espressa in m2 superiore alla seguente condizione:

SL (in m2) > 5 x numero abitanti nel comune”.

La nuova formulazione, priva di una soglia minima in termini assoluti e legata esclusivamente al numero di abitanti del comune, porterebbe ad applicare la valutazione in casi di interventi con significatività non molto elevata in comuni con un basso numero di abitanti e ad escluderla in casi di interventi con significatività uguale o molto maggiore in comuni con un numero di abitanti medio o elevato (in quest'ultimo caso si rischia una quasi totale disapplicazione dei principi del comma in oggetto). Ciò risulta peraltro in contrasto con quanto riportato nel Rapporto ambientale (*“Al di sotto della soglia il bilancio non è richiesto, in quanto si stima che gli impatti siano trascurabili e non si è ritenuto di gravare i comuni di un ulteriore adempimento che richiede tempo e risorse per essere sviluppato”*) in quanto l'obbligo graverebbe soprattutto sui piccoli comuni, escludendone invece, per interventi altrettanto o più significativi in termini ambientali, i comuni più popolosi, che probabilmente sono dotati di risorse più congrue per sviluppare tali valutazioni.

5. Natura e biodiversità

Si rimanda ai contenuti del decreto di valutazione di incidenza n.7643 del 29/6/2020.

6. Attività estrattive

NTA – Art. 48 Ambiti di rilevanza naturalistica

2. (D) Agli ambiti di rilevanza naturalistica si applicano le seguenti direttive:

- a. orientare gli interventi agroforestali alla creazione di fasce tampone, di ambienti di fitodepurazione, di impianti arborei per la produzione di biomassa e di impianti arborei di connessione delle fasce boscate esistenti;*
- b. inquadrare il ripristino ambientale delle aree di cava nel progetto di rete ecologica metropolitana anche facendo riferimento alle soluzioni tipo proposte nel Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;*
- c. evitare la localizzazione di impianti di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti, e l'apertura di nuove cave;*

[NOTA la norma ha valore di Direttiva (D) ossia di *“Disposizioni di coordinamento, da recepire e sviluppare alla scala di maggiore dettaglio comunale, che devono essere osservate dall'ente destinatario nella elaborazione e attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione di propria competenza. L'eventuale scostamento da parte dell'ente destinatario deve essere adeguatamente motivato in sede di valutazione di compatibilità con il PTM e la soluzione proposta deve in ogni caso contribuire ad una più efficace attuazione dei principi e obiettivi del PTM. L'eventuale scostamento dalla direttiva nei casi espressamente previsti dalla normativa è soggetto a specifico atto di intesa con la Città metropolitana.”* Tali ambiti sono individuati nella Tav. 3 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica sc.1:35.000]

La previsione di cui al punto c. dell'art. 48 delle NTA in merito alle limitazioni all'apertura di nuove cave appare non coerente e troppo vincolante per le attività estrattive in genere, ma anche e soprattutto in un'area intensamente urbanizzata e con importanti vincoli ambientali e infrastrutturali come quella di Città metropolitana di Milano.

Infatti, si deve tener conto che il Piano cave, alla stregua del PTM, è uno strumento di programmazione del territorio e di governo delle "risorse naturali non rinnovabili e da tutelare"

basato su alcuni principi e criteri fondamentali. L'obiettivo primario è quello di individuare sul territorio aree in cui sia disponibile la risorsa naturale in grado di soddisfare il fabbisogno di inerti previsto per il decennio, limitando ai fabbisogni necessari i siti e i volumi di materiali estraibili per preservare le materie prime non rinnovabili quale obiettivo primario di sostenibilità.

Si ritiene pertanto che la disposizione di cui sopra potrebbe avere valore orientativo, indicando che preferibilmente le attività estrattive non dovranno essere collocate nelle aree in argomento.

Si segnala inoltre che le NTA del Piano fanno in più punti riferimento al Piano cave adottato, così come le cartografie; si valuti, pertanto, l'opportunità di definire una modalità, eventualmente semplificata, per il recepimento delle eventuali modifiche apportate in sede di approvazione finale del piano da parte del Consiglio regionale, tenendo conto del fatto che il Piano è assoggettato a procedura di VAS, che pertanto ne definirà le condizioni di compatibilità e sostenibilità ambientale.

7. Economia circolare, recupero materia e gestione rifiuti

7.1 ELEMENTI INTRODUTTIVI

Le NTA prevedono, con diversi livelli di coerenza ai sensi dell'art. 3, il divieto di localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti in diversi ambiti individuati nella tav. 3 del Piano - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica sc.1:35.000 e normati dai seguenti articoli:

- Art. 48 ambiti di rilevanza naturalistica (D)
- Art. 49 fasce di rilevanza paesistico fluviale (P)
- Art. 52 ambiti di rilevanza naturalistica (D)
- Art. 54 insediamenti rurali di interesse storico (I)
- Art. 55 fontanili e altri elementi del paesaggio agrario (P)

Si evidenzia inoltre che negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, individuati dal piano alla Tav. 6 - *Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico* sc. 1:70.000 e disciplinati dagli artt. 41, 42 e 43 delle NTA, gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti pur se non esplicitamente vietati, non risultano indicati tra gli interventi di interesse pubblico ammessi dall'art.41 c. 2 delle NTA, avente valore prescrittivo:

2. (P) L'edificazione negli AAS è soggettata alla disciplina della Parte II Titolo III della LR 12/2005, e per il recupero degli edifici rurali dismessi è regolata dall'articolo 40 ter della LR 12/2005 e smi.

Negli AAS è inoltre ammessa la realizzazione dei seguenti interventi di interesse pubblico:

- a. aree a verde previste negli strumenti di pianificazione dei parchi locali di interesse sovracomunale;*
- b. infrastrutture per la mobilità, comprese le piste ciclabili, approvate secondo le modalità disciplinate dall'articolo 19 della LR 9/2001 ovvero previste nella programmazione territoriale e di settore della Regione e della Città metropolitana;*
- c. reti ed impianti tecnologici ed infrastrutture per la mobilità nonché opere pubbliche comunali individuate nei PGT vigenti oppure previste da variante urbanistica, previa valutazione positiva di compatibilità con il PTM;*
- d. opere per il drenaggio sostenibile delle acque meteoriche e di regimazione idraulica dei corpi idrici utilizzando soluzioni naturali.*

In merito alla individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, si richiama in particolare quanto previsto dalla l.r.12/2005 all'art.59:

7 ter. Tra i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo

smaltimento dei rifiuti, stabiliti nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p), del d.lgs. 152/2006, il programma regionale di gestione dei rifiuti prevede specifiche misure di salvaguardia all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, di cui all'articolo 15, comma 4, con particolare riferimento alla tutela, anche a livello comunitario, di prodotti di particolare qualità.

La disposizione di cui al primo periodo:

a) non si applica agli impianti di compostaggio aerobico e digestione anaerobica gestiti da imprese agricole e finalizzati alla lavorazione di frazioni organiche;

b) si applica dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del primo aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti successivo all'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019', con esclusione dei procedimenti di autorizzazione già ritualmente avviati alla stessa data, conformemente alla normativa vigente e che abbiano già acquisito, ove previsto, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (**PRGR**) approvato con d.g.r. X/1990 del 20/06/2014, come stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. 152/2006, indica i criteri regionali relativi alle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti; le Province, sulla base dei criteri definiti dal PRGR e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e della Città Metropolitana in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriali, individuano le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le zone idonee alla loro localizzazione.

I criteri localizzativi, di natura principalmente territoriale e ambientale, si dividono in:

ESCLUDENTE: esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti;

PENALIZZANTE: non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti, in ogni caso devono essere preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni/pareri. Il criterio implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l'indicazione; l'ente competente autorizza solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici;

PREFERENZIALE: esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica, la preferenzialità del sito.

Tutte le aree a maggior sensibilità sono oggetto di tutela ed attenzione e, in particolare gli elementi maggiormente tutelati, aventi grado di ESCLUSIONE, riguardano:

- Aree a destinazione urbanistica agricola individuate dallo strumento urbanistico generale (P.G.T) o dal PTC dei parchi, per quasi tutte le tipologie impiantistiche;
- Categorie Agricole (Aree interessate da frutteti, frutti minori, colture orticole di pregio IGP, vigneti, oliveti, castagneti da frutto e risaie, Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG);
- Tutela delle risorse idriche (Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano, corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore;
- Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali (Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo, Aree soggette a rischio idraulico, aree soggette a vincolo idrogeologico);

- Aree protette e biodiversità (Aree naturali protette e Parchi naturali, Rete Natura 2000);
- Tutela dei beni culturali e paesaggistici (Beni culturali e paesaggistici ai sensi del Dlgs 42/04 e smi, Ambiti di “elevata naturalità” del territorio lombardo tutelati dal Piano paesaggistico regionale, Aree tutelate dal Piano d’Area dei Navigli Lombardi);
- Tutela della salute con l’introduzione di specifiche fasce di rispetto dagli abitati e dalle funzioni sensibili, soprattutto per gli impianti a maggiore impatto quali le discariche.

Inoltre, per evitare l’eccessiva pressione di impianti di discarica su un territorio, nel PRGR è stato introdotto il criterio localizzativo del FATTORE DI PRESSIONE, sia riferito al territorio di ciascun Comune, sia riferito ad un’area di raggio 5 km (buffer) rispetto all’area dell’istanza della discarica.

Con d.g.r. X/7144 del 02/10/2017, in attuazione del PRGR, è stato approvato il nuovo criterio localizzativo regionale "FATTORE DI PRESSIONE", sulla base dei dati trasmessi dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano. I criteri localizzativi regionali sono stati, quindi, successivamente aggiornati con d.g.r. X/7860 del 12/02/2018 al fine di recepire sopravvenuti provvedimenti normativi. Dai dati raccolti, il FPcomunale, considerando il valore soglia (Fp_{vol}) pari a 145.000 m^3/Km^2 , risulta superato nel seguente numero di Comuni, nei quali non è più possibile realizzare nuovi impianti di discarica.

Provincia	N. Comuni tot.	N. Comuni con FP superato	Sup. tot Provincia (Km^2)	Sup. Comuni con FP superato (Km^2)	% territorio con FP superato
Bergamo	242	3	2.745,94	23,97	0,87%
Brescia	206	7	4.784,36	175,92	3,68%
Como	154	2	1.279,04	24,40	1,91%
Cremona	115	0	1.770,46	0	0%
Lecco	88	0	814,58	0	0%
Lodi	61	0	782,99	0	0%
Mantova	69	1	2.341,44	8,80	0,38%
Milano	134	3	1.575,65	27,98	1,78%
Monza e Brianza	55	1	405,49	4,39	1,08%
Pavia	189	4	2.968,64	22,58	0,76%
Varese	139	4	1.198,11	38,44	3,21%
Sondrio	77	0	3.195,76	0	0%
Tot. Province con dati	1529	25	23.862,46	302,08	1,27%

Applicando i criteri localizzativi escludenti (areali) si ottiene che il 90% del territorio regionale non è idoneo alla localizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti (comprese discariche e inceneritori).

Per far comprendere l’effettivo territorio lombardo tutelato ad opera dei criteri localizzativi applicati in fase attuativa del vigente programma regionale (fase di macrolocalizzazione), si riporta la successiva tabella di sintesi ove sono indicati sia in termini areali che percentuali le porzioni di territorio vincolato e quello potenzialmente indagabile, in cui cioè procedere con eventuali specifici approfondimenti per verificare le condizioni di idoneità.

Tabella **Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.**-1: Territorio tutelato dai criteri localizzativi – fase di macrolocalizzazione

Tipologia	Area (km ²)(*)	% territorio tutelato	Territorio potenzialmente libero (km ²)
Aree escludenti per tutte le tipologie di impianto	20.577	90%	2.310
Aree escludenti per gli impianti di discarica	15.353	67%	7.534
Aree escludenti per gli inceneritori	21.214	93%	1.673
Aree penalizzanti per tutte le tipologie di impianto	22.507	98%	380
Aree penalizzanti per gli inceneritori	22.581	99%	306

(*) le aree sono considerate al netto delle superfici lacustri principali

Dalla Tabella Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-1, si evidenzia per le discariche una area potenzialmente libera da vincoli maggiore rispetto agli altri impianti; questo deriva dal fatto che il vincolo di macrolocalizzazione relativo alle categorie agricole non è escludente ma sono invece stati inseriti specifici limiti per alcune tipologie di culture (ad esempio la fascia di rispetto dalle risaie). Tuttavia, è necessario sottolineare che per le discariche sono poi da applicare in fase di microlocalizzazione vincoli non cartografabili a scala vasta ma che, alla scala locale, sono molto tutelativi (ad esempio l'introduzione di fasce di rispetto fino a 2000 m dai centri abitati e dai recettori sensibili). Inoltre, sempre per le discariche è stato inserito, come precedentemente detto, anche il criterio del Fattore di Pressione che tutela i territori maggiormente interessati dalla presenza di discariche.

Le figure successive riportano, a puro titolo rappresentativo, il territorio regionale tutelato dai criteri escludenti validi per tutte le tipologie di impianto e i criteri escludenti più i penalizzanti sempre relativi a tutte le tipologie di impianto.




Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..1: Aree escludenti per tutte le tipologie di impianto – macrolocalizzazione




Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..2: Aree escludenti e penalizzanti per tutte le tipologie di impianto – macrolocalizzazione

- Aree escludenti
- Aree penalizzanti

7.2 OSSERVAZIONI

Con le premesse di cui sopra, si osserva quanto segue.

Art. 48 Ambiti di rilevanza naturalistica

(D) Agli ambiti di rilevanza naturalistica si applicano le seguenti direttive:

- a) orientare gli interventi agroforestali alla creazione di fasce tampone, di ambienti di fitodepurazione, di impianti arborei per la produzione di biomassa e di impianti arborei di connessione delle fasce boscate esistenti;*
- b) inquadrare il ripristino ambientale delle aree di cava nel progetto di rete ecologica metropolitana anche facendo riferimento alle soluzioni tipo proposte nel Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;*
- c) evitare la localizzazione di impianti di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti, e l'apertura di nuove cave;*

Si fa presente che il PRGR tutela, considerandole ESCLUDENTI per tutte le tipologie impiantistiche di recupero e smaltimento rifiuti, le Aree naturali protette (Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali) e le Aree a valenza naturalistica individuate all'interno dei Parchi regionali, i siti Natura 2000. Per tali limitazioni, stabilite dal PRGR, Regione ha già effettuato una valutazione, a livello regionale, circa la valenza penalizzante od escludente da attribuire agli stessi, in base ad aspetti ambientali, territoriali, di salute pubblica e di pianificazione territoriale, anche al fine di assicurare una uniforme tutela ed evitare immotivate distorsioni competitive nel mercato.

Nella verifica di coerenza con le indicazioni del PRGR eventuali ulteriori indicazioni più restrittive da attribuire su base provinciale possono essere riconosciute solo in forza di specifiche caratteristiche e per limitate porzioni territoriali.

Si chiede, quindi di stralciare la limitazione introdotta dall'art. 48 comma 2, in quando introduce ulteriori vincoli generalizzati sul territorio provinciale che portano limitazioni restrittive sul territorio della città metropolitana di Milano.

Come sopra riportato il territorio regionale a livello di macro-localizzazione è già tutelato in modo escludente per il 90% della superficie, senza considerare il livello di micro-localizzazione che prevede di considerare la distanza dai centri abitati e recettori sensibili per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimenti rifiuti che, in un'area intensamente urbanizzata come l'area metropolitana di Milano, comporta un'ulteriore importante restrizione.

Tali limitazioni determinerebbero anche l'impossibilità di realizzare impianti di recupero di materia da rifiuti, fondamentali per attuare gli obiettivi dell'economia circolare contenuti nelle direttive comunitarie e recepite nella nuova pianificazione regionale di gestione dei rifiuti che impongono il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di recupero di materia conseguibili solo con efficienti impianti presenti sul territorio. Il vincolo previsto da tale norma porterebbe ad un congelamento del parco impiantistico esistente, impedendo la realizzazione di nuovi impianti innovativi di recupero di materia.

Art. 52 Ambiti di rilevanza paesistica

2. (D) Agli ambiti di rilevanza paesistica si applicano le seguenti direttive:

- a. progettare gli interventi con attenzione all'inserimento storico, paesistico e ambientale e alla conservazione degli elementi di riconoscibilità e specificità storico-tipologica esistente;*
- b. completare e riqualificare il margine urbano dei nuclei esistenti in caso di eventuali nuove trasformazioni, salvaguardando le visuali prospettiche da cui è possibile godere degli elementi che compongono l'assetto paesistico;*
- d. evitare la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per gli impianti temporanei a servizio degli interventi di bonifica;*
- c. conservare gli elementi orografici e geomorfologici, fatti salvi gli interventi ammessi dal vigente piano cave della Città metropolitana.*

Si chiede di stralciare la previsione introdotta dall'art. 52 , comma 2 lettera d) “evitare la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per gli impianti temporanei a servizio degli interventi di bonifica”;

Si fa presente che il PRGR tutela, considerandole ESCLUDENTI, per tutte le tipologie impiantistiche di recupero e smaltimento i seguenti beni culturali e paesaggistici:

- Ambiti di “elevata naturalità” del territorio lombardo tutelati dal Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010 (Art. 17 Norme Tecniche Attuazione)
- Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi Dcr n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art.20, comma 6, L.R.12/05) - Tav. n. 2 PTR
- Beni culturali (art. 10, 12 e 13 del D.Lgs n. 42/2004 e “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”).
- Beni paesaggistici “individui” (art. 136, comma 1, lettere a, b del D.Lgs n. 42/2004) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 140
- Beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142, comma 1D.Lgs n. 42/2004)

- Sponde ed area golenale del fiume Po e relativa fascia di rispetto (D.Lgs n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) e Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010

L'ulteriore generica limitazione prevista dall'art. 52 comporterebbe anche l'impossibilità di realizzare impianti di recupero di materia da rifiuti, fondamentali per attuare gli obiettivi dell'economia circolare contenuti nelle direttive comunitarie e recepite nella nuova pianificazione regionale di gestione dei rifiuti che impongono il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di recupero di materia conseguibili solo con efficienti impianti presenti sul territorio. Il vincolo previsto da tale norma porterebbe ad un congelamento del parco impiantistico provinciale, impedendo la realizzazione di nuovi impianti innovativi di recupero di materia e comportando una distorsione del mercato rispetto a quanto previsto a livello regionale.

Si chiede di stralciare la previsione introdotta dall' art. 49 comma 3 lett. c che tutela fasce di rilevanza paesistico fluviale per le stesse motivazioni espresse per l'art 52.

Si fa presente che il PRGR tutela anche i corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore (Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e Dgr 4229 del 23/10/2015 "Riordino dei reticoli idrici" e s.m.i) e in particolare le fasce di rispetto art. 96 lettera f) del R.D. n. 523/04: 10 metri inedificabili validi sino al recepimento del Documento di polizia idraulica nello strumento urbanistico comunale (Dgr 4229/15 allegato D); i comuni possono definire una fascia di rispetto in deroga a quella definita per legge, previa realizzazione di appositi studi idraulici ai sensi della L.r. n. 12/2005 (art. 57) e della Dgr 2616 del 30/11/2011 e s.m.i.

Si chiede di stralciare la previsione dell'art. 54 comma 1 lett. e che tutela le aree rurali riprendendo le considerazioni esposte per l'art 52 e facendo presente che il PRGR tutela come aree ESCLUDENTI:

- le Aree a destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi per quasi tutte le tipologie impiantistiche
- per le sono discariche sono ESCLUDENTI le Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07).

Relativamente agli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, si chiede di inserire all'art. 41 il rimando a quanto previsto dall'art. 59 c. 2 della L.r.12/2005, tenendo conto che è in fase di revisione il PRGR 2014; si valuti l'opportunità di individuare una modalità semplificata per il recepimento delle disposizioni del piano una volta approvato.

2.4 Compatibilità con altri atti di programmazione e pianificazione regionale - contributi specialistici di coerenza con le politiche regionali settoriali

In merito alla coerenza del PTM con la L.r. 12/05 nonché con la normativa e le politiche regionali di settore, si riportano inoltre i contributi delle DDGG: Politiche sociali, abitative e disabilità; Territorio e Protezione civile; Autonomia e Cultura; DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione

Politiche sociali, abitative e disabilità

UO Programmazione politiche abitative (nota prot. U1.2020.0024824 del 01/12/2020)

Si premette che, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i. - Contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il PTCP, per la parte di carattere programmatico, deve indicare, tra l'altro, *"gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, a tal fine raccordando le*

previsioni dei piani di settore la cui approvazione è demandata per legge alla provincia e approfondendo i contenuti della programmazione regionale, nonché eventualmente, proponendo le modifiche o integrazioni della programmazione regionale ritenute necessarie”.

Sotto tali profili, il PTM affronta in termini estremamente generici il tema dell’abitare, è presente un generico richiamo all’interno della *Relazione generale* (paragrafo 3.2.3 Rigenerazione urbana e territoriale), dove, negli obiettivi socioeconomici per gli ambiti della rigenerazione, viene richiamata *“l’individuazione e il soddisfacimento di specifici fabbisogni esogeni rispetto ai comuni quali, ad esempio, fabbisogno residenziale di edilizia pubblica o sociale, ...”.*

Pur non avendo le disposizioni contenute nel PTM efficacia prescrittive e prevalenti, ma esclusivamente indicative, si ritiene auspicabile che tra gli indirizzi del piano, da sottoporre all’attenzione dei comuni, venga fatto un richiamo espresso all’individuazione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, ora servizi abitativi pubblici (SAP) ai sensi della L.R. n. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e si esprima sempre più attenzione ai temi dell’integrazione tra il tema dell’abitare e quello della riqualificazione, anche al fine di affrontare i problemi di disagio sociale e della sicurezza e per il complessivo miglioramento della dotazione, anche sovracomunale, dei servizi, del verde, dell’efficienza energetica, al fine della rivitalizzazione dei contesti abitativi e favorendo quel mix sociale sempre più auspicato, facendo in particolar modo riferimento agli obiettivi tematici indicati nel Documento di Piano del Piano Territoriale Regionale - 2.1.5 Assetto Sociale (TM 5.1 Adeguare le politiche abitative alla crescente vulnerabilità sociale di strati di popolazione sempre più vasti, TM 5.2 Incentivare l’integrazione di alcune fasce sociali a rischio di marginalizzazione, TM 5.3 Realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica nei capoluoghi di provincia rivitalizzando il contesto urbano ed il tessuto sociale, TM 5.4 Promuovere l’innovazione come strumento per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sociali nel campo dell’edilizia e per la promozione di interventi residenziali di tipo innovativo, secondo criteri di qualità, bellezza e sostenibilità, che consentano la qualità relazionale tra gli utenti e la loro sicurezza, anche attraverso la razionalizzazione dei servizi).

Si richiama infine la necessità di un’azione di monitoraggio rispetto all’effettiva attuazione che verrà data dai PGT comunali, implementando possibilmente un sistema con indicatori significativi che consentano di verificare l’effetto complessivo prodotto dalle norme dei singoli piani.

Territorio e protezione civile

UO Protezione Civile (e-mail del 10/12/20)

In riferimento a quanto previsto dal Codice di Protezione Civile D.Lgs 1/2018, i Piani Territoriali di qualsiasi natura, come strumento pianificatorio territoriale di area vasta devono coordinarsi con i Piani di Protezione Civile Provinciali nella sua interezza, o con quelli di settore, riguardanti i singoli rischi.

A tal proposito si citano i pertinenti articoli del Codice:

Art. 18, comma 3 recita che i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurare la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

L’Art. 11, comma 1, lettera b recita che le Province disciplinano la propria organizzazione dei sistemi di Protezione Civile anche in funzione di una corretta individuazione degli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi, secondo gli indirizzi per la predisposizione dei piani

provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), come enti di area vasta, e comunali di p.c., nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani.

Tutto ciò coordinato all'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m., evidenzia l'occasione per lo strumento di pianificazione territoriale della Città Metropolitana di Milano di annotare espressamente tra i suoi obiettivi quello di incrementare la resilienza del territorio per una maggior tutela della sicurezza dei cittadini, del contesto socio-economico e ambientale e indicare elementi qualitativi e quantitativi che consentano di promuovere azioni atte alla riduzione del rischio in alcune aree particolarmente critiche, rispetto a fonti di pericolo sia naturale sia antropico.

Si auspica infine che tutti i contenuti relativi agli scenari di rischio, riportati nei piani di emergenza comunale e/o provinciale, vengano considerati nella pianificazione territoriale della città Metropolitana e verificati con gli scenari di rischio riportati negli studi geologici di supporto ai PGT.

Inoltre nel compito di stabilire il programma per le maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità e delle principali linee di comunicazione, nonché di stabilire corridoi tecnologici si suggerisce l'opportunità di identificare nodi e collegamenti particolarmente significativi per la vita della provincia, nonché della regione, e di preservarne l'integrità anche in termini di continuità del collegamento (sia trasportistico, viabilistico, sia energetico e di telecomunicazioni). In tal senso si suggerisce di individuare i nodi più vulnerabili e la cui interruzione comporterebbe un forte impatto sul territorio al fine di valutare l'ipotesi di ragionare in termini utili a sviluppare una "magliatura" del sistema delle cosiddette Infrastrutture Critiche al fine di poter garantire un mantenimento del benessere socio-economico anche in situazioni emergenziali.

In sintesi, sarebbe auspicabile che il nuovo PTM, per le aree individuate come critiche contenesse anche il programma degli interventi (in corso, programmati o in fase di studio), con le relative priorità, atto a mitigare i rischi presenti sul territorio, e allineare la pianificazione di protezione civile (che risulta mancante delle efficaci modalità operative degli scenari dei rischi principali) al nuovo strumento di promozione e sviluppo del suo territorio, compensando anche alcune deficienze pianificatorie ad iniziare dalle problematiche idrauliche prossime al nodo idraulico di Milano e alla mancanza di piano di una realtà estesa come lo stesso capoluogo meriterebbe.

Autonomia e Cultura

UO Programmazione e valorizzazione culturale, Struttura Patrimonio culturale materiale e immateriale (nota prot. L1.2020.0005912 del 04/12/2020)

Con riferimento al PTM in oggetto, per quanto attiene all'ambito culturale e ai temi di competenza della DG Autonomia e Cultura, si richiede di inserire all'interno del piano, quale fonte e strumento imprescindibile per la conoscenza dei beni culturali sul territorio metropolitano e, a seguire, comunale, le banche dati regionali che costituiscono il SIRBeC (Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali), e in particolare la banca dati dedicata alla catalogazione delle architetture storiche.

I cataloghi sono pubblicati e resi disponibili attraverso il portale regionale "Lombardia Beni Culturali" e il geoportale di Regione Lombardia (si riportano di seguito i link). Si specifica che le banche dati regionali contengono una selezione di opere, segnalate quali "beni culturali" con accezione ampia, non cioè circoscritta all'esistenza di un vincolo o di tutela *ope legis*, ma estesa a tutti i beni da ritenere di interesse storico – artistico - architettonico.

Si segnala anche il sub-portale tematico lombardiabeniculturali.it/architetture900/, che rende disponibile il censimento delle architetture del secondo '900 (dal 1945 in avanti), realizzato congiuntamente da Regione e Ministero (MIBACT). Tra le finalità dell'operazione di analisi e

conoscenza alla base del censimento, ci si è posti anche l'obiettivo di fornire uno strumento facilmente consultabile e utile ai fini della pianificazione, in modo da limitare, anche all'interno dei PGT, gli interventi ammissibili su beni normalmente poco tutelati.

Seguono i riferimenti per la consultazione delle banche dati regionali dedicate ai beni architettonici:

<http://www.lombardiabeniculturali.it>

<http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture900/>

<http://www.geoportale.regione.lombardia.it> (sezione cultura)

- "Architetture storiche (SIRBeC)"

- "Architetture vincolate MIBACT o segnalate T.C.I."

Si suggerisce l'inserimento delle fonti conoscitive all'interno del "Repertorio dei vincoli e delle tutele (elenco riferimenti normativi e rappresentazione cartografica", tra gli "Elaborati ricognitivi".

DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione

Struttura Attuazione POR FESR 2014-2020 (e-mail del 3/12/20)

Il presente parere intende fornire un contributo collaborativo sulla base del Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione ed il Trasferimento tecnologico approvato (PST) con D.G.R. 469 del 19 marzo 2019, anche in sintonia con quanto espresso nel Piano Strategico di Città Metropolitana 2019-21, richiamato nel PTM, quale cornice di riferimento generale dell'azione metropolitana. Inoltre, riferendosi ad alcune azioni previste dal PST, sviluppa alcune connessioni in riferimento a due articoli delle NTA del PTM in tema di smart mobility e digitalizzazione.

Si premette che il PST è finalizzato a investire in sperimentazioni e progetti strategici su innovazioni in specifiche aree di sviluppo con ricadute significative sul territorio.

Tra le aree di sviluppo del territorio lombardo per la ricerca e innovazione, in particolare, risultano di attinenza ai temi del PTM:

- l'utilizzo delle tecnologie IoT (Internet of Things) e dell'"ICT di frontiera", per trasformare la Lombardia in un territorio integralmente SMART. (in grado di attuare i principi alla base della smart land);
- il trasferimento tecnologico e di conoscenza e le relazioni tra Università, imprese, centri di ricerca e cittadini;

Smart Land: PTM Città Metropolitana e PST DG Ricerca e Innovazione

Il Piano Strategico della CM individua, tra i 10 progetti strategici che contribuiscono in misura rilevante al potenziamento della capacità competitiva e attrattiva del territorio metropolitano, il progetto "Territori consapevoli, verso la smartland". Che significa per Città metropolitana, porre il cittadino al centro dei processi di governance attraverso un utilizzo delle tecnologie in grado di renderle un vero driver di cambiamento e innovazione.

Si richiama a questo proposito la specifica area di ricerca del PST sopra citata che può essere di interesse per il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) di Milano perché programma una articolata serie di progetti specifici nella direzione di creare una smart land, e cioè:

"la promozione delle tecnologie IoT e dell'ICT di frontiera (interconnessione di persone, dispositivi – IoT - e processi, analisi e interpretazione dei dati, intelligenza artificiale, trasformazione digitale) in tutti gli ambiti, dalla produzione industriale, alla qualificazione e interconnessione nell'offerta di servizi pubblici e privati, alla vita quotidiana per favorire e accelerare l'adozione di un modello di sviluppo che coniughi la qualità della vita dei cittadini e la competitività delle imprese ("smart region" in grado di attuare i principi alla base della smart land¹⁵);

¹⁵ La smart land interpreta il concetto tradizionale di territorio, ponendo l'accento sui bisogni delle comunità, sulle sinergie tra città e piccoli comuni, sulle reti tra i diversi enti che concorrono alla programmazione territoriale e gli attori locali. L'innovazione si arricchisce

Smart Mobility - NTA del PTM e PST DG Ricerca e Innovazione

art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTM- Migliorare i servizi per la mobilità pubblica e la coerenza con il sistema.

Il PST, nell'ambito della stessa area di ricerca sopracitata, ha promosso il progetto SPS6 – Smart Mobility. Favorire lo sviluppo di sperimentazioni e progetti innovativi nell'ambito della smart mobility e intelligenza artificiale sul territorio lombardo capaci di rispondere al bisogno della persona di muoversi in sicurezza ed essere accolto negli spazi interni, urbani, ed extraurbani, di assicurare l'accesso a risorse e merci e la connessione tra territori, ma anche di garantire all'individuo la sicurezza come utente della strada; definire policy / linee guida regionali sul tema; disegnare i futuri scenari di mobilità pubblica e privata

Sistema Informativo- NTA di PTM e PST DG Ricerca e Innovazione

art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTM - Sistema informativo territoriale.

Il PST, nell'ambito dell'area di ricerca "Il trasferimento tecnologico e di conoscenza e le relazioni tra Università, imprese, centri di ricerca e cittadini ha previsto il progetto SPS1 - Academy regionali dell'innovazione: trasferimento tecnologico e di conoscenza, RRI e relazione tra Università, imprese, centri di ricerca e cittadini. Una delle azioni è lo sviluppo a partire dalla Piattaforma Open Innovation di 4 Academy coordinate da Università o centri di ricerca sul tema di Amministrare per piattaforme (nuove funzioni della pubblica amministrazione nell'era digitale, modifiche agli impianti amministrativi e organizzativi della PA);

Infine si segnala che oltre alle sperimentazioni di progetti strategici a sostegno delle singole aree di Sviluppo, per cui si è stata individuata una connessione con la norma del PTM, Regione Lombardia supporta trasversalmente gli otto ecosistemi attivi sul territorio (quali insieme di attori pubblici e privati e dell'associazionismo che operano in un determinato territorio, le cui attività e risorse contribuiscono a soddisfare un bisogno individuale o collettivo - come definiti nel PST) con specifiche azioni di infrastrutturazione innovativa di Università, istituti di ricerca e impresa. In allegato al PST vigente, vi è la schedatura completa delle azioni in programma o in corso che può risultare utile per una lettura incrociata con i bisogni della rigenerazione urbana e del sistema policentrico dell'area metropolitana milanese.

qui di una accezione più ampia che accanto alla dimensione tecnologica -fibra ottica, wireless, IoT. Industria 4.0., Smart Road, Intelligenza Artificiale-include un nuovo modo di fare amministrazione. Una governance territoriale collaborativa per la smart land può essere perseguita attraverso il riconoscimento e la promozione delle reti e delle connessioni sociali, l'uso sapiente delle tecnologie andando a configurare una piattaforma, un sistema articolato in grado di sostenere lo sviluppo. Da "Smart Land , la via italiana allo sviluppo sostenibile"

3 Conclusioni

La verifica regionale svolta sul Piano Territoriale Metropolitano della Città metropolitana di Milano rispetto alle conformità alle norme e alla compatibilità agli atti di programmazione e pianificazione regionali, come ricordato al paragrafo 1.1 del presente documento, ha rilevato sia elementi di conformità/compatibilità sia altri che necessitano di modifiche e integrazioni nel Piano al fine di perfezionarne il raccordo ai disposti della l.r.12/05, della l.r. 32/15, della l.r. 31/14 e della normativa regionale di settore di volta in volta richiamata e agli strumenti di programmazione e pianificazione di rango regionale.

Si richiama in particolare la necessità di recepire le indicazioni del presente documento riguardo i temi per i quali, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 12/05, il PTM ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di PGT.

In relazione alle modifiche e integrazioni richieste, si conferma la disponibilità, già espressa negli incontri svolti durante la fase istruttoria, ad attivare ulteriori momenti di confronto per consentire a Città metropolitana l'adeguata formulazione delle proposte di controdeduzione e di modifica da portare all'attenzione del Consiglio metropolitano per la definitiva approvazione del Piano.

Milano, 17/12/20

Il Dirigente della Unità Organizzativa
Arch. Stefano Buratti

I funzionari
Arch. Rossella Radice
Arch. Carolina Semeraro